


Stesura adottata



Bo
OM

Obiettivi
Metropolitani



Le norme
della proposta di Piano
Territoriale Metropolitano

Regole

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO**COORDINAMENTO GENERALE**

Virginio Merola, Sindaco metropolitano
Marco Monesi, Consigliere delegato alla pianificazione territoriale e mobilità
Giacomo Capuzzimati, Direttore Generale
Giuseppe De Biasi, Capo di Gabinetto
Roberto Finardi, Segretario Generale

CABINA DI REGIA

Alessandro Delpiano (coordinatore), **Mariagrazia Ricci** (coordinamento operativo), **Mauro Baioni** (consulente generale), **Tommaso Bonetti** (consulente giuridico), **Donatella Bartoli**, **Valeria Restani**, **Michele Sacchetti**, **Alice Savi**, **Catia Chiusaroli**, **Maria Grazia Murru**.

COORDINAMENTO DI PIANO

Raffaella Bedosti (consulente territorio rurale), **Davide Bergamini** (Responsabile Ufficio stampa), **Maria Berrini** – Ambiente Italia (consulente clima, energia e ValSAT), **Federico Bortolot**, **Giuseppe De Togni***, **Francesco Evangelisti***, **Lucia Ferroni** (Responsabile Piano Strategico Metropolitano), **Giovanni Fini***, **Patrizia Gabellini** (consulente Documento di Obiettivi Strategici), **Giovanni Ginocchini** (Fondazione Innovazione Urbana), **Chiara Girotti***, **Pietro Luminasi** (Direttore Area Servizi Territoriali), **Chiara Manaresi***, **Marco Maria Mattei** (consulente perequazione territoriale), **Elena Molignoni** – Nomisma (consulente economia e sistema produttivo, commerciale e turistico), **Susanna Patata**, **Francesco Sacchetti** (consulente territorio rurale), **Samuel Sangiorgi** (consulente geologia, sismica e idraulica), **Valeria Schimmenti**, **Stefano Beniamino Tommasone**, **Giovanna Trombetti** (Direttrice Area sviluppo economico), **Laura Venturi** (Direttrice Area sviluppo sociale).

ORGANIZZAZIONE

Ambiente, sicurezza territoriale, sistema produttivo

Coordinatrice: **Donatella Bartoli**

Bruno Alampi, **Laura Andreazzoli** (Ambiente Italia), **Daniela Bastianelli** (Nomisma), **Duccio Bianchi** (Ambiente Italia), **Manuela Bonora**, **Francesco Capobianco** (Nomisma), **Giulio Conte** (Ambiente Italia), **Eleonora Crescenzi Lanna**, **Barbara Da Rin** (Nomisma), **Elena De Angelis**, **Ambrogio Dionigi**, **Fabio Fortunato**, **Paola Galloro**, **Paola Maccani** (ART-ER), **Sara Maldina**, **Mario Miglio** (Ambiente Italia), **Antonio Milioto** (Studio geol. Sangiorgi), **Luca Montanari**, **Fabio Lunati** (Nomisma), **Johnny Marzialetti** (Nomisma), **Giulia Rezzadore**, **Michele Sacchetti**, **Teresa Santos** (Ambiente Italia), **Giovanna Trombetti**, **Edi Valpreda** (Enea), **Chiara Wolter** (Ambiente Italia), **Michele Zanoni**.

Aspetti giuridici, amministrativi, demografia e dati statistici

Coordinatrici: **Valeria Restani** e **Valeria Magnoni**

Fabio Boccafogli, **Antonio Dalmasso**, **Giulia Ercolino**, **Barbara Fava**, **Francesca Galasso**, **Maria Angiola Galligani**, **Angela La Vecchia**, **Monica Mazzoni**, **Licia Nardi**, **Annalisa Romio**, **Paola Varini**.

Politiche per il territorio rurale, clima, energia e sistemi informativi territoriali

Coordinatore: **Michele Sacchetti**

Gabriele Antolini**, **Donatella Bartoli**, **Lorenzo Bono** (Ambiente Italia), **Gianluca Bortolini**, **Paola Cavazzi****, **Chiara Lazzari** (Ambiente Italia), **Vittorio Marletto****, **Antonio Papace**, **Claudia Piazzi**, **Rodica Tomozeiu****.

Politiche urbanistiche, sviluppo sociale

Coordinatrice: **Mariagrazia Ricci**

Alessandra Apollonio, **Giulia Albertazzi**, **Silvia Bernardi**, **Francesco Bertoni**, **Maria Luisa Diana**, **Monica Guidetti**, **Sabrina Massaia**, **Maria Grazia Murru**, **Maria Chiara Patuelli**, **Francesco Selmi**, **Elena Soverini**, **Laura Venturi**.

Politiche per la mobilità sostenibile

Coordinatrice: **Catia Chiusaroli**

Silvia Bertoni, Silvia Basenghi, Mauro Borioni, Tatiana Brusco, Lorenza Dell'Erba, Giulia Maroni, Silvia Mazza, Donato Nigro.

Percorso partecipativo, comunicazione e progetto Grafico: Davide Bergamini (Responsabile), Grazietta Demaria, Fondazione Innovazione Urbana: Giovanni Ginocchini, Martina Argiolas, Simona Beolchi, Roberto Corbia, Umberto Mezzacapo; Redesign: Giulio Pierini, Danilo Zacchiroli, Fabio Bolognini, Carlo Santacroce.

Elaborazioni informatiche: **Maria Grazia Cuzzani, Marco Davi, Fabrizio Macino, Simona Quarenghi.**

Esprimiamo un sentito ringraziamento ai tecnici dei Comuni, delle Unioni, della Regione Emilia-Romagna e delle altre Amministrazioni coinvolte, che hanno partecipato attivamente a questa prima fase di lavoro e di confronto, decisiva per il buon proseguimento del percorso di elaborazione del Piano.

* Comune di Bologna

** ARPAE

PARTE GENERALE TITOLO 1	6
Art. 1.1 - Il Piano Territoriale Metropolitan	6
Art. 1.2 - Oggetto e finalità del PTM	6
Art. 1.3 - Elaborati costitutivi del PTM	7
Art. 1.4 - Competenza del PTM.....	7
Art. 1.5 - Quadro conoscitivo, ValsAT e lotta ai cambiamenti climatici	9
Art. 1.6 - Rapporti tra PTM e PUMS.....	10
Art. 1.7 - Territorio urbanizzato	11
Art. 1.8 - Definizioni	12
Art. 1.9 - Articolazione e grado di coerenza delle norme del PTM	12
Art. 1.10 - Elaborati cartografici.....	12
Art. 1.11 - Attuazione del PTM	13
Art. 1.12 - Collaborazione tra Comuni, Unioni e Città metropolitana ai fini della formazione dei PUG e dei Programmi metropolitani di rigenerazione	13
TITOLO 2.....	15
Art. 2.1 - Adeguamento al PTM	15
Art 2.2 – Salvaguardia.....	17
PARTE SECONDA.....	19
SFIDA 1 - Tutelare il suolo	19
Art. 1.1 - Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale	19
Art. 1.2 – Ecosistemi agricoli.....	21
Art. 1.3 - Ecosistema agricolo della montagna/collina	27
Art. 1.4 - Ecosistema agricolo della pianura.....	29
Art. 1.5 - Ecosistema delle acque correnti	30
Art. 1.6 - Alveo	31
Art. 1.7 - Fasce perfluviali di collina e montagna.....	32
Art. 1.8- Fasce perfluviali di pianura	33
Art. 1.9- Ecosistema delle acque ferme	35
Art. 1.10 - Ecosistema forestale.....	36
Art. 1.11 - Ecosistema arbustivo	37
Art. 1.12 - Ecosistema calanchivo	38
SFIDA 2 – Garantire sicurezza	40
Art. 2.1 - Sicurezza del territorio.....	40
Art. 2.2 - Riduzione del rischio sismico.....	41
Art. 2.3 - Tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico	46
Art. 2.4 - Rischio idraulico	49
Art. 2.5 - Attività estrattive	50
Art. 2.6 - Rifiuti.....	54
SFIDA 3 – Assicurare inclusione e vivibilità	58
Art. 3.1 - Ruolo dei centri	58
Art. 3.2 - Dotazioni metropolitane, rete dei servizi sociali e culturali	58
Art. 3.3 - Rigenerazione dei tessuti urbanizzati	61
Art. 3.4 - Riconfigurazione dei margini urbani	62
Art. 3.5 - Forestazione metropolitana	63
Art. 3.6 - Miglioramento dell'accessibilità.....	64
Art. 3.7 - Incremento della resilienza e metabolismo urbano	65
Art. 3.8 – Presenza diffusa del commercio di vicinato	67
Art. 3.9 - Edilizia residenziale sociale.....	68

SFIDA 4 – Attrarre investimenti sostenibili	70
Art. 4.1 - Ambiti produttivi	70
Art. 4.2 - Poli funzionali metropolitani integrati	77
Art. 4.3- Insediamenti commerciali	81
Art. 4.4 - Centri di mobilità.....	84
Art. 4.5 - Rete infrastrutturale strategica della mobilità metropolitana	85
Art. 4.6- Reti ecologiche, della fruizione e del turismo	88
Art. 4.7-Multisale cinematografiche.....	92
SFIDA 5 – Appennino, via Emilia e Pianura: un solo territorio	94
Art. 5.1 – Attribuzione differenziata del 3%.....	94
Art. 5.2 - Condizioni di sostenibilità delle nuove urbanizzazioni.....	95
Art. 5.3 - Fondo Perequativo Metropolitano e regolamentazione	96
delle relative modalità di gestione ed erogazione delle risorse	96
Art. 5.4 – Programmi metropolitani di rigenerazione	99
Appendice	103

PARTE GENERALE

TITOLO 1

Art. 1.1 - Il Piano Territoriale Metropolitanano

1. (P) Il Piano Territoriale Metropolitanano (di seguito, denominato "PTM") è elaborato, formato e redatto dalla Città metropolitana di Bologna in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 44, lettera *b*), della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i., al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., agli art. 2, 3 e 5 della legge regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13 s.m.i. e agli artt. 41 e 76 della legge regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 s.m.i. nonché ai contenuti degli atti di coordinamento tecnico emanati da Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 49 della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
2. (P) Il PTM è altresì elaborato, formato e redatto nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della Città metropolitana di Bologna e in armonia con le previsioni del Piano Strategico Metropolitanano (di seguito, denominato "PSM"), della Carta di Bologna per l'Ambiente, dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (di seguito, denominato "PUMS") di cui sussume espressamente tutti i corrispondenti obiettivi e contenuti ai fini della conseguente, compiuta e armonica territorializzazione delle scelte ivi compiute.
3. (P) Il PTM è elaborato, formato e redatto dalla Città metropolitana di Bologna coerentemente con il relativo ruolo istituzionale differenziato così come riconosciuto dalle disposizioni normative della legge n. 56/2014 e della legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2015, informandosi conseguentemente ai principi e/o ai canoni della leale collaborazione, della concertazione istituzionale e della solidarietà con e tra i Comuni facenti parte del sistema metropolitanano.
4. (P) Ai sensi degli artt. 40, comma 4, e 41, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la componente strategica del PTM costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale, per quanto attiene al ruolo e agli obiettivi di sviluppo strategico dell'area metropolitana, in forza dell'accordo territoriale che dovrà essere concluso tra Città metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna prima dell'approvazione del PTM ai sensi dell'art. 46, comma 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Art. 1.2 - Oggetto e finalità del PTM

1. (P) Il PTM costituisce l'atto di pianificazione territoriale generale della Città metropolitana di Bologna attraverso cui, nel rispetto in particolare degli artt. 24, 25, 41 e 48 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, sono definite per l'intero territorio di competenza le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio segnatamente ai fini del contenimento del consumo di suolo, sussunto espressamente quale bene comune, della valorizzazione dei servizi ecosistemici, della tutela della salute, della sostenibilità sociale, economica e ambientale degli interventi di trasformazione del territorio, dell'equità e razionalità allocativa degli insediamenti nonché della competitività e attrattività del sistema metropolitanano, in conformità ai principi, agli obiettivi e alle finalità di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di cui alle disposizioni normative e agli altri atti indicati al precedente art.1.1, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 1.3 - Elaborati costitutivi del PTM

2. (P) Formano parte integrante e sostanziale del PTM i seguenti elaborati e/o atti e/o documenti costitutivi:

- a) il Quadro Conoscitivo Diagnostico e relativi allegati;
- b) il Documento di ValSAT comprensivo di Valutazione di Incidenza e relativi allegati;
- c) Il Report di consultazione dei territori;

relativamente alla componente strategica del PTM:

- d) il Documento "Le strategie del PTM"

relativamente alla componente strutturale del PTM:

- e) le presenti Norme e i relativi allegati;
- f) gli elaborati cartografici di cui alle seguenti Tavole:
 - Carta della struttura;
 - Carta degli ecosistemi;
 - Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti;
 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali;
 - Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo.

Art. 1.4 - Competenza del PTM

1. (P) Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM disciplina esclusivamente, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, le tematiche e gli oggetti attribuiti alla competenza del PTM stesso dalla medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 nonché dalle ulteriori disposizioni normative di fonte statale e regionale così come allo stesso PTM applicabili.

2. (P) In applicazione del principio di competenza di cui all'art. 24, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in caso di conflitto con le previsioni di differenti strumenti di pianificazione generale e/o settoriale, prevale quanto stabilito dal PTM, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, relativamente alle tematiche e agli oggetti la cui regolazione è attribuita al PTM stesso dalla medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, senza la necessità di modificare le previsioni degli strumenti di pianificazione generali e/o settoriali le cui previsioni fuoriescono dal corrispondente regime competenziale.

3. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTM sono abrogati:

- a) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito, denominato "PTCP") approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) tutti gli altri piani e/o programmi e/o atti comunque incompatibili e/o comunque non coerenti con i contenuti tipici del PTM ai sensi degli artt. 24 e 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

4. (P) Il PTM, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, definisce, in termini conoscitivi e normativi, il quadro strategico e strutturale che costituisce il riferimento necessario per i piani settoriali della Città metropolitana di Bologna nonché per il contributo della medesima Città metropolitana alla definizione delle politiche e delle azioni degli organismi societari a cui partecipa e/o degli altri enti e/o soggetti nei cui organi sono presenti propri rappresentanti.

5. (P) Ai sensi degli artt. 24, 29, 40, 41, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM è elaborato, formato e redatto in conformità ai contenuti della pianificazione territoriale regionale vigente e, in particolare, in conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito, denominato "PTPR"); il PTM è altresì elaborato, formato e redatto tenendo conto anche dei procedimenti a tutt'oggi in corso di svolgimento ai fini dell'approvazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di cui all'art. 40 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e, in particolare, sia del procedimento di copianificazione tra Regione Emilia-Romagna e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, relativamente alla corrispondente componente paesaggistica, sia del procedimento di formazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti così come già adottato (di seguito, denominato "PRIT"), relativamente alla corrispondente componente territoriale.
6. (P) Il PTM è elaborato, formato e redatto in conformità ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque di Regione Emilia-Romagna (di seguito, denominato "PTA"), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005, così come modificato e integrato attraverso la variante al PTCP approvata con delibera del Consiglio Provinciale di Bologna n. 15 del 4 aprile 2011, le cui norme e/o elaborati costitutivi si allegano alle presenti norme del PTM *sub* allegato 1 per formarne parte integrante e sostanziale ad ogni conseguente effetto normativo e/o amministrativo.
7. (P) Il PTM, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, si conforma e, nei limiti di competenza, detta la disciplina di sviluppo delle previsioni dei seguenti piani e/o programmi e/o atti:
 - a) tutti gli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui al precedente comma 5 del presente articolo;
 - b) il PTA di cui al precedente comma 6 del presente articolo;
 - c) il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito, denominato "PSAI-Reno") dei bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003;
 - d) il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino del Torrente Samoggia (di seguito, denominato "PSAI-Samoggia"), approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 857 del 17 giugno 2014;
 - e) il Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile-Savena abbandonato, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 129 dell'8 febbraio 2000;
 - f) il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino del Senio, approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1540 del 18. Ottobre 2010;
 - g) i Piani Territoriali dei Parchi e i Regolamenti delle Riserve naturali regionali vigenti;
 - h) le Misure generali di conservazione dei siti Natura 2000, le Misure di conservazione specifiche e i Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000;
 - i) il Piano regionale di gestione rifiuti (di seguito, denominato "PRGR") approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67 del 3 maggio 2016;
 - j) il Piano energetico regionale (di seguito, denominato "PER"), approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 111 del 1° marzo 2017;
 - k) il Piano di gestione del rischio alluvioni (di seguito, denominato "PGRA") approvato dal Comitato Istituzionale Integrato delle Autorità di Bacino nazionali con Delibera n. 235 del 3 marzo 2016;
 - l) il Piano di gestione del distretto idrografico del Po, adottato il 17 dicembre 2015 con Deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po e approvato con d.P.C.M. 27 ottobre 2016;

- m) ai sensi dell'art. 24 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in ogni caso, tutti gli altri piani e/o programmi e/o atti di competenza statale e/o regionale e/o comunale, generali e/o settoriali, territorialmente rilevanti.
8. (P) Il PTM, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, attua quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19 e dalla Deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630 del 6 maggio 2019 portante *"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica"*.

Art. 1.5 - Quadro conoscitivo, ValSAT e lotta ai cambiamenti climatici

1. (P) Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il quadro conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del PTM e della relativa ValSAT.
2. (P) Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la Città metropolitana di Bologna provvede costantemente all'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTM e della relativa ValSAT, secondo modalità semplificate conformi al proprio ordinamento, non integrando l'attività di aggiornamento gli estremi di una variante del PTM e non dovendo per l'effetto applicare il procedimento di cui agli artt. 43 e seguenti della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
3. (P) Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la ValSAT del PTM, è applicata in modo dinamico e processuale funzionale alla definizione dei contenuti del PTM stesso e alla relativa implementazione ed eventuale integrazione, revisione o aggiornamento, in vista del perseguimento del complessivo obiettivo di sostenibilità ambientale, sociale, economica e territoriale degli interventi, e pertanto definisce un piano di monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, raccordandosi con gli analoghi sistemi adottati per il monitoraggio ambientale degli strumenti di pianificazione regionali, assumendo indicatori e parametri di riferimento, in particolare tenendo conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della valorizzazione dei servizi ecosistemici e delle dinamiche del metabolismo urbano. La Città metropolitana rende disponibili, mediante il proprio sito web, gli esiti del monitoraggio biennale dell'attuazione e degli effetti del PTM e a tale fine predispone, periodicamente, un Rapporto di monitoraggio.
4. (P) In armonia anche con la Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici di Regione Emilia-Romagna approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 187 del 20 dicembre 2018, il PTM, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, adotta misure funzionali a rendere resiliente il territorio metropolitano nei confronti del cambiamento climatico. In particolare il PTM, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, si conforma alle disposizioni normative di cui agli artt. 1, 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, oltre che delle ulteriori disposizioni normative e/o atti richiamati al precedente art. 1.1, perseguendo per l'effetto l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo e dell'azzeramento al 2050 e del contrasto ai fenomeni di dispersione insediativa.
5. (P) Ai sensi degli artt. 5, comma 4, e 35, commi 4, 5 e 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM, attraverso le presenti norme e/o gli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, detta disposizioni volte a prevedere, nei limiti di competenza, per i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato soluzioni localizzative necessariamente contigue al perimetro dello

stesso territorio urbanizzato e comunque sempre direttamente funzionali sia alla riqualificazione del disegno dei margini urbani sia al rafforzamento dell'armatura territoriale così come esistente.

6. (P) Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 5 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, si prevede altresì:
 - a) relativamente alle attività economiche già insediate almeno alla data di entrata in vigore del PTM in un fabbricato legittimo ubicato all'interno del territorio urbanizzato la necessità che:
 - l'area di ampliamento o di nuova costruzione sia sempre direttamente contigua all'insediamento stesso o al perimetro del territorio urbanizzato dell'ambito produttivo nel quale è inserito il medesimo fabbricato così come esistente, non potendo in ogni caso trattarsi di un'area isolata nel territorio rurale;
 - l'area di ampliamento o di nuova costruzione non interessi aree caratterizzate dalla sussistenza di fattori preclusivi o fortemente limitanti ai sensi dell'art. 35, comma 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e sia coerente con la griglia degli elementi strutturali definita dal presente Piano;
 - b) relativamente alle attività economiche già legittimamente insediate almeno alla data di entrata in vigore del PTM in fabbricati isolati nel territorio rurale, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale, la necessità che l'intervento di ampliamento, avuto riguardo anche ai caratteri del fabbricato principale esistente o degli altri edifici ivi eventualmente insistenti, sia di natura pertinenziale e sia circoscritto entro il limite del 20% del volume dell'edificio principale stesso, non assumendo per l'effetto i contorni di un intervento di nuova costruzione ai sensi della disciplina normativa vigente di fonte statale e regionale, e non interessi aree esterne al sedime di pertinenza così come esistente alla data di entrata in vigore del PTM, evitando soluzioni che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale.
7. (P) In tutti i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, le nuove urbanizzazioni al di fuori del territorio urbanizzato sono sempre subordinate al pieno, rigoroso ed effettivo rispetto:
 - a) di quanto disposto dagli artt. 5, 6, 8, comma 4,9, comma 1, lett. e), ultimo periodo, 11, comma 4, 13, comma 4, 35 e 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale, così come stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

Art. 1.6 - Rapporti tra PTM e PUMS

1. (P) Ai sensi del precedente art. 1.1, comma 2, il PTM sussume tutti gli obiettivi e i contenuti del PUMS ai fini della conseguente, compiuta e armonica territorializzazione delle scelte ivi compiute, costituendo in particolare il PUMS la componente infrastrutturale del medesimo PTM.
2. (P) Per tutto quanto non direttamente disciplinato dal PTM in ordine alla territorializzazione del PUMS, restano pienamente validi ed efficaci i contenuti del PUMS stesso, ai quali si rinvia ai fini della produzione di tutti gli effetti ivi previsti e conseguenti.
3. (P) In conformità con i contenuti del PUMS, il PTM assume l'accessibilità dei centri abitati, dei servizi metropolitani e degli ambiti produttivi come criterio fondante per assicurare la sostenibilità sociale, ambientale ed economica degli insediamenti.
4. (I) Per migliorare l'accessibilità dei centri abitati, dei servizi metropolitani e degli ambiti produttivi, le strategie e le disposizioni strutturali del PTM sono definite in armonia e nel rispetto dei seguenti principi e/o contenuti del PUMS:

- a) le nuove urbanizzazioni sono ammissibili solamente laddove risultino coerenti con la rete viaria principale, siano serviti sia da una rete funzionale di percorsi ciclabili sia da un servizio di trasporto pubblico idoneo a garantire una effettiva alternativa al trasporto privato e siano connessi da un adeguato sistema di circuiti pedonali;
 - b) la rete ciclabile deve consentire di raggiungere direttamente e in condizioni di piena sicurezza i principali attrattori extraurbani così come individuato dal PUMS, mentre negli ambiti urbani deve essere assicurata una ciclabilità diffusa e sempre in condizioni di piena sicurezza;
 - c) il Trasporto Pubblico Metropolitano (TPM) rappresenta elemento essenziale, costitutivo e fondante della sostenibilità del sistema territoriale, anche in riferimento al perseguimento delle corrispondenti finalità di equità sociale, dovendosi per l'effetto garantirne lo sviluppo e il mantenimento sia in termini infrastrutturali sia in relazione alla qualità e quantità dei servizi erogati, anche attraverso l'articolazione di forme di collaborazione pubblico/privato;
 - d) la rete viaria esistente deve essere riqualificata concependo l'ambiente stradale come spazio condiviso, al fine di implementare le relative condizioni di sicurezza e di qualità dello spazio corrispondente, tenendo conto delle differenti forme e modalità di trasporto, fermo restando che non ne saranno previsti ulteriori sviluppi.
5. (I) Le Unioni di Comuni e i Comuni, segnatamente in relazione alla formazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e/o delle relative variazioni, sono tenuti a conformarsi e, nei limiti di competenza, a dettare la disciplina di sviluppo dei contenuti del PTM che attuano i principi di cui al precedente comma 4, dovendo altresì direttamente attenersi agli obiettivi prestazionali del PUMS per quanto concerne il sistema della mobilità.
6. (I) Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi riguardanti l'accessibilità metropolitana, i PUG delle Unioni di Comuni o dei Comuni definiscono:
- a) nel quadro della relativa strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, le politiche per la mobilità delle persone nel rispetto dei contenuti del PUMS e, in particolare, di quanto ivi previsto nella Relazione, parte A, in merito alla mobilità pedonale, alla mobilità ciclistica, al Trasporto Pubblico Metropolitano, allo spazio condiviso, alle reti per la mobilità motorizzata e alla mobilità innovativa nonché alle linee di indirizzo per i Comuni tenuti all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (di seguito, denominato "PGTU");
 - b) nel quadro della relativa strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, le politiche per la mobilità delle merci e della logistica urbana nel rispetto dei contenuti del PUMS e, in particolare, di quanto ivi previsto nella Relazione, parte B, in merito alle strategie e alle azioni proposte per la logistica distributiva e per la logistica industriale;
 - c) la disciplina riguardante gli interventi nel territorio urbanizzato nel rispetto di quanto previsto agli artt. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 delle presenti norme.

Art. 1.7 - Territorio urbanizzato

1. (P) Ferma restando la competenza dei PUG in relazione all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, il PTM, ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dei propri contenuti in conformità all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e, in particolare, in relazione all'individuazione e alla rappresentazione della griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano definita dal presente Piano ai sensi dell'art. 35 nonché in ordine alla disciplina del territorio rurale ai sensi dell'art. 36, assume il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Art. 1.8 - Definizioni

1. (P) Ai sensi degli artt. 29, comma 3, e 48 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM recepisce e, per l'effetto, assume direttamente in relazione alle presenti norme e/o agli ulteriori elaborati costitutivi di cui al precedente art. 1.3, le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui alla disciplina normativa vigente di fonte statale e regionale così come attuate attraverso gli atti di coordinamento tecnico emanati da Regione Emilia-Romagna e, in particolare, attraverso gli Allegati I, II, III e IV della Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 922 del 28 giugno 2017 e successive modificazioni e/o integrazioni portante *"Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia"* ai sensi degli artt. 2-bis e 12 della legge regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 s.m.i.
2. (I) Ai fini di quanto previsto dal PTM e della successiva individuazione da parte del PUG, l'edificato sparso o discontinuo di cui all'art. 32 comma 3 lett. b) legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 è costituito dai raggruppamenti di edifici collocati lungo la viabilità di rango almeno comunale, con origine diversa da quella agricola, utilizzati per funzioni residenziali, produttive e di servizio, ma privi delle dotazioni minime necessarie per configurarli come territorio urbanizzato, da consolidare nella conformazione attuale in coerenza con la legge regionale 24/2017 e comunque in modo tale da garantirne la sostenibilità ambientale e territoriale, in particolare per ciò che riguarda le infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità.

Nel territorio montano, i nuclei residenziali costituiti da raggruppamenti di più edifici collocati lungo la viabilità di impianto, il cui mantenimento concorre al presidio territoriale e alla conservazione della struttura insediativa di matrice storica di carattere sparso sono considerati edificato sparso e discontinuo.

3. (P) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si assumono le ulteriori definizioni riportate in appendice.

Art. 1.9 - Articolazione e grado di cogenza delle norme del PTM

1. (P) Le presenti norme del PTM sono articolate in Parti, Titoli, Articoli e Commi.
2. (P) Ai sensi dell'art. 28 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, le norme del PTM si distinguono in disposizioni aventi efficacia di prescrizioni ovvero di indirizzi.
3. (P) Negli articoli che seguono, all'inizio di ciascun Comma, viene reso esplicito con differenti lettere maiuscole poste tra parentesi tonde se la disposizione normativa ivi contenuta costituisce una prescrizione (P) ovvero un indirizzo (I).

Art. 1.10 - Elaborati cartografici

1. (P) Ai sensi dell'art. 35, commi 5 e 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, gli elaborati cartografici del PTM contengono la puntuale rappresentazione dei sistemi e degli elementi strutturali di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, assumendo per l'effetto valore ed effetti di griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano e costituiscono il riferimento necessario per le nuove urbanizzazioni.
2. (P) Con particolare riferimento agli elementi strutturali di cui all'art. 35 comma 4, il PTM individua:

- a) nella Carta della struttura, il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovracomunale;
 - b) nella Carta degli ecosistemi e nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;
 - c) nella Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti, le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni e le situazioni di rischio naturale;
 - d) nella Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali, le situazioni di pericolosità sismica locale.
3. (P) La versione digitale degli elaborati del PTM di cui al precedente comma 1 è conforme alla corrispondente versione cartacea.

Art. 1.11 - Attuazione del PTM

1. (P) La Città metropolitana di Bologna attua le disposizioni del PTM nelle forme e attraverso gli atti e/o i dispositivi previsti dalla disciplina normativa vigente di fonte statale e regionale, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2.
2. (I) In armonia con principi e/o ai canoni della leale collaborazione, della concertazione istituzionale e della solidarietà con e tra i Comuni facenti parte del sistema metropolitano, costituiscono primari atti e/o dispositivi di attuazione del PTM:
 - a) gli Accordi territoriali di cui all'art. 58 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) il **Fondo Perequativo Metropolitano** di cui all'art. 41, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 così come regolamentato dal PTM;
 - c) gli Accordi di programma di cui all'art. 59 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - d) i **Programmi Metropolitani di Rigenerazione** di cui all'art. 5.4 delle presenti norme del PTM.
3. (I) Ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 19, comma 1, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e il Nuovo Circondario Imolese costituiscono gli ambiti sovracomunali privilegiati per la concertazione delle politiche territoriali e urbanistiche ai fini dell'attuazione del PTM attraverso gli atti e/o i dispositivi di cui al precedente comma 2.

Art. 1.12 - Collaborazione tra Comuni, Unioni e Città metropolitana ai fini della formazione dei PUG e dei Programmi metropolitani di rigenerazione

1. (P) In armonia con le disposizioni normative di fonte statale, regionale e statutaria, la Città metropolitana di Bologna collabora e fornisce supporto tecnico per la formazione degli strumenti urbanistici dei Comuni o delle Unioni di Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, incentivando anche con specifici accordi territoriali la formazione dei PUG di Unione.
2. (P) In armonia con le disposizioni normative di fonte statale, regionale e statutaria, la Città metropolitana di Bologna collabora e fornisce supporto tecnico ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la predisposizione dei progetti relativi ai **Programmi metropolitani di rigenerazione**, di cui all'art. 5.4.
3. (P) Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la Città metropolitana di Bologna rende gratuitamente disponibile il quadro conoscitivo del PTM alle Unioni di Comuni e ai Comuni.

4. (P) La Città metropolitana di Bologna provvede altresì alla predisposizione e all'aggiornamento, in relazione agli ambiti di competenza del PTM, degli elaborati cartografici sui sistemi ambientali, paesaggistici, naturali, insediativi e infrastrutturali, su aspetti fisici e morfologici del territorio, sull'utilizzazione del suolo e sullo stato della pianificazione.
5. (I) In armonia con quanto disposto dall'art. 55, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in ordine alla formazione degli Uffici di Piano, i Comuni o le Unioni che non siano in possesso delle competenze professionali richieste, possono avvalersi per la predisposizione del PUG dell'Ufficio di Piano della Città metropolitana, previa stipula di apposita convenzione.

TITOLO 2

Art. 2.1 - Adeguamento al PTM

1. (I) La Città metropolitana di Bologna promuove il tempestivo adeguamento al PTM dei piani settoriali e dei PUG delle Unioni o dei Comuni in conformità alle disposizioni normative di cui alla legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
2. (I) La Città metropolitana di Bologna promuove altresì il tempestivo adeguamento al PTM degli accordi territoriali relativi ai poli funzionali e agli ambiti produttivi attualmente in essere.
3. (P) Nelle more dell'adeguamento al PTM degli accordi territoriali di cui al precedente comma 2, i seguenti accordi territoriali rimangono pienamente validi ed efficaci:
 - Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dei Comuni di Pianoro, Loiano e Monzuno sottoscritto il 30/06/2011 dalla Provincia di Bologna e dai Comuni di Pianoro, Loiano e Monzuno;
 - Accordo Territoriale per l'ambito produttivo sovracomunale di Pontecchio (Comune Di Sasso Marconi) sottoscritto il 29/11/2007 dalla Provincia di Bologna e dal Comune di Sasso Marconi;
 - Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'associazione "Reno Galliera" fra la Provincia di Bologna e i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, sottoscritto il 15/11/2007;
 - Accordo Territoriale per l'ambito produttivo sovracomunale di Altedo-S. Pietro in Casale ed Area Ex Zuccherificio AIE fra la Città metropolitana di Bologna e i Comuni di San Pietro in Casale, Malalbergo e l'Unione Reno Galliera sottoscritto l'11/12/2019;
 - Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'associazione Terre d'acqua fra la Provincia di Bologna e i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, sottoscritto il 26/5/2005 come meglio specificato in sede di controdeduzioni al PUMS relativamente alle funzioni logistiche ammesse nell'ambito di Tavernelle;
 - Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'associazione Terre Di Pianura fra la Provincia di Bologna, l'Associazione intercomunale Terre di Pianura e i Comuni di Malalbergo, Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Molinella, sottoscritto il 14/05/2007;
 - Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell'associazione intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno tra la Provincia di Bologna e i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa e Casalecchio di Reno, sottoscritto il 29/06/2012;
 - Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'associazione "Valle dell'Idice" fra la Provincia di Bologna e i comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena, sottoscritto il 20/05/2004;

- Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese (Atto che Sostituisce l'Accordo per l'ambito produttivo Sovracomunale S. Carlo sottoscritto il 18/2/2006 e rimanda a specifici e successivi accordi le politiche relative ai Poli Funzionali) tra la Città metropolitana di Bologna, il Nuovo Circondario Imolese e i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, sottoscritto il 21/10/2015;
- Modifica all'art. 4 (limitatamente alla funzione logistica) dell'accordo territoriale per gli ambiti produttivi del Nuovo Circondario Imolese (Sottoscritto il 27/10/2014) per recepire le indicazioni del PUMS in riferimento alla grande logistica e per definire politiche territoriali dell'ambito del Fossatone tra la Città metropolitana di Bologna, il Nuovo Circondario Imolese e i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano (procedimento in corso);
- Accordo Territoriale per la parte dell'ambito produttivo sovracomunale consolidato Porretta-Silla riguardante il Comune di Castel di Casio sottoscritto il 30/6/2010;
- Accordo Territoriale per l'ambito produttivo sovracomunale del Martignone, sottoscritto il 20/04/2006 dalla Provincia di Bologna e dai Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia;
- Accordo Territoriale per il Polo Funzionale Aeroporto fra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e SAB Aeroporto di Bologna S.p.A. sottoscritto il 15/07/2008;
- Accordo Territoriale attuativo per la decarbonizzazione dell'aeroporto Marconi per la definizione degli interventi di compensazione ambientale relativi alla prescrizione A.1 del Decreto di VIA del 25 febbraio 2013 inerente il Piano di Sviluppo Aeroportuale – Masterplan 2009-2023 e per l'attuazione di quanto previsto dal Progetto Europeo "D-Air" sottoscritto il 24/06/2015 tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna, i Comuni di Bologna e Calderara di Reno, SAB-Aeroporto di Bologna, TPER e SRM;
- Integrazioni all'accordo Territoriale Attuativo per la decarbonizzazione dell'aeroporto Marconi "D-Air": Sostituzione dell'Art. 2 e delle Azioni 1 e 2 dell'Art. 3 (e relativi allegati) dell'AT D-Air 2015 tra la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna, i Comuni di Bologna e Calderara di Reno, AdB Aeroporto di Bologna, sottoscritto il 22/01/2020;
- Accordo Territoriale relativo agli assetti territoriali, urbanistici e infrastrutturali del polo funzionale del "CAAB" fra la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castenaso e Granarolo dell'Emilia, sottoscritto il 9/07/2008;
- Accordo Territoriale per il polo funzionale "CENTERGROSS" fra la Provincia di Bologna, i Comuni di Argelato, Bentivoglio e Castel Maggiore, sottoscritto il 23/04/2014;
- Accordo Territoriale per il potenziamento del quartiere fieristico tra la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e Fiere Internazionali di Bologna sottoscritto il 25/01/2002;
- Accordo Territoriale per il nuovo polo funzionale "N21a Multisala" di Imola tra la Provincia di Bologna, il Nuovo Circondario Imolese e il Comune di Imola sottoscritto il 4/06/2009;
- Accordo Territoriale S.Orsola-Malpighi tra Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Regione Emilia Romagna, sottoscritto il 15/10/2002;

- Accordo Territoriale relativo agli assetti territoriali, urbanistici, infrastrutturali della nuova stazione ferroviaria di Bologna fra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna e Rete Ferroviaria Italiana SpA, sottoscritto il 18/07/2006;
 - Accordo Territoriale relativo allo sviluppo edilizio dell'ateneo nell'area CNR-NAVILE tra Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sottoscritto l'8/05/2006;
 - Accordo Territoriale per il polo funzionale "Zona B" fra la Provincia di Bologna, i Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa e l'Unione dei Comuni Valle del Samoggia, sottoscritto il 5/10/2010 e modificato l'8/3/2012.
4. (P) Si dà atto che sono in corso di svolgimento i percorsi relativi alla conclusione e/o alla modifica dei seguenti Accordi territoriali, coerenti con le strategie del presente PTM:
- Accordo Territoriale per il polo funzionale Interporto fra la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna, l'Unione Reno Galliera ed i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore e San Giorgio di Piano, e Interporto Bologna S.p.a.;
 - Modifica all'articolo 4 dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dell'Unione Terre di Pianura sottoscritto il 14/05/2007 per: la declinazione delle politiche del PUMS e PTM sulla logistica di grandi dimensioni maggiori di 10.000 mq di SF nell' "Hub Metropolitano" di Altedo (San Pietro in Casale, Bentivoglio e Malalbergo); l'inserimento dell'art. 4 bis per la condivisione di una proposta di insediamento di un Polo Logistico di grandi dimensioni ad Altedo nel Comune di Malalbergo fra la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Malalbergo, il Comune di Baricella, il Comune di Budrio, il Comune di Granarolo dell'Emilia, il Comune di Minerbio, il Comune di Molinella e l'Unione Reno Galliera.
 - Accordo territoriale per la ridefinizione del polo funzionale "multisala" in polo funzionale "Selice - A 14" fra la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Imola ai sensi dell'art. 58 l.r. 24/2017 e dell'art. 9.5 e 9.1 del vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
 - Accordo Territoriale per la condivisione di un nuovo Polo Funzionale Commerciale Metropolitano nel Comune di Anzola dell'Emilia, identificato come "Centro Servizi Lavino" (ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.24/2017, dell'art. 9.5 comma 4 lett. a del PTCP e art. 4.3 comma 4 del PTM assunto)
5. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTM, le azioni e/o le attività e/o gli interventi di attuazione degli accordi territoriali di cui al precedente comma 3 sono comunque subordinati al rispetto dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale stabilite dalle presenti norme.

Art 2.2 – Salvaguardia

1. (P) Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e, per l'effetto, attivabile e/o realizzabile a sensi della medesima disposizione di fonte legislativa, incluso il rilascio e/o la formazione dei titoli abilitativi edilizi relativi alle previsioni dei piani vigenti soggette a intervento diretto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio metropolitano del PTM, sono sospese tutte le determinazioni in merito:

- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del PTM così come adottato e/o risultino incompatibili con gli indirizzi del medesimo PTM così come parimenti adottato e/o comunque tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - b) all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistica che contengano previsioni contrastanti con quanto disposto dal PTM così come adottato.
2. Tutti gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il cui procedimento di approvazione sia stato avviato successivamente alla data di adozione del PTM sono tenuti a concorrere alla formazione del fondo perequativo metropolitano ai sensi di quanto previsto all'art. 5.3.
 3. (P) Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, salve differenti disposizioni normative, le misure di salvaguardia di cui al precedente comma 1 operano fino alla data di entrata in vigore del PTM e comunque per non oltre cinque anni se il PTM, entro un anno dall'adozione, è trasmesso al Comitato Urbanistico Regionale (di seguito, denominato "CUR") ai fini della formulazione del parere motivato di relativa competenza.

PARTE SECONDA

SFIDE RIFERITE ALLE COMPONENTI TERRITORIALI

SFIDA 1 - Tutelare il suolo

Art. 1.1 - Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale

1. (P) In armonia con i principi, le finalità e gli obiettivi di cui al precedente Titolo 1 della Parte generale delle presenti norme, nel rispetto delle disposizioni normative di fonte statale e regionale a tal fine applicabili e in conformità ai contenuti del PTPR nonché degli altri piani, generali e/o settoriali, così come vigenti, il PTM articola il territorio rurale in **ecosistemi**, individuati quali elementi organici sotto il profilo strutturale e funzionale, che forniscono servizi essenziali per il territorio e la salute umana, assicurando la salvaguardia delle risorse e il miglioramento della qualità di vita della Comunità metropolitana.
2. (P) Il PTM individua gli **ecosistemi agricoli**, caratterizzati da processi naturali definiti, controllati e modificati con continuità dall'azione dell'uomo, articolandoli in:
 - a) ecosistema agricolo della collina/montagna (art. 1.3);
 - b) ecosistema agricolo della pianura (art. 1.4).
3. (P) Il PTM individua altresì gli **ecosistemi naturali**, caratterizzati da processi prevalentemente non antropici, articolandoli in:
 - a) ecosistema delle acque correnti (art. 1.5);
 - b) ecosistema delle acque ferme (art. 1.6);
 - c) ecosistema forestale (art. 1.7);
 - d) ecosistema arbustivo (art. 1.8);
 - e) ecosistema calanchivo (art. 1.9).
4. (P) Il PTM definisce la disciplina relativa agli ecosistemi naturali e agricoli secondo l'articolazione funzionale di cui ai precedenti commi 2 e 3, assumendo le conoscenze fornite dalle discipline specifiche relative ai processi naturali intercorrenti tra le componenti biotiche e quelle abiotiche dell'ecosistema stesso, le interazioni antropiche che storicamente e attualmente ne hanno condizionato e ne condizionano l'evoluzione e i caratteri, le disposizioni e/o le misure di protezione e valorizzazione previste dai piani, generali e/o settoriali, relativi alle funzioni stesse. Gli ecosistemi elencati si interrelano, in diversa misura, con l'**ecosistema delle acque sotterranee**, che concorrono all'approvvigionamento idropotabile e all'adattamento al cambiamento climatico, le cui funzioni ed esistenza vengono tutelate dalle disposizioni predisposte per gli ecosistemi "di superficie.
5. (P) Tutti gli ecosistemi di cui ai successivi articoli costituiscono elementi della **componente strutturale** del PTM, in attuazione delle previsioni normative di cui alle lettere e), f), g), h) del comma 6 dell'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, formando altresì parte integrante e sostanziale della

griglia degli elementi strutturali di cui all'art. 35, comma 4, commi 4 e 5, della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

6. (P) Le rappresentazioni cartografiche degli ecosistemi di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono contenute nella Carta degli ecosistemi, nonché nel Quadro conoscitivo diagnostico del PTM, periodicamente aggiornato dalla Città metropolitana, assumendo le individuazioni e/o le ricognizioni effettuate dai soggetti statali o regionali titolari delle corrispondenti funzioni, segnatamente attraverso i relativi piani e/o strumenti, generali e/o settoriali, nel rispetto del principio di competenza di cui all'art. 24 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
7. (I) I PUG assumono la disciplina del territorio rurale così come definita dal PTM, segnatamente in relazione all'articolazione del territorio in ecosistemi naturali e agricoli, quale riferimento necessario ai fini della definizione della propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, individuando le corrispondenti aree sulla base del relativo Quadro conoscitivo e declinando la disciplina di competenza comunale in armonia con gli indirizzi e le prescrizioni di cui alle presenti norme del PTM.
8. (I) La Città metropolitana promuove forme e modalità di gestione degli ecosistemi che ne salvaguardino, unitamente e /o comunque con il coinvolgimento dei Comuni e/o delle Unioni, l'esistenza e le funzioni anche rispetto alle reciproche interazioni con le attività antropiche. A tal fine, la Città metropolitana definisce apposite **Linee guida relative alla "Pianificazione per ecosistemi"** in attuazione delle presenti norme del PTM che, in coerenza con l'art. 1, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 che attribuisce al governo del territorio il perseguimento di obiettivi plurimi, forniscono per ogni ecosistema un quadro di sintesi:
 - a) delle leggi e strumenti settoriali che perseguono, per loro specifica competenza, obiettivi di tutela di beni pubblici ambientali e paesaggistici, concorrendo a regolamentare i processi di uso e trasformazione del suolo dei singoli ecosistemi,
 - b) delle politiche di gestione del territorio funzionali al mantenimento dei servizi ecosistemici, concorrenti al governo del territorio nei suoi molteplici aspetti,
 - c) degli approfondimenti conoscitivi e programmatici derivanti dalle suddette politiche che supportano le preclusioni o limitazioni alle trasformazioni urbane, di competenza del PTM, operate dalle presenti norme.
9. (P) Il PTM detta la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie relative al territorio rurale esclusivamente in riferimento alle tematiche e agli oggetti di propria competenza ai sensi dell'art. 24 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, non applicandosi per l'effetto le norme del PTM di cui alla presente Parte Seconda:
 - a) agli edifici compresi negli elenchi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 42/2004 e a quelli che presentano un particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, spettando per questi ultimi ai PUG la relativa individuazione e la definizione della corrispondente disciplina ai sensi dell'art. 32, comma 8, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) all'edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato e alle relative aree di pertinenza e di completamento di cui all'art. 36, comma 4, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - c) alle aree ricadenti all'interno del Territorio urbanizzato di cui all'art. 32 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, come perimetrato dal PUG.
10. (I) Nelle seguenti disposizioni della presente Parte Seconda delle norme del PTM sono indicati ulteriori elementi e/o manufatti da conservare, in quanto correlati a sistemazioni storiche che caratterizzano gli ecosistemi. Con riferimento a questi elementi, i PUG prevedono le più opportune forme e modalità di tutela e protezione dei medesimi elementi e/o dei manufatti, oltre che dei contesti in cui sono collocati,

così da assicurare che le nuove urbanizzazioni non determinino impatti negativi sui predetti elementi e/o manufatti, oltre che sul relativo contesto, né interferenze visive.

11. (P) Le aree protette rappresentate nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo comprendono i Parchi, le Riserve naturali regionali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, i Siti natura 2000 (SIC/ZSC - Siti di Importanza Comunitaria o Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale per l'Avifauna) e le Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE). Nelle predette aree si applicano le previsioni del corrispondente piano territoriale o piano di gestione così come vigente.
12. (P) L'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di *energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica* è contenuta nella DAL 51/2011, con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia elettrica da biomasse provenienti da attività agricola, concorrendo così a integrare il reddito in ambito agricolo, e contemporaneamente di salvaguardare aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio. L'ampliamento e nuovi impianti sono subordinati a PRA (dGR 623/2019). L'individuazione delle aree idonee agli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della *fonte energetica solare fotovoltaica* è contenuta nella DAL 28/2010.
13. (P) Ferma restando l'applicazione delle discipline normative settoriali, qualsiasi intervento non connesso con l'attività agricola, anche di piccola dimensione (aree di servizio, impianti di trattamento o stoccaggio dei rifiuti e impianti per la produzione di energia non rientranti fra quelli indicati al comma 12) deve essere realizzato in piena contiguità con il territorio urbanizzato.
14. (P) Agli interventi e alle trasformazioni relative agli ecosistemi naturali e agricoli si applicano gli ulteriori indirizzi e prescrizioni del PTM in merito a:
 - a) rischio sismico;
 - b) tutela dei versanti e rischio Idrogeologico;
 - c) rischio idraulico;
 - d) attività estrattive;
 - e) rifiuti;
 - f) energia;
 - g) tutela delle acque sotterranee (Allegato 1 delle presenti Norme);
 - h) Percorsi ciclabili e itinerari escursionistici, come disciplinati all'art. 4.6
15. (P) Nelle aree interessate da *interventi strutturali*, intesi come interventi comportanti opere o modifiche morfologiche dei terreni previste dal PSAI e finalizzate alla conformazione di un assetto idraulico che assicuri la riduzione della pericolosità idraulica e idrogeologica, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso PSAI.

Art. 1.2 – Ecosistemi agricoli

Definizione, individuazione e funzioni

1. (I) Gli **ecosistemi agricoli** comprendono i terreni interessati da colture agricole, i terreni con coperture erbacee e i terreni temporaneamente incolti, fornendo i seguenti servizi ecosistemici essenziali:
 - a) *servizi di supporto alla vita*, in particolare attraverso: la conservazione delle funzioni del suolo; la produzione di biomassa; lo stoccaggio, la filtrazione e la trasformazione di nutrienti e acqua; la fornitura di materie prime; lo stoccaggio di carbonio; la sussistenza dell'ambiente fisico e culturale per le attività umane e come sede del patrimonio geologico e archeologico; il mantenimento della biodiversità agricola;
 - b) *servizi di approvvigionamento*, in particolare attraverso la produzione alimentare;

- c) *servizi culturali*, in particolare attraverso l'attrattività connessa alle identità dei luoghi, sia per la produzione enogastronomica sia per la formazione dei paesaggi agrari.

Obiettivi generali

- 2. (I) Nel rispetto del regime delle competenze del PTM in riferimento alla disciplina del territorio rurale, in recepimento della disciplina normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il PTM assume i seguenti obiettivi preordinati ad assicurare i servizi ecosistemici essenziali forniti dagli **ecosistemi agricoli**:
 - a) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee da fenomeni di degrado, quali erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e smottamenti indotti da attività antropiche e/o processi naturali;
 - b) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee dal consumo indotto da fenomeni di impermeabilizzazione connessi alle urbanizzazioni e/o alla dispersione insediativa, dando concreta attuazione all'obiettivo della riduzione del consumo di suolo;
 - c) la protezione dei caratteri identitari dei diversi territori, degli ambiti di valore naturalistico e degli aspetti costituenti testimonianza delle diverse culture agricole;
 - d) l'implementazione della sicurezza alimentare, attraverso la promozione di una economia agricola coerente con i caratteri del tessuto socio-economico delle diverse realtà locali, della competitività e della multifunzionalità nonché in grado di rapportarsi ai cambiamenti climatici e alla relativa incidenza sulla produzione agricola e sulla salvaguardia della catena alimentare.
- 3. (I) Il PTM persegue gli obiettivi di cui al precedente comma 2 attraverso:
 - a) strategie urbanistiche con cui sono definite le condizioni per il tramite delle quali l'esercizio dell'attività agricola concorre alla soddisfazione delle finalità di conservazione delle risorse ambientali, limitando di conseguenza gli usi non agricoli ammissibili in territorio rurale, tutti comunque sempre subordinati al rispetto della duplice e cumulativa condizione di determinare un ridotto consumo di suolo e di non interferire con i caratteri di vulnerabilità ambientale e con le correlative situazioni di rischio;
 - b) regole edilizie mirate a rispondere alle esigenze delle aziende agricole situate all'interno dei centri aziendali, senza al contempo indurre fenomeni di dispersione insediativa;
 - c) regolamentazione delle altre attività così come legittimamente esistenti, nel rispetto dei limiti preordinati a ridurre la dispersione insediativa e a salvaguardare le risorse ambientali e la produzione agricola.

Disposizioni inerenti agli edifici non aventi valore storico-artistico o testimoniale

- 4. (I) L'individuazione degli edifici che presentano un particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, e la definizione della relativa disciplina spettano al PUG nel rispetto dell'art. 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dei contenuti del PUMS relativamente agli interventi di recupero nel territorio rurale. In particolare, gli interventi di riuso relativi a detti edifici, comportanti un incremento del numero di alloggi superiore a due, sono ammissibili esclusivamente:
 - a) se riguardano edifici di grandi dimensioni, quali palazzi e ville storiche, e comunque con il limite di due alloggi per piano;
 - b) se compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche storiche sia riferite al singolo edificio, sia riferite all'assetto complessivo delle corti o del nucleo storico rurale;

c) se sussiste la dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità, secondo quanto previsto al successivo comma 8.

4bis (P) Per gli edifici esistenti non aventi valore storico artistico o storico testimoniale, valgono le disposizioni dei commi successivi, riguardanti i mutamenti dell'uso e gli interventi ammessi.

5. (P) Per gli **edifici non connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 380/2001, oltre alla conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM, sono ammessi i seguenti usi:

- a) negli edifici **con originaria funzione abitativa**, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per l'insediamento di funzioni complementari alla residenza, quali studi professionali *et similia*, artigianato di servizio alla persona, attività ricettive, esercizi pubblici, attività culturali e ricreative, residenza rurale, agriturismo, foresteria per lavoratori stagionali di aziende agricole, in quest'ultimo caso solamente nell'ecosistema agricolo della pianura. E' ammessa la conservazione dell'uso residenziale, con possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
- b) negli **edifici di tipologia specifica**, quali edifici religiosi, edifici per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o per servizi di uso pubblico, nonché edifici per attività ricreative, è ammessa esclusivamente la conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM;
- c) negli **edifici di tipologia produttiva**, quali artigianato di servizio e artigianato produttivo, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo, attività agrituristiche (nei limiti fissati dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009), ricovero animali non destinati all'alimentazione, ambulatori veterinari nonché per usi temporanei per attività culturali/di tempo libero ai sensi dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
- d) negli edifici destinati al ricovero ed esercizio delle macchine agricole, nonché nelle serre industriali, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo aziendale o interaziendale.
- e) negli **edifici esistenti adibiti ad attività di gestione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari** (quali *cantine sociali, caseifici e simili*) collegate all'economia agricola del territorio, ma non gestiti da aziende agricole, è ammesso esclusivamente il mantenimento dell'uso anche con limitate possibilità di ampliamento, fermo restando che deve essere in ogni caso dimostrata la sostenibilità dell'intervento, considerando in particolare l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai nuovi carichi attesi nonché l'inserimento paesaggistico.

6. (P) Negli **edifici connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 380/2001, nei casi di riuso, sono ammessi i seguenti usi:

- c) per gli **edifici con originaria funzione abitativa**, sono ammessi servizi accessori alla residenza, funzioni complementari alla residenza - quali studi professionali, laboratori artigianali *et similia* -, attività ricettive e pubblici esercizi. E' ammessa la conservazione dell'uso residenziale, ferma restando la possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
- d) per i **fabbricati agricoli produttivi** sono ammessi: servizi per attività agricole, quali ricovero di prodotti e strumenti agricoli, esercitate da soggetti non imprenditori agricoli; ricovero macchine di contoterzisti; ricovero animali non destinati all'alimentazione; ambulatori veterinari e servizi accessori alla residenza;
- e) per gli **edifici di uso promiscuo** (residenziale e per servizi agricoli), sono ammessi gli stessi usi consentiti alle lettere a) e b).

7. (P) In tutti gli edifici sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) gli interventi che comportano variazioni della sagoma devono generare un miglioramento sotto il profilo dell'inserimento nel contesto, essendo comunque preclusa la realizzazione di interventi che introducano alterazioni o che interferiscano visivamente con gli elementi di interesse storico individuati dal PUG;
 - b) gli interventi comportanti modificazioni dell'uso, ai sensi dei commi 5 e 6, sono subordinati all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La verifica è effettuata in base e ai sensi del comma 8.
 - c) Sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
8. (I) Il Quadro Conoscitivo del PUG contiene la ricognizione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, la quantificazione di massima degli alloggi esistenti nonché la stima del numero di alloggi potenzialmente realizzabili attraverso interventi di riuso, anche in relazione all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG, sulla base di quanto contenuto nel relativo Quadro Conoscitivo, può stabilire ulteriori limitazioni al riuso ai fini residenziali rispetto a quelli definiti dal presente articolo delle norme del PTM, qualora l'incremento potenziale risulti non coerente con l'obiettivo del contrasto alla dispersione insediativa.
9. (P) Per gli edifici collabenti, crollati o demoliti sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, compresa la ricostruzione, purché sussistano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare. Il PUG può comunque consentire la ricostruzione dei ruderi degli edifici di interesse storico.
10. (P) Il Quadro conoscitivo del PUG individua gli edifici non più funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi gli edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, per i quali, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
11. (P) Nelle aree protette così come individuate nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, le disposizioni dei relativi piani settoriali e/o di gestione così come vigenti prevalgono su quelle del presente articolo, limitatamente agli aspetti trattati in detti piani.

12. Eliminato

Disposizioni inerenti agli interventi funzionali all'attività agricola

13. (I) In armonia con i principi di cui al precedente art. 1.1 della presente Parte Seconda delle norme del PTM e in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dall'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019, i PUG disciplinano gli interventi funzionali all'attività agricola nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo. In particolare, in riferimento alle differenti tipologie di edifici di cui ai successivi seguenti, i PUG:

- a) articolano l'applicazione dell'Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) in rapporto alle diverse funzioni ivi ammesse, secondo le esigenze specifiche del territorio, senza superare l'Uf massimo previsto nel presente articolo nonché le soglie dimensionali per gli interventi da assoggettare a PRA, potendo comunque individuare soglie inferiori rispetto a quelle indicate al successivo comma 15;
 - b) specificano i requisiti riguardanti i parametri edilizi e la sistemazione delle aree pertinenziali in funzione della qualità edilizia, ambientale e paesaggistica dell'insediamento rurale in rapporto al contesto in cui è inserito.
14. (P) In riferimento agli **edifici con originaria funzione abitativa** o di uso promiscuo per l'imprenditore agricolo e i relativi familiari:
- a) è confermata la Superficie Utile (SU) residenziale sussistente in azienda;
 - b) in caso di SU residenziale inferiore a 200 mq, è consentito l'aumento fino alla concorrenza della detta soglia, attraverso interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - c) in difetto di SU residenziale, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini residenziali di parte dell'edificio di servizio agricolo di tipologia tradizionale, solamente a favore del giovane agricoltore (meno di 40 anni) e fino a un massimo di 100 mq di SU;
 - d) sono ammessi gli interventi indicati al comma 9;
 - e) relativamente agli edifici collabenti, crollati o demoliti, sono ammessi gli interventi indicati al precedente comma 7;
 - f) la SA è ricompresa all'interno degli edifici esistenti.
15. (P) In riferimento ai **fabbricati agricoli produttivi**:
- a) la realizzazione di un nuovo fabbricato è sempre subordinata a PRA nei casi indicati al punto 3.1.1 dell'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623/2019;
 - b) negli edifici destinati alle funzioni di cui alla i) del comma 16, sono subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 400 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 200 mq;
 - c) negli edifici destinati alle funzioni di cui ai punti ii, iii, iv, v, vii, x, del comma 16, sono subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 100 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 50 mq.
16. In riferimento ai **fabbricati agricoli produttivi** sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, funzionali all'attività agricola, nel rispetto delle seguenti limitazioni riferite alle tipologie di fabbricati. Gli indici sono da intendersi comprensivi delle superfici esistenti:
- i. **Fabbricati per la conservazione dei prodotti agricoli e fabbricati per la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento.**
 - a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
 - b) interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 100 mq di SU/ha di SAU. La costruzione del nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di

trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf, la SU di tali manufatti leggeri viene computata al 50%.

Fabbricati destinati all'allevamento e al ricovero degli animali (punti ii, iii)

ii. Allevamenti aziendali

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
- b) interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di un nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 110 mq di SU/ha di SAU. Nella SU sono ricompresi i manufatti per il ricovero di animali di consumo familiare nonché i manufatti per la custodia degli animali d'affezione. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso, fatte salve le distanze richieste dalle prescrizioni igienico sanitarie, ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

iii. Allevamenti non aziendali (intensivi)

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
- b) interventi di ampliamento dell'edificio per soddisfare l'obiettivo del benessere animale, senza aumento del carico di animali allevato e in conformità alle previsioni del Regolamento di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 15 dicembre 2017, n. 3.

Fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (punti iv, v, vi)

iv. Edifici frigo per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, essiccatoi, strutture per la commercializzazione dei prodotti

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
- b) interventi di *nuova costruzione*, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU della coltura specializzata. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf la SU per i manufatti leggeri è computata al 50%.

v. Cantine vinicole:

- a) interventi di *qualificazione edilizia* di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di *ristrutturazione urbanistica* di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
- b) interventi di *nuova costruzione*, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU di vigneto. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

vi. Impianti per la produzione di energia elettrica da combustione diretta di biomasse: la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti è ammessa ed è sempre subordinata a PRA;

la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti non è consentita nei siti considerati come non idonei in conformità alla delib. della Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011.

- vii. **Fabbricati destinati alla protezione delle piante, come serre fisse aziendali (per colture vegetali correlate allo sfruttamento del terreno agricolo dell'azienda)**
- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
 - b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento di fabbricato esistente o costruzione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 0,25 mq di SU/mq di SAU. La costruzione di nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. È consentita l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di aziende florovivaistiche entro il limite di 500 mq, qualora si svolga in strutture precarie e amovibili ai sensi dell'art. 28 della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013.
- viii. **Attività agrituristiche:** realizzabili in edifici aziendali esistenti, nei limiti stabiliti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009.
- ix. **Foresterie per lavoratori stagionali e locali a uso ufficio dell'azienda agricola** realizzabili in edifici aziendali esistenti attraverso interventi di *qualificazione edilizia* ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
- x. **Fabbricati di servizio per apicoltura (nelle aziende apistiche disciplinate dalla legge regionale Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n. 2 e dalla legge regionale Emilia-Romagna 24 dicembre 2004, n. 313):**
- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) interventi di nuova costruzione, attraverso l'ampliamento del fabbricato esistente o la costruzione di nuovo fabbricato, con SU non maggiore di 70 mq/100 arnie con un numero minimo pari a quello necessario per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo.

Art. 1.3 - Ecosistema agricolo della montagna/collina

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo si riferiscono all'ecosistema agricolo della montagna/collina così come individuato nella Carta degli ecosistemi. L'ecosistema agricolo della montagna/collina, che insieme agli altri ecosistemi - forestale e arbustivo - dà luogo al "*mosaico di paesaggi*" dell'Appennino bolognese, è costituito da aree agricole che, in relazione alle diversità dei suoli, delle altimetrie e delle morfologie, presentano una successione di assetti colturali che riguardano sia seminativi, vigneti e frutteti sia prati permanenti, praterie e pascoli. In questi contesti, la disciplina urbanistica ed edilizia si articola tenendo conto delle differenze indotte dalla presenza di significativi serbatoi di biodiversità, quali le *aree protette*, oggetto di tutele parallele e specifiche in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale e ai contenuti del PTPR e degli altri strumenti pianificatori, generali e/o settoriali, attuativi delle stesse, e dalla diversificazione fisiografica e idrogeologica tra i fondivalle e le aree montane/collinari intravallive.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, **le nuove urbanizzazioni** sono assoggettate alle seguenti limitazioni:
 - a) non sono ammesse nelle *aree protette* e nelle *zone di tutela naturalistica* non incluse nelle aree protette;

- b) non possono interessare le *aree di ricarica di tipo A* di ricarica diretta degli acquiferi;
 - c) sono ammissibili nelle *zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura* non ricadenti nelle aree di tipo A, previa verifica dell'impatto ambientale e paesaggistico e solamente laddove risulti impossibile individuare alternative localizzative.
3. (P) In virtù del valore ambientale delle aree agricole residue e delle aree aperte non impermeabilizzate che consentono la ricarica delle falde acquifere sotterranee nonché del valore paesaggistico della fascia territoriale pedecollinare interessata dalle acque sotterranee che costituisce la prima quinta collinare sulla pianura, nelle *zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura* ricadenti nelle *aree montano-collinari intervallive* non sono consentite nuove urbanizzazioni, a eccezione dei casi per i quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, previa verifica del relativo impatto ambientale e paesaggistico. In ogni caso, il nuovo insediamento non può mai interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati lungo la Via Emilia, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della direttrice della Via Emilia avuto riguardo al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.
4. (P) La realizzazione di nuovi insediamenti che interessino le aree di "*Concentrazione di materiali archeologici*" è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

Ulteriori Disposizioni

5. (P) Le **aree verdi e per il tempo libero** sono assoggettate alle seguenti previsioni:
- a) nei *terrazzi alluvionali*, non possono comportare significative impermeabilizzazioni né interventi o modalità di gestione costituenti "Centri di pericolo" per le acque sotterranee né comportare la sostituzione di colture agricole di pregio e/o determinare condizionamenti all'attività agricola delle aree adiacenti;
 - b) nelle *aree montano-collinari intervallive*, non possono comportare interventi di impermeabilizzazione né modalità di gestione comportanti azioni potenzialmente inquinanti né comportare la sostituzione di colture agricole di pregio e/o determinare condizionamenti all'attività agricola delle aree adiacenti.
6. (P) Nel *sistema di crinale*, unitamente alla conservazione degli spazi aperti, sono tutelati e conservati i manufatti connessi alla cultura agropastorale locale come lavatoi, pavimentazioni, sentieri, mulini e casoni per le castagne, elementi di confine in muri a secco o siepi, immagini votive *et similia*, in quanto aventi valore storico e culturale.
7. (P) I *crinali significativi* sono assunti dal PTM quali elementi di configurazione del territorio. Il PUG e il Regolamento edilizio, secondo il regime delle rispettive competenze, dettano disposizioni volte alla salvaguardia dei crinali storicamente liberi da insediamenti o da strutture edilizie, sul crinale o sui versanti adiacenti, al fine di non alterarne la visuale.
8. (P) In presenza di terreni agro-forestali con superficie superiore a 1 ha di proprietà di soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo che ne assicurano la gestione, è consentito l'ampliamento una tantum di superfici accessorie per servizi agro-silvo-pastorali con superficie fino a 20 mq, attraverso l'utilizzo di strutture leggere compatibili con il contesto paesaggistico.

Art. 1.4 - Ecosistema agricolo della pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'ecosistema agricolo della pianura è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle *aree agricole della pianura alluvionale* e alle *aree agricole delle bonifiche*.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle *aree agricole della pianura alluvionale*

2. (P) Nel rispetto delle previsioni delle PTPR e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 5.2 delle presenti norme del PTM non sono ammesse:
 - a) nelle aree protette, nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree protette e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
 - b) eliminato
 - c) nei *contesti di valore archeologico*, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le *zone di tutela della struttura centuriata*, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.
3. (P) Nel caso di centri abitati ubicati all'interno di *zone di tutela della struttura centuriata* nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a tal fine coinvolti.
4. (P) La realizzazione di nuovi insediamenti che interessino le aree di "*Concentrazione di materiali archeologici*" è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
5. (P) Le nuove urbanizzazioni nelle *Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura* ubicate nella pianura alluvionale sono subordinate al mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'insediamento ricadente nell'area di ricarica, in caso di insediamenti produttivi, e non inferiore al 35%, in caso di insediamenti residenziali/terziari.
6. (P) Lungo la direttrice della Via Emilia i nuovi insediamenti non possono interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della medesima direttrice della Via Emilia in relazione al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.
7. (P) I nuovi insediamenti non possono interessare *varchi e discontinuità* individuati nella Carta delle reti ecologiche della fruizione e del turismo.
8. Eliminato

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole delle bonifiche

9. (P) Nel rispetto delle previsioni delle PTPR e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 5.2 delle presenti norme del PTM non sono ammesse:
 - a) nelle *aree protette* e nelle *zone di tutela naturalistica* non incluse nelle aree protette;
 - b) nelle *zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura*, in quanto tali aree svolgono funzioni di interesse pubblico per l'incremento della biodiversità in pianura;
10. Eliminato

Ulteriori disposizioni

11. (P) Le **attività per il tempo libero** quali laghetti per la pesca, attività sportive *et similia*, non devono prevedere ulteriori impermeabilizzazioni né comportare e/o determinare condizionamenti all'attività agricola. La fruizione degli spazi di interesse naturalistico (quali *aree protette*, *zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura*) deve essere sempre esercitata nel rispetto degli obiettivi di conservazione e di ripristino della biodiversità.

Art. 1.5 - Ecosistema delle acque correnti

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'**ecosistema delle acque correnti** è il reticolo idraulico costituito dai corsi d'acqua naturali e dal sistema dei canali di bonifica ad essi interconnesso e ricomprende il complesso delle aree nelle quali si esplica la funzionalità idraulica sia in superficie sia in profondità.
2. (I) L'**ecosistema delle acque correnti** fornisce i seguenti servizi ecosistemici essenziali:
 - a) *servizi di supporto alla vita* attraverso la conservazione, l'implementazione e la trasmissione della biodiversità e degli habitat per la fauna;
 - b) *servizi di regolazione* del clima, del regime idrologico e dell'inquinamento attraverso processi autodepurativi;
 - c) *servizi di approvvigionamento* attraverso la fornitura di acqua e di alimenti, il concorso alla produzione alimentare tramite l'apporto irriguo e il contributo alla produzione di energia elettrica mediante lo stoccaggio in invasi;
 - d) *servizi culturali* attraverso la sussistenza di elementi di identità paesaggistica e di attività fruibili per il tempo libero.

Obiettivi generali

3. (I) Nel rispetto del regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in recepimento della disciplina normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il PTM assume i seguenti obiettivi preordinati ad assicurare al territorio metropolitano i servizi ecosistemici essenziali forniti dall'**ecosistema delle acque correnti**:
 - a) mantenimento e raggiungimento dello stato ambientale di "buono" dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - b) mantenimento e ripristino dei caratteri di biodiversità e paesaggistici dell'ecosistema;
 - c) riduzione del rischio idraulico e salvaguardia della funzionalità idraulica anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici.

4. (P) In armonia con gli obiettivi indicati al precedente comma 3 e nel rispetto dei limiti di competenza, il PTM detta disposizioni specifiche relativamente alle singole componenti dell'ecosistema delle acque correnti così come di seguito indicate:
 - a) Alveo;
 - b) Fasce perifluviali di collina/montagna e conoidi;
 - c) Fasce perifluviali di pianura.

Art. 1.6 - Alveo

Definizione e individuazione

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti del presente articolo si riferiscono agli alvei, al reticolo idrografico e ai canali di bonifica rappresentati nella Carta degli ecosistemi. Gli alvei comprendono, anche in riferimento a quanto non puntualmente rappresentato nelle Carte del PTM, le porzioni di terreno ai lati dell'asse del corso d'acqua, così come cartograficamente individuato, a distanza planimetrica sia a destra sia a sinistra del medesimo asse non inferiore a 20 m per il reticolo principale, a 15 m per quello secondario, a 10 per quello minore e a 5 m per quello minuto di bonifica.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e del PSAI e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse negli alvei di cui al precedente comma 1 nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 5.2.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

3. (P) Non sono altresì ammessi negli alvei di cui al precedente comma 1:
 - a) interventi che comportino modifiche morfologiche, idrauliche o inquinamento delle acque;
 - b) l'impianto di nuove colture erbacee non permanenti e il taglio o la piantumazione di alberi e/o cespugli, se non autorizzati in conformità alle forme e alle modalità previste dalle disposizioni normative vigenti;
 - c) campeggi e/o complessi ricettivi all'aperto;
 - d) smaltimento e recupero di rifiuti e deposito temporaneo di rifiuti;
 - e) ogni nuovo manufatto non costituente opera di regimazione idraulica.
4. (P) Per tutti i manufatti e/o impianti non costituenti opere di regimazione idraulica e per gli edifici ivi insistenti, da considerare per ciò solo obiettivamente esposti a elevato rischio idraulico in quanto ricadenti in alveo e non compatibili con la funzionalità idraulica dell'alveo stesso, non sono ammessi interventi, se non la relativa rimozione. Sono ammessi interventi di conservazione relativamente ai manufatti di valore storico-artistico o storico-testimoniale congruenti con la funzionalità idraulica. Non sono comunque mai consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso comportanti un incremento del carico antropico.
5. (P) In riferimento agli alvei di cui al precedente comma 1 si rinvia espressamente alle disposizioni del PTPR (in particolare, al relativo art. 18) e del PSAI (in particolare, al relativo art. 15) così come direttamente applicabili.

Art. 1.7 - Fasce periglufiali di collina e montagna

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono alle *fasce periglufiali di montagna, collina e pedecollina/pianura*, ubicate nei terrazzi alluvionali e nelle conoidi della pedecollina/alta pianura, così come rappresentate nella Carta degli ecosistemi. Tali fasce comprendono:
 - a) ambiti di tutela paesaggistica individuati dal PTPR;
 - b) fasce di pertinenza del PAI (ivi individuate graficamente o, se non individuate, comunque con la prescrizione normativa della distanza minima dal limite del reticolo di: 30 m per il reticolo principale, 20 m per quello secondario, 10 per quello minore, 5 m per quello minuto di bonifica), contenenti le *aree ad alta probabilità di inondazione* e le *aree esondabili per piene con tempo di ritorno di 200 anni*, i terrazzi idrologicamente connessi, le aree da salvaguardare e regolamentare per ridurre i rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti;
 - c) *aree di ricarica delle acque sotterranee del pedecollina/pianura classificate di tipo D* dal PTA, così come adeguato alla scala provinciale e riportato nell'allegato 1 alle presenti norme del PTM, nelle quali si interconnettono acque superficiali e sotterranee e attraverso le quali i corsi d'acqua concorrono all'alimentazione delle acque sotterranee;
 - d) terrazzi alluvionali idrologicamente connessi al corso d'acqua che, per le relative caratteristiche di alta permeabilità e di connessione diretta con il corso d'acqua, svolgono le funzioni di regolazione delle portate, miglioramento della qualità delle acque e ricarica degli acquiferi dei conoidi di pianura.
2. (I) Le politiche e le regole di gestione relative alle fasce periglufiali sono definite, nei limiti di competenza del PTM, in relazione alla pericolosità idraulica e alla percolazione di inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee avuto riguardo alle funzioni svolte, quali: il miglioramento della funzionalità idraulica, la riduzione dell'artificialità del corso d'acqua, la salvaguardia dalle esondazioni, la ricarica degli acquiferi delle conoidi e la connessione con l'acquifero dei terrazzi alluvionali, la conservazione e il ripristino dei corridoi ecologici con i caratteri tipici della rete idraulica montana e collinare, la tutela paesaggistica. Tali funzioni ambientalmente significative concorrono alla costruzione del paesaggio metropolitano.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

3. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e del PSAI e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, nelle fasce periglufiali di collina/montagna non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 5.2. Limitatamente al sistema montano, individuato nella Carta degli ecosistemi è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati costituenti espansioni contermini al territorio urbanizzato nei limiti e alle condizioni definite dal PSAI e dal PTPR nonché nel rispetto delle condizioni di sostenibilità di cui al successivo art. 5.2.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

4. (P) Negli edifici esistenti nelle *aree ad alta probabilità di inondazione* (con rischio elevato e molto elevato connesso a un tempo di ritorno pari o inferiore a 50 anni), sono ammessi esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi del PSAI.
5. (P) Negli edifici esistenti nelle aree esterne *alle aree ad alta probabilità inondazione* di cui al precedente comma 4 sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna, senza aumento della SU o mutamenti delle destinazioni d'uso tali da

incrementare il carico antropico e/o urbanistico e con modalità funzionali a ridurre la vulnerabilità dell'edificio, tenuto conto delle esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni e del potenziale rischio di alluvioni.

6. (P) Negli edifici produttivi esistenti nelle aree esterne *alle aree ad alta probabilità inondazione* di cui al precedente comma 4 sono ammessi interventi di manutenzione o interventi, con esclusivo riferimento alla relativa area di pertinenza, funzionali a determinarne un riassetto organico ai fini della messa in sicurezza dal rischio idraulico e della eliminazione delle interferenze dell'attività produttiva con le risorse ambientali, quali il potenziale inquinamento delle falde acquifere sotterranee o superficiali, i prelievi da falda non compatibili con il bilancio idrico, l'aumento dell'area impermeabilizzata o l'alterazione degli assetti morfologici incidenti sull'assetto idraulico. I PUG promuovono la delocalizzazione dell'attività, laddove sia qualificabile come centro di pericolo. In caso di cessazione o delocalizzazione dell'attività, per gli edifici esistenti sono consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dell'area stessa, con eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
7. (P) Nelle aree non rientranti nella fascia interessabile da esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni (fermo restando che, laddove la linea di esondazione non sia cartograficamente individuata, la si deve considerare coincidente con la fascia perifluviale), nelle fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi nonché nelle aree di ricarica D, sono ammessi interventi di nuova costruzione esclusivamente per:
 - a) impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio *et similia*;
 - b) fabbricati produttivi agricoli inseriti in centri aziendali esistenti, nel rispetto dei parametri e delle modalità attuative previsti per le aree agricole di collina/montagna.
8. (P) Negli edifici dismessi non più funzionali all'attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. In relazione agli edifici individuati dal PUG come opere incongrue ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale, si applica altresì quanto previsto dall'art. 36, comma 5, lettera e), secondo periodo, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Art. 1.8- Fasce perifluviali di pianura

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono alle **fasce perifluviali di pianura** individuate nella Carta degli ecosistemi. Tali fasce ricomprendono:
 - a) ambiti di tutela paesaggistica individuati dal PTPR;
 - b) fasce di pertinenza del PSAI (ivi individuate graficamente o, se non individuate, comunque con la prescrizione normativa della distanza minima dal limite del reticolo di: 30 m per il reticolo principale, 20 m per quello secondario, 10 per quello minore, 5 m per quello minuto di bonifica), contenenti le aree ad alta probabilità di inondazione e le aree esondabili per piene con tempo di ritorno di 200 anni, alle quali si sovrappongono le aree a rischio di alluvioni.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e del PSAI e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui all'art. 5.2.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

3. (P) Negli edifici esistenti in *aree ad alta probabilità di inondazione* (con rischio elevato e molto elevato connesso a un tempo di ritorno pari o inferiore a 50 anni) sono ammessi esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi del PSAI.
4. (P) Negli edifici esistenti in aree esterne alle *aree ad alta probabilità di inondazione* di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a,) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, senza aumenti di SU o mutamenti delle destinazioni d'uso tali da determinare un incremento del carico antropico e urbanistico e con modalità che riducano la vulnerabilità dell'edificio, previa valutazione delle esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni, del potenziale interessamento da allagamento e della pericolosità nelle fasce laterali agli argini per sormonto o rottura arginale nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.
5. (P) Negli *edifici produttivi esistenti* nelle aree esterne *alle aree ad alta probabilità inondazione* di cui al precedente comma 3 sono ammessi interventi di manutenzione o interventi, con esclusivo riferimento alla relativa area di pertinenza, funzionali a determinarne un riassetto organico ai fini della messa in sicurezza dal rischio idraulico e della eliminazione delle interferenze dell'attività produttiva con le risorse ambientali, quali il potenziale inquinamento delle acque superficiali, i prelievi da falda non compatibili con il bilancio idrico, l'aumento dell'area impermeabilizzata o l'alterazione degli assetti morfologici incidenti sull'assetto idraulico. I PUG promuovono la delocalizzazione dell'attività, laddove sia qualificabile come centro di pericolo. In caso di cessazione o delocalizzazione dell'attività, per gli edifici esistenti sono consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dell'area stessa, con eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
6. (P) Nelle fasce perifluviali di pianura, gli interventi di nuova costruzione sono ammessi, purché non rientranti nella fascia interessabile da esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni (fermo restando che, laddove la linea di esondazione non sia cartograficamente individuata, la si deve considerare coincidente con la fascia perifluviale), esclusivamente per:
 - a) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio *et similia*;
 - b) fabbricati produttivi agricoli inseriti in centri aziendali esistenti e non altrimenti localizzabili, nel rispetto dei parametri previsti per le aree agricole di pianura.
7. (I) Per gli interventi di nuova costruzione di cui al precedente comma 6, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.4, i PUG prevedono misure per la riduzione della vulnerabilità in relazione agli edifici ubicati nelle aree potenzialmente interessate da allagamento o nelle fasce laterali agli argini nel caso dei corsi d'acqua delimitati da arginature continue.
8. (P) Negli edifici dismessi non più funzionali all'attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. In relazione agli edifici individuati dal PUG come opere incongrue ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale, si applica altresì quanto previsto dall'art. 36, comma 5, lettera e), secondo periodo, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Art. 1.9- Ecosistema delle acque ferme

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono all'**ecosistema delle acque ferme** così come individuato nella Carta degli ecosistemi. Tale ecosistema, costituito da ambienti acquatici caratterizzati dall'assenza di correnti dominanti, comprende le zone umide e i laghi.
2. (I) L'**ecosistema delle acque ferme** fornisce i seguenti servizi ecosistemici essenziali:
 - a) *servizi di supporto alla vita* quali conservazione della biodiversità e degli habitat per la fauna;
 - b) *servizi di regolazione* quali regolazione del clima, del regime idrologico e dell'inquinamento attraverso processi autodepurativi;
 - c) *servizi di approvvigionamento* quali fornitura di acqua e alimenti, concorso alla produzione alimentare attraverso l'apporto irriguo e contributo alla produzione di energia elettrica mediante lo stoccaggio in invasi;
 - d) *servizi culturali* quali la formazione di elementi identitari del paesaggio e le attività di fruizione per il tempo libero.

Obiettivi generali

3. (I) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM assume come obiettivi:
 - a) per le zone umide, il mantenimento, ripristino o inserimento di elementi di biodiversità attraverso regole urbanistiche che selezionano usi e interventi in funzione degli obiettivi ambientali;
 - b) per i laghi/invasi artificiali, il mantenimento o raggiungimento della qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" o "elevato", ove già sussistente, o comunque il conseguimento degli obiettivi di qualità indicati per corpi idrici destinati a funzioni specifiche nonché la salvaguardia dei caratteri paesaggistici, anche in conformità ai contenuti del PTA, così come adeguato alla scala provinciale e riportato nell'allegato 1 alle presenti norme del PTM, o dei Piani dei Parchi nei quali sono inseriti.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni agli interventi urbanistici ed edilizi

4. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui al successivo all'art. 5.2.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

5. (P) Negli edifici esistenti sono ammessi solamente mutamenti delle destinazioni d'uso per attività fruibili, didattiche, conoscitive o per usi temporanei di cui all'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
6. (P) Negli edifici esistenti sono ammessi solamente interventi di qualificazione edilizia di natura conservativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 non comportanti modifiche alla volumetria complessiva né al relativo sedime. Le attività per il tempo libero non possono comportare la realizzazione di nuovi edifici e/o l'impermeabilizzazione dell'area e/o l'alterazione della morfologia dei luoghi.
7. (P) Nell'ecosistema delle acque ferme non sono ammessi interventi di nuova costruzione.

Art. 1.10 - Ecosistema forestale

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono **all'ecosistema forestale** così come rappresentato nella Carta degli ecosistemi e nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo. Tale ecosistema è costituito dalle formazioni forestali che, procedendo dal crinale appenninico alla pianura, si differenziano secondo la geomorfologia, l'altitudine, la clivometria, il clima e gli interventi antropici susseguitisi nel tempo.
2. (I) L'**ecosistema forestale** fornisce i seguenti servizi ecosistemici essenziali:
 - a) *Servizi di supporto alla vita* attraverso la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico, concorrendo così alla riduzione dei processi erosivi e dei fenomeni di instabilità, la prevenzione dei fenomeni di desertificazione, la regolazione dei *flussi* idrologici, la ricarica degli acquiferi profondi sottostanti, la conservazione della biodiversità e la conservazione degli habitat fauna selvatica;
 - b) *Servizi di regolazione* attraverso l'*assorbimento* del carbonio CO₂ e PM10 e la regolazione del clima;
 - c) *Servizi di approvvigionamento* attraverso la *fornitura* di legname e prodotti non legnosi quali castagne, frutti di sottobosco, funghi e l'attività venatoria.
 - d) *Servizi culturali* attraverso gli elementi di identità paesaggistica strutturanti la forma del territorio e le attività per la fruizione.
3. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR, gli ecosistemi forestale, arbustivo, calanchivo e rupestre, agroforestale, nella relativa diversificazione corrispondente ai caratteri geomorfologici del territorio, concorrono alla formazione dell'ecomosaico montano-collinare e dei differenti paesaggi.

Obiettivi generali

4. (I) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM assume come obiettivi:
 - a) il mantenimento e l'incentivazione di una gestione forestale funzionale alla tutela e implementazione della biodiversità, alla protezione dei servizi ecosistemici forniti e all'aumento della resilienza rispetto ai cambiamenti climatici;
 - b) il potenziamento delle economie locali basate sulla valorizzazione delle specificità ambientali attraverso la commercializzazione dei relativi prodotti e delle forme specifiche di ospitalità turistica connesse alle forme di escursionismo e itinerari cicloturistici così come individuati dal PUMS;
 - c) il potenziamento delle forme di occupazione connesse all'ecosistema forestale attraverso la gestione del patrimonio boschivo legata alle filiere del legno e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - d) il mantenimento del patrimonio boschivo collinare/montano e l'aumento delle formazioni boschive in pianura.
5. (I) Gli obiettivi di cui al precedente comma 4 sono perseguiti attraverso regole urbanistiche che favoriscono la gestione delle aree boscate e usi edilizi compatibili con le specificità dei luoghi.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

6. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui all'art. 5.2. Esclusivamente in relazione alle attività economiche già insediate e che svolgono attività direttamente

connesse alle produzioni locali del bosco, sono ammissibili modesti ampliamenti che non comportino eliminazione di alberature.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

7. (P) Negli edifici esistenti sono ammessi interventi conservativi che, senza prevedere la demolizione dell'edificio originario, consentono comunque di realizzare i miglioramenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 non comportanti modifiche alla volumetria complessiva né al relativo sedime. Negli edifici di tipologia residenziale o promiscua sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso esclusivamente per l'insediamento di attività ricettive o fruibili connesse alle forme di escursionismo locale. Negli edifici per i servizi agroforestali sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per l'insediamento di servizi accessori alla residenza.
8. (P) Non sono ammessi interventi di nuova costruzione, fatto salvi quelli per l'insediamento di servizi connessi alla castanicoltura, purché siano di dimensioni ridotte (massimo mq 20 per azienda), siano ancorati al terreno senza platee di fondazione e non comportino abbattimento di alberature.

Art. 1.11 - Ecosistema arbustivo

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni dei commi seguenti si riferiscono all'**ecosistema arbustivo** rappresentato nella Carta degli ecosistemi. Tale ecosistema è costituito dalle parti del territorio interessate da aree cespugliate e prati arbustati, formati per processi di transizione diffusi nelle aree delle argille, con differenti assetti vegetazionali in relazione al litotipo argilloso, spesso associate ai calanchi sui quali si sviluppano processi di inerbimento.
2. (I) L'**ecosistema arbustivo** fornisce i seguenti servizi ecosistemici essenziali:
 - a) *Servizi di supporto alla vita* attraverso la mitigazione dei fenomeni erosivi indotti dall'acqua piovana e dal vento nei suoli inidonei al carico di alberature, la mitigazione dei dissesti nei terreni di particolare fragilità, la conservazione della biodiversità, sia vegetazionale sia faunistica, la tutela e la salvaguardia degli insetti impollinatori;
 - b) *Servizi di regolazione* attraverso l'assorbimento del carbonio CO₂;
 - c) *Servizi di approvvigionamento* attraverso il supporto a specifiche filiere economiche quali l'apicoltura e il pascolo;
 - d) *Servizi culturali* attraverso la conformazione di specifici assetti paesaggistici che caratterizzano ambiti di prevalente interesse naturalistico-ambientale.
3. (I) Nel rispetto delle previsioni del PTPR, unitamente agli altri ecosistemi forestale, calanchivo e rupestre, nonché agroforestale, il sistema arbustivo, configurato dai corrispondenti caratteri geomorfologici e dai fenomeni di abbandono, concorre alla formazione dell'ecomosaico montano-collinare e dei differenti paesaggi.

Obiettivi generali

4. (I) Nel rispetto delle previsioni del PTPR nonché degli altri piani settoriali così come applicabili e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, avuto riguardo ai caratteri peculiari dell'ecosistema, il PTM assume come obiettivi:
 - a) la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici delle aree arbustive;
 - b) la tutela delle filiere economiche connesse alle aree arbustive;
 - c) la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
5. (I) Gli obiettivi di cui al precedente comma 4 sono perseguiti attraverso regole urbanistiche incentrate:

- a) sulla gestione sostenibile delle aree mediante la regimazione idraulica e la protezione delle comunità vegetazionali funzionali a contrastare l'erosione;
- b) sull'individuazione delle economie connesse quali il pascolo e l'apicoltura;
- c) sull'incentivazione di itinerari ciclopedonali per la fruizione dei luoghi.

Disposizioni inerente alle nuove urbanizzazioni

6. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 5.2.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

7. (P) Negli edifici esistenti sono ammessi interventi conservativi che, senza prevedere la demolizione dell'edificio originario, consentono comunque di realizzare i miglioramenti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 non comportanti modifiche alla volumetria complessiva né al relativo sedime. Negli edifici di tipologia residenziale o promiscua sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso esclusivamente per attività ricettive o fruttive connesse alle forme di escursionismo locale. Negli edifici per servizi agroforestali, adibiti alla raccolta di prodotti o alla custodia di attrezzi, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per servizi accessori della residenza.
8. (P) Non sono ammessi interventi di nuova costruzione.

Art. 1.12 - Ecosistema calanchivo

Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni di cui ai commi seguenti si riferiscono all'**ecosistema calanchivo** rappresentato nella Carta degli ecosistemi. Tale ecosistema comprende le aree interessate da forme di erosione idrica di versante connesse a formazioni pelitico-argillose (i calanchi pliocenici) o argillose (complesso caotico), comprendenti aree calanchive o subcalanchive, con asportazione totale del suolo o parzialmente interessate da vegetazione xero-alofila e/o popolamenti di Sulla, tali da formare ambiti di valore naturalistico e paesaggistico.
2. (I) L'**ecosistema calanchivo** fornisce i seguenti servizi ecosistemici essenziali:
 - a) *Servizi culturali* attraverso gli elementi geomorfologici caratterizzanti i paesaggi di alcuni ambiti territoriali, in parte rientranti nel patrimonio geologico tutelato da regione Emilia-Romagna, e attraverso gli elementi di interesse per gli itinerari geoturistiche e conoscitivi.
3. (I) Nel rispetto delle previsioni del PTPR, unitamente agli altri ecosistemi forestale, arbustivo e agroforestale, il sistema calanchivo, configurato dai corrispondenti caratteri geomorfologici e dai fenomeni di abbandono, concorre alla formazione dell'ecomosaico montano-collinare e dei differenti paesaggi.

Obiettivi generali

4. (I) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, avuto riguardo ai caratteri particolari dell'ecosistema calanchivo, il PTM assume come obiettivi:

- a) la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici delle aree calanchive, in parte rientranti nei “geositi” della Regione Emilia-Romagna, costituenti elementi di forte impatto paesaggistico nel quadro del paesaggio geologico regionale,
 - b) la promozione delle attività di fruizione conoscitiva.
5. (I) Gli obiettivi di cui al precedente comma 4 sono perseguiti, nei limiti di competenza del PTM, attraverso:
- a) regole urbanistiche compatibili con i contenuti del PTPR, oltre che con quanto previsto dalla legge regionale Emilia-Romagna 10 luglio 2006, n. 9 s.m.i.;
 - b) incentivazione di specifici itinerari di interesse conoscitivo e paesaggistico.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

6. (P) Nel rispetto delle previsioni del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all’art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 5.2.

Disposizioni inerenti agli interventi edilizi

7. (P) Negli edifici esistenti sono consentiti solamente interventi di demolizione senza ricostruzione o di manutenzione ordinaria. Tale disposizione si applica anche alle aree di salvaguardia dei calanchi, così come individuate dal PUG.
8. (P) Non sono ammessi interventi di nuova costruzione.

SFIDA 2 – Garantire sicurezza

Art. 2.1 - Sicurezza del territorio

Obiettivi generali e contenuti del piano

1. (P) Ai sensi degli artt. 24 e 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM definisce le azioni a scala territoriale necessarie per incrementare la resilienza degli insediamenti e del territorio, in conformità ai piani statali e/o regionali vigenti, generali e/o settoriali, tenendo conto delle caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio. A tal fine, nei limiti di competenza, il PTM riporta le aree a rischio idraulico, idrogeologico e sismico nonché le altre aree da sottoporre a misure di salvaguardia, in armonia con le finalità della riduzione del rischio, della conservazione del suolo, del riequilibrio del territorio e del relativo utilizzo nel rispetto del corrispondente stato, delle proprie tendenze evolutive, anche in prospettiva sismica, e delle rispettive potenzialità d'uso. Il PTM, sempre nei limiti di competenza, persegue altresì le finalità dell'adattamento e della mitigazione rispetto al cambiamento climatico nonché della salvaguardia delle funzioni degli ecosistemi naturali.
2. (I) In particolare, il PTM persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Aumentare la conoscenza del territorio necessaria alla riduzione del rischio e alla messa a punto di indicazioni utili alla riduzione della vulnerabilità e alla pianificazione, anche di scala comunale
 - b) Assicurare condizioni di equilibrio tra le dinamiche idrogeologiche idrauliche e sismiche del territorio e le attività umane.
 - c) Prevenire e ridurre il rischio sismico rafforzando il quadro conoscitivo e orientando la pianificazione territoriale e urbanistica verso le aree a minor pericolosità.
 - d) Minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici e idraulici derivanti anche dagli impatti dei cambiamenti climatici.
 - e) Prevenire e ridurre il rischio idraulico attraverso la costruzione di un Quadro conoscitivo adeguato alla scala di pianificazione comunale.
 - f) Promuovere difesa e consolidamento dei versanti per mettere in sicurezza insediamenti e infrastrutture esistenti attraverso la limitazione degli interventi di trasformazione
 - g) Promuovere la gestione sostenibile dei flussi di materia e di energia e l'uso efficiente delle risorse per il complessivo miglioramento del funzionamento del territorio.
 - h) Diminuire le pressioni e degli impatti ambientali esercitati sugli ecosistemi naturali e agricoli derivanti dai siti destinati alle attività estrattive e alla gestione dei rifiuti
3. (P) I perimetri degli ambiti soggetti alle prescrizioni e/o ai vincoli territoriali riportati nelle presenti norme del PTM, attinenti al rischio sismico, idrogeologico e idraulico, sono rispettivamente individuati nella "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" e nella "Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti". La consultazione dei limiti delle aree riportati nei predetti elaborati cartografici deve tenere conto dell'approssimazione correlata alla scala di restituzione cartografica. Tali perimetri sono recepiti e/o comunque desunti dalle banche dati regionali e dell'Autorità di Bacino e il relativo stato di aggiornamento deve essere verificato dalle Unioni e/o dai Comuni in sede di formazione del PUG e comunque preliminarmente rispetto a ogni trasformazione urbanistica ed edilizia.

4. (P) La Città metropolitana provvede al periodico aggiornamento dei predetti elaborati cartografici, utilizzando le modalità semplificate di cui all'art. 1.5 comma 2 della Parte generale delle presenti norme previste per l'aggiornamento del Quadro conoscitivo.
5. (P) Le disposizioni di cui alle presenti norme e le corrispondenti rappresentazioni cartografiche costituiscono parte integrante e sostanziale della griglia degli elementi strutturali di cui all'art. 35, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Art. 2.2 - Riduzione del rischio sismico

1. (P) Ai fini della disciplina per la riduzione del **rischio sismico**, la "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" del PTM, elaborata alla scala 1:25:000:
 - a) costituisce un primo livello di approfondimento e identifica le condizioni geologiche e morfologiche che possono determinare effetti locali, sulla base dei quali è possibile definire potenziali scenari di pericolosità sismica locale per l'intero territorio metropolitano.
 - b) fornisce come ulteriore dato conoscitivo le isobate del tetto del substrato rigido, i limiti e le isobate dei depositi grossolani di conoide sepolta in grado di condizionare la risposta sismica locale.
 - c) fornisce inoltre le prime indicazioni sui limiti e sulle condizioni di sicurezza per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.
 - d) rappresenta uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la ValSAT relativa alle singole scelte di pianificazione.
 - e) permette di operare una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi.
2. (P) Il PTM individua le tipologie di **aree suscettibili di effetti locali** di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630.I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni:

S – Substrato rigido affiorante/subaffiorante

Descrizione: substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3m$). Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: Aree potenzialmente non soggette ad effetti locali. Sono comunque richieste indagini per la stima di V_{s30} . In caso di $V_{s30} \geq 800$ m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine o approfondimento. In caso di $V_{s30} < 800$ m/s l'area dovrà essere considerata come N e dovranno essere effettuati gli accertamenti conseguenti.

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

SP - Substrato rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$

Descrizione: substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3m$). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: sui pendii con acclività $i > 15^\circ$ e differenza di quota (dislivello) $> 30m$ possono verificarsi effetti di amplificazione per cause topografiche. Dovrà essere valutato il coefficiente di amplificazione topografico.

Occorrerà verificare anche il valore di V_{s30} . In caso $V_{s30} < 800$ m/s l'area dovrà essere considerata come NP e dovranno essere effettuati gli accertamenti conseguenti. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

N - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante

Descrizione: substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3$ m). Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione.

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

NP - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante $15^\circ < i < 50^\circ$

Descrizione: substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3$ m). Inclinazione del pendio $15^\circ < i < 50^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e topografica. Stima dell'amplificazione.

In caso di differenze di quota (dislivello) > 30 m dovrà essere valutata, oltre all'amplificazione stratigrafica, anche l'amplificazione topografica e la sua area d'influenza. In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

AV- e detriti $i \leq 15^\circ$.

Descrizione: depositi alluvionali di fondovalle e terrazzati e depositi di conoide alluvionale affioranti; corpi detritici di varia origine (eluvio-colluviale, coltri di alterazione), generalmente a granulometria mista (da fine a grossolana). Spessore delle coltri $H \geq 3$ m. Inclinazione del pendio $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

B- Depositi di margine appenninico-padano

Descrizione: depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore $H > 5$ m, sepolti (profondità > 3 m da p.c.) e depositi di interconoide.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione.

In relazione a tali aree è ritenuto sufficiente il II livello di approfondimento.

C- Sedimenti prevalentemente fini di pianura

Descrizione: depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille).

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione. In tali aree è generalmente ritenuto sufficiente il secondo livello. In presenza di terreni fortemente compressibili ($c_u < 70$ kPa; $V_{s30} < 180$ m/s), argille organiche e/o argille con torbe, di spessore plurimetrico, in caso di forti scosse possono verificarsi densificazioni e conseguenti cedimenti.

In relazione a tali aree, oltre agli effetti di amplificazione, dovranno essere valutati anche i potenziali cedimenti tramite approfondimenti sismici di III livello.

P50 – Substrato affiorante/subaffiorante $i \geq 50^\circ$

Descrizione: Substrato affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture $H < 3\text{m}$). Inclinazione del pendio $i \geq 50^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: in caso di forti scosse, si possono verificare distacchi di massi, crolli e ribaltamenti.

Su tali pareti, nelle aree al piede e sui bordi superiori, dovranno essere attentamente valutati i coefficienti di amplificazione topografica e stratigrafica e la stabilità della parete in condizioni sismiche attraverso approfondimenti di III livello, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR) versione 2.1" predisposte dalla Commissione Tecnica per la microzonazione sismica del DPC.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo per infrastrutture e impianti di pubblica utilità non diversamente localizzabili e salvo interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.

In relazione a tali scarpate dovrà essere altresì applicata una fascia di rispetto di inedificabilità a monte di ampiezza pari all'altezza della scarpata stessa. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate tale fascia di rispetto dovrà essere estesa da due a tre volte e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. L'ampiezza della fascia di rispetto a valle dovrà essere determinata all'interno degli studi di approfondimento sopra richiesti.

F - Zona di attenzione per instabilità di versante $i \leq 15^\circ$

Descrizione: corpo di frana con spessore della coltre $H \geq 3\text{ m}$. Inclinazione della superficie topografica $i \leq 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica e di spostamenti/cedimenti. Per gli interventi ammessi si richiedono studi geologici e sismici di terzo livello nei casi richiesti dalla DGR 630/2019, con analisi della risposta sismica locale, valutazione del coefficiente di amplificazione stratigrafica e del grado di stabilità del versante in condizioni sismiche.

In relazione a tali aree si applica la disciplina urbanistica ed edilizia dettata dal successivo art. 2.3 sulle frane attive e quiescenti.

FP - Zona di attenzione per instabilità di versante $i > 15^\circ$

Descrizione: corpo di frana o accumuli detritici di versante o alluvioni o riporti antropici o zone cataclastiche. Spessore della coltre $H \geq 3\text{m}$. Inclinazione del pendio $i > 15^\circ$.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica, topografica e di spostamenti/cedimenti.

Per gli interventi ammessi si richiedono studi geologici e sismici di terzo livello nei casi richiesti dalla delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, con analisi della risposta sismica locale, valutazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografico e del grado di stabilità del versante in condizioni sismiche.

In caso di differenze di quota (dislivello) $> 30\text{m}$, lo studio di microzonazione sismica dovrà valutare anche gli effetti della topografia e la loro area di influenza.

In relazione a tali aree si applica la disciplina urbanistica ed edilizia dettata dal successivo art. 2.3 sulle frane attive e quiescenti.

D - Zona di intensa fratturazione/ cataclastica

Descrizione: fascia di territorio con rocce intensamente fratturate in presenza di una faglia.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: l'intensa fratturazione provoca una diminuzione delle caratteristiche meccaniche della roccia favorendo l'amplificazione e potenziali cedimenti differenziali a cavallo di zone di contatto tra materiali con caratteristiche meccaniche diverse. Per gli interventi ammessi si richiedono approfondimenti di III livello quali l'effettiva risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti.

Qualora le conoscenze a disposizione permettano di identificare nel proprio territorio la presenza di faglie "attive" e capaci ai sensi degli "Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica 2008" e ss.mm.ii., in corrispondenza delle stesse e per una zona di rispetto di larghezza da definire in funzione delle caratteristiche della specifica faglia, non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo il caso di infrastrutture e impianti di pubblica utilità non diversamente localizzabili e salvo il caso di interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.

G - Zona di attenzione per cavità sotterranee

Descrizione: zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi evaporitici messiniani, sabbiosi plio-quadernari, ecc.).

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di doline riempite e cavità, riempite o meno, può influenzare il moto sismico in superficie causando nel primo caso effetti di amplificazione 2D e 3D e cedimenti, anche differenziali.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi geologici e sismici di terzo livello, con approfondite indagini per la verifica di eventuali forme e cavità sepolte e gli effetti locali dovranno essere ivi attentamente valutati con specifiche analisi di risposta sismica.

R - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica

Descrizione: riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: Tali aree, spesso riempite con materiali poco addensati, possono essere soggette a forti amplificazioni ed effetti 2D o 3D. In caso di forti scosse le zone di accumulo su pendii possono rivelarsi instabili ed essere quindi soggette anche a spostamenti e cedimenti.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con specifiche analisi di risposta sismica (anche 2D o 3D se necessarie), del grado di stabilità delle scarpate in condizioni sismiche e degli eventuali spostamenti/cedimenti.

L - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione

Descrizione: successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici, nei primi 20 m da p.c.

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: la presenza di sedimenti granulari saturi nei primi 20 m dal p.c. costituisce fattore predisponente il fenomeno della liquefazione mentre negli intervalli sabbiosi sopra falda e poco addensati si può verificare il fenomeno della densificazione.

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dovranno essere effettuati studi di terzo livello, con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, verifica della presenza di caratteri predisponenti la liquefazione e/o la densificazione e relativa stima del potenziale di liquefazione/densificazione e dei cedimenti attesi.

Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate di cui ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e Perimetrazioni degli abitati da consolidare (ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge regionale Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7)

Per gli interventi ammessi in relazione a tali aree dalle disposizioni normative e/o pianificatorie vigenti, dovranno essere svolti gli approfondimenti richiesti secondo quanto emerge della "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali". Qualora gli esiti di tali approfondimenti svolti confermino lo stato di instabilità, dovranno applicarsi le limitazioni e la disciplina relativa a tali zone instabili. Tale criterio dovrà essere applicato anche alle aree perimetrate e zonizzate così come definite dai Comuni.

3. (P) Il PUG, sulla base degli scenari di pericolosità sismica locale definiti dalla "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" del PTM di cui al precedente comma 2, svolge gli approfondimenti di II livello richiesti dalla delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, analizzando quanto ivi specificatamente indicato, ossia:
 - a) il territorio urbanizzato, perimetrato ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) le aree permeabili collocate all'interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, per le quali il PUG consideri ammissibili interventi di trasformazione edilizia di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - c) le parti del territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane di cui all'art. 35, comma 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, individuate sulla base della griglia degli elementi strutturali definita dal PTM;
 - d) gli agglomerati posti in territorio rurale di dimensioni significative (ad es. insediamenti nastriformi attestati su viabilità, nuclei situati in continuità del territorio urbanizzato nonché gli insediamenti urbani in ambito rurale);
 - e) le fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali di nuova previsione (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) e i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.
4. (I) L'analisi più approfondita, ovvero il terzo livello di approfondimento, può essere svolta dal Comune nell'ambito della formazione del PUG ai fini della redazione di una più completa carta di microzonazione funzionale ad accertare gli effettivi fattori limitanti o condizionanti le trasformazioni urbane e indirizzare le scelte localizzative verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

Il medesimo livello di analisi è comunque richiesto obbligatoriamente per la predisposizione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa che prevedano, negli ambiti che presentano le situazioni elencate al paragrafo 2.1. lettera c) dell'Allegato A della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, la localizzazione e/o comunque l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) nuove urbanizzazioni;
 - b) addensamento e la sostituzione urbana;
 - c) ristrutturazione urbanistica;
 - d) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
5. (P) In riferimento agli interventi di ristrutturazione urbanistica attuabili attraverso permesso di costruire convenzionato e non attraverso strumento urbanistico attuativo, si prescrive che nelle aree in cui la disciplina del PUG preveda tale modalità di intervento, gli approfondimenti di III livello siano svolti attraverso il medesimo PUG o, in alternativa, che il permesso di costruire convenzionato contenga i necessari approfondimenti sismici realizzati secondo le Norme Tecniche per le costruzioni.

6. (P) In relazione a tutte le altre tipologie di intervento, i PUG che non abbiano provveduto direttamente a svolgere l'analisi di terzo livello relativamente alle predette aree, recepiscono i contenuti del PTM prescrivendo la predisposizione di analisi del terzo livello di approfondimento in sede di elaborazione degli Accordi operativi e dei Piani attuativi di iniziativa pubblica, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, così da poterne preventivamente valutare la fattibilità e la sostenibilità.
7. (P) La predisposizione delle analisi del terzo livello di approfondimento è altresì obbligatoria negli areali di cui al paragrafo 2.1. lettera c) della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019, per tutti i procedimenti speciali per i quali la legge consente che l'approvazione del progetto delle medesime trasformazioni comporti variante alla pianificazione urbanistica e possa essere attuato senza la necessità di piani urbanistici attuativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procedimenti di cui agli articoli 53, 59 e 60 della Legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, di cui all'art. 21 della legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2018 e di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160.

Prescrizioni per gli interventi edilizi diretti

8. (P) Nei casi di interventi edilizi diretti nel territorio urbanizzato ed extraurbano, compreso l'edificato sparso e discontinuo individuato dal PUG ai sensi dell'art. 36 comma 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica e la richiesta del titolo edilizio deve essere corredata da una relazione geologica e di caratterizzazione sismica. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica si applica la disciplina di cui al precedente comma 5.
9. (P) I risultati degli studi di pericolosità sismica, così come effettuati sia a livello di area vasta sia comunale, costituiscono elementi conoscitivi e integrano gli estremi di altrettante prescrizioni da rispettare per la progettazione ai sensi della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n.1373 del 26 settembre 2011, fornendo informazioni utili per l'analisi della risposta sismica. Nei casi in cui siano verificate le condizioni geologiche e morfologiche che necessitano di approfondimenti di terzo livello, la stima della pericolosità sismica tramite l'approccio semplificato previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti potrebbe portare ad una sottostima e, pertanto, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.
10. Eliminato

Art. 2.3 - Tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico

1. (P) Al fine della limitazione e della riduzione del **rischio da frana** per il territorio metropolitano, il PTM assume, nella "Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti", elaborata alla scala 1:25.000, l'inventario delle frane attive, quiescenti e stabilizzate così come delimitate e classificate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna (SGSS), quale ulteriore supporto conoscitivo preliminare e necessario per la perimetrazione degli elementi a rischio frana, secondo le procedure definite dall'Autorità di Bacino, e per gli eventuali aggiornamenti delle aree a rischio frana già perimetrate e zonizzate nonché in ordine all'individuazione preventiva degli scenari di pericolosità sismica locale per l'intero territorio metropolitano.
2. (P) In riferimento ai dissesti derivanti dall'Inventario delle frane, come delimitati e classificati in base allo stato di attività dalla Regione Emilia-Romagna, si dettano altresì, in applicazione dei principi di prevenzione e precauzione, specifiche disposizioni di natura urbanistico-edilizia e agroforestale, nel rispetto dei contenuti degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente e di cui agli artt. 26, 27, 29 del PTPR; in particolare:

- a) alle frane **“attive”**, comprendenti le frane attive, le frane antiche con evidenze di riattivazione, i movimenti gravitativi superficiali, i calanchi, si applicano tutte le specifiche disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino per le “aree in dissesto”;
 - b) alle frane **“quiescenti”**, comprendenti i territori interessati da movimenti gravitativi il cui stato di attività e di pericolosità può essere definito solo attraverso specifiche indagini di monitoraggio che tengono altresì conto delle condizioni sismiche, si applicano tutte le disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino per le “aree da sottoporre a verifica. Fino alla eventuale adozione del provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area, le frane quiescenti sono da assoggettare alle specifiche disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino per le “aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto.
 - c) alle frane **“stabilizzate”**, da intendersi come zone da assoggettare precauzionalmente a particolari cautele a fronte di instabilità di versante, si applicano specifiche disposizioni funzionali alla salvaguardia degli interventi eseguiti ai fini della stabilizzazione del versante stesso, onde evitare una ripresa della dinamica evolutiva del dissesto a causa di eventuali danneggiamenti delle opere di consolidamento e di regimazione esistenti.
3. (P) La disciplina relativa ai versanti e alla riduzione del rischio idrogeologico è direttamente dettata dagli artt. da 5 a 14 del PSAI, dalle corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 nonché dagli artt. 26, 27, 29 del PTPR e dalla delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 630/2019. Nel caso di interventi ammessi in aree in frana, il grado di stabilità del versante dovrà essere verificato in condizioni statiche e sismiche e l'ammissibilità e sostenibilità dell'intervento dovranno essere valutate sulla base dei risultati di tali verifiche.
4. (P) La “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti” del PTM recepisce:
- a) le Unità Idrogeologiche Elementari (UIE) come definite e delimitate nei PSAI del bacino del Reno. In relazione a tali UIE il PTM recepisce altresì le classificazioni di rischio da frana e di attitudine alle trasformazioni edilizio-urbanistiche. Sulla base della metodologia adottata per i P.S.A.I. del bacino del Reno, il PTM conferma e conseguentemente assume e recepisce le delimitazioni e classificazioni del previgente PTCP in relazione alle ulteriori UIE ricadenti nel territorio esterno al bacino del Reno.
 - b) le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate delimitate nei P.S.A.I. del bacino del Reno e le aree di rischio identificate nel P.A.I. del Bacino del Po. Il PTM recepisce altresì le ulteriori perimetrazioni delle aree a rischio da frana previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, ovvero gli elementi a rischio di frana sottoposti alla verifica dei Comuni o degli Enti proprietari, così come previsto dall'art. 11 del P.S.A.I. del Bacino del Reno, nonché dalle corrispondenti norme dei P.S.A.I. relativi ai sottobacini Samoggia e Senio.

Le singole perimetrazioni delle aree a rischio da frana, come numerate nella “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti”, sono consultabili nel quadro conoscitivo del PTM.

5. (P) Il PTM recepisce le disposizioni e le prescrizioni urbanistico-edilizie e agroforestali di cui al P.S.A.I. del bacino del Reno e relative alle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (zone 1-2-3-4-5) nonché alle disposizioni contenute nei P.S.A.I. del bacino del Reno relative agli elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4.
6. (I) I Comuni e gli Enti proprietari tenuti a provvedere alla verifica dello stato di pericolosità e di rischio, così come nei casi previsti dall'art.11 delle norme del PSAI, dovranno altresì considerare le conoscenze derivanti dal l'Inventario del dissesto regionale, la pericolosità sismica preliminare riportata nella “Carta

di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” nonchè le relative indicazioni inerenti agli approfondimenti sismici chiesti.

Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

7. (P) Il PTM recepisce le norme relative alle attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano riportate nei P.S.A.I. del bacino del Reno estendendole a tutte le U.I.E. del territorio metropolitano, in particolare:
 - a) nelle U.I.E. non idonee a usi urbanistici, e nelle U.I.E. da sottoporre a verifica la previsione e/o l'attuazione degli interventi edificatori consentiti dalle norme PSAI sono subordinati a specifiche “analisi di rischio” da eseguirsi secondo la “Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio”, come prescritto dall'Autorità di bacino ai sensi dell'allegato n. 1 del medesimo PSAI. L'analisi di rischio dovrà altresì considerare l'Inventario del dissesto regionale, le indicazioni di pericolosità sismica preliminare riportate nella “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” nonchè le relative indicazioni sugli approfondimenti sismici chiesti nella porzione di U.I.E e negli elementi di dissesto da ritenersi potenzialmente interferenti con gli interventi previsti.
 - b) nelle U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, la previsione e/o attuazione degli interventi edificatori è altresì subordinata alla verifica di possibili interferenze con elementi di dissesto riportati nell'Inventario del dissesto regionale e alla verifica delle condizioni di pericolosità sismica preliminare riportate nella “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali”. Nei casi di accertata interferenza, gli interventi sono subordinati alle analisi di rischio come prescritto dall'Autorità di bacino da eseguirsi nel rispetto di quanto previsto dall'allegato n. 1 del PSAI.
8. (P) Le analisi di rischio in relazione alla presenza di aree in dissesto e/o frane attive dovranno essere predisposte a corredo del PUG, dell'accordo operativo, se previsto, o in sede di permesso di costruire o altro titolo edilizio, nei casi di intervento edilizio diretto. Il titolo edilizio potrà essere rilasciato dagli organi competenti e/o comunque formarsi a fronte dell'allegazione di una relazione geologica e di caratterizzazione sismica che riporti i limiti dell'area esaminata e le eventuali aree di possibile interferenza, che dovranno considerarsi come ulteriori zone di salvaguardia per gli interventi previsti. L'area esaminata dovrà comprendere una sufficiente, adeguata e significativa porzione del versante.
9. (P) Di regola, le indagini, verifiche di stabilità ed approfondimenti sismici costituenti l'analisi di rischio dovranno comprendere tutto il corpo di frana, in considerazione della circostanza che l'“oggetto frana” deve essere inteso come un corpo “unico” e interconnesso tra tutte le relative componenti rispetto a eventuali fenomeni di attivazione o riattivazione del fenomeno gravitativo. La relazione geologica e sismica dovrà dimostrare le effettive condizioni di stabilità o instabilità del movimento franoso e del pendio potenzialmente interferente anche in condizioni sismiche.
10. (P) Preventivamente alla loro approvazione, i provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione della UIE o della porzione di versante redatti in base ai risultati delle analisi e verifiche di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10 e adottati dagli Enti competenti, sono assoggettati: al parere in materia di riduzione del rischio sismico della Città metropolitana e/o dell'Ufficio di Piano intercomunale o comunale, secondo il regime delle rispettive competenze i quali, in relazione ai risultati della verifica, si esprimono in ordine alla compatibilità e alla coerenza degli interventi con i propri strumenti pianificatori.

Disciplina urbanistica ed edilizia delle aree in frana attiva

11. (P) Nelle aree comprese in frana “attiva” nonchè nelle rispettive zone di salvaguardia, si applicano direttamente le disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino per le “aree in dissesto” e, in particolare,

quanto prescritto dall'art. 6 del PSAI. In tali aree è pertanto vietata la costruzione di nuovi fabbricati, manufatti e infrastrutture, anche se finalizzati all'attività agricola nonché la ricostruzione di immobili distrutti.

12. (P) Nelle aree che non costituiscono "aree in dissesto" zona 1 del PSAI, ma comunque riconosciute come frana attiva dall'inventario del dissesto regionale, sono fatte salve dai predetti divieti le trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio urbanizzato, le previsioni dei piani urbanistici attuativi a cui accede una convenzione vigente alla data di entrata in vigore del PTM nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esterni al territorio urbanizzato che non comportino l'aumento della SU e del carico antropico.
13. (P) Nelle aree in frane attiva all'esterno del territorio urbanizzato è ammessa unicamente la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili. La progettazione e il dimensionamento degli interventi ammessi devono tenere conto anche degli esiti delle verifiche di stabilità del versante in condizioni sismiche come richieste all'art. 2.2.

Disciplina urbanistica ed edilizia delle aree in frana quiescente

14. (P) Alle aree comprese in frana "quiescente" si applicano tutte le disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino in relazione alle "aree da sottoporre a verifica", comprendenti i territori interessati da movimenti gravitativi il cui stato di attività e di pericolosità può essere definito solo attraverso specifiche indagini di monitoraggio, e in particolare quanto prescritto dall'art. 8 del PSAI. Fino alla eventuale adozione del provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area, le frane quiescenti sono da assoggettare alle specifiche disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino per le "aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto".

Devono essere altresì effettuate le verifiche di stabilità in condizioni sismiche. La progettazione e il dimensionamento degli interventi ammessi dovranno tenere conto degli esiti di tali verifiche.

Disciplina urbanistica ed edilizia delle frane stabilizzate

15. (P) L'edificazione di qualsivoglia entità su frane "stabilizzate" e le utilizzazioni agrarie nei terreni interessati da tali frane possono essere autorizzate esclusivamente sulla base di una relazione geologica che ne accerti la compatibilità, tenuto conto anche degli esiti delle verifiche di stabilità in condizioni sismiche, e definisca appositi piani di gestione, manutenzione e salvaguardia delle opere di stabilizzazione in essere (drenaggi, muri di sostegno, sistemi di captazione delle acque superficiali ecc...). Anche l'edificazione in aree stabili ma adiacenti a frane "stabilizzate" può essere autorizzata esclusivamente a fronte di una relazione geologica che accerti l'assenza di condizioni interferenti con le opere di stabilizzazione e stabilisca eventuali fasce di salvaguardia.

Art. 2.4 - Rischio idraulico

1. (I) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del **rischio idraulico**, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee - sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come

territorialmente delimitati nel PGRA. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.

2. (I) Il quadro conoscitivo del PUG, sulla base dei contenuti del PGRA, deve contenere i seguenti approfondimenti che costituiscono riferimento necessario per i Comuni ai fini della costruzione della propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale:
 - a) rilievi del territorio comunale in grado di delimitare cartograficamente i settori con elementi morfologici naturali significativi (es. aree topograficamente depresse; alti morfologici) e idonei a condizionare un eventuale deflusso delle acque di allagamento. Tali rilievi possono anche derivare da dati topografici già disponibili (es. Banche Dati di Regione Emilia-Romagna) eventualmente integrati da studi specifici in relazione alle aree morfologicamente complesse;
 - b) rilievi del territorio comunale in grado di definire gli elementi morfologici "antropici" (es. arginature; rilevati stradali/ferroviari; ecc.) idonei a condizionare l'eventuale deflusso delle acque esondate, promuovendosi a tale fine anche l'individuazione e la rappresentazione cartografica dei possibili varchi di particolare rilievo.
 - c) studi idraulici locali, limitati a scoli e rii minori, da condurre sempre in stretto coordinamento con l'autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino.
3. (I) Gli esiti dei precedenti rilievi possono consentire la ripartizione del territorio comunale in zone di rango inferiore rispetto alle delimitazioni del PGRA, ma comunque sempre nel pieno e integrale rispetto di tutto quanto previsto dal medesimo PGRA. Queste zone potranno essere dimensionate attraverso l'analisi degli elementi morfologici e antropici indicati in precedenza, individuando i settori di territorio adiacenti i cui limiti sono definiti tenendo conto delle discontinuità topografiche. Tale ripartizione potrà risultare più accurata in relazione alle parti di territorio caratterizzate da pericolosità più significativa così come indicato nelle tavole di PGRA in ordine agli scenari di pericolosità P2 e P3.
4. (I) I predetti approfondimenti idraulici costituiranno un aggiornamento del Quadro conoscitivo diagnostico del PTM che la Città metropolitana metterà a disposizione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
5. (P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati nell'ecosistema agricolo, in particolare nelle "conche morfologiche" e nelle zone a pericolosità "P3" e "P2" del PGRA, devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine.
6. (I) Nelle relazioni idrauliche dei livelli attuativi del PUG, si dovrà tenere adeguatamente conto degli approfondimenti ivi elaborati nonché sviluppare valutazioni di compatibilità e di vulnerabilità degli elementi ivi parimenti esposti.
7. (I) A seguito degli approfondimenti svolti attraverso il PUG, qualora sia confermata una pericolosità P3 con chiare evidenze di criticità idraulica, il Comune promuove processi di delocalizzazione degli elementi ivi esposti, al fine di una effettiva riduzione del rischio derivante da alluvioni potenziali.

Art. 2.5 - Attività estrattive

1. (I) La pianificazione in materia di attività estrattive, relative ai materiali appartenenti sia alla prima sia alla seconda categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 s.m.i., purché in aree diverse dal demanio fluviale e lacuale nonché da quelle classificate "alvei" nella Carta degli ecosistemi,

competere al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (di seguito, "PIAE"), ai sensi dell'art. 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 18 luglio 1991, n. 17 s.m.i., dell'art. 146, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna 21 aprile 1999, n. 3 e dell'art. 15, comma 6, della legge regionale Emilia-Romagna n. 13/2015 s.m.i., fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, commi 2 e 3, della richiamata legge regionale Emilia-Romagna n. 17/1991.

2. (l) Ai sensi delle disposizioni normative di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento al quadro conoscitivo del PTM nonché a quello relativo al PIAE stesso, il PIAE contiene:
 - a) la quantificazione, a scala metropolitana, dei fabbisogni dei diversi materiali inerti per un arco temporale non più che decennale, assumendo l'obiettivo di massimizzare la percentuale di riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, in coerenza con il Piano settoriale regionale di riferimento;
 - b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione dei fabbisogni e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
 - c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
 - d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali, in coerenza con la strumentazione urbanistica.
3. (l) Per poli estrattivi di valenza sovracomunale si intendono le previsioni estrattive con potenzialità superiore a 200.000 m³ che rientrano negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo comma 7, ovvero quelle con potenzialità estrattive anche inferiori che interessino materiali con scarsa diffusione sul territorio metropolitano e/o che costituiscono emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto, ovvero le previsioni estrattive di materiali ad uso industriale con potenzialità anche inferiori che approvvigionino industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio metropolitano, ovvero qualsiasi previsione avente una potenzialità estrattiva superiore a 500.000 m³. Per "ambiti estrattivi di valenza comunale" si intendono le previsioni non ricadenti in alcuna delle categorie suddette. Gli ambiti estrattivi di valenza comunale ricadenti negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo comma 7, possono essere localizzati esclusivamente tramite la relativa previsione, perimetrazione e quantificazione nel PIAE, soltanto qualora sia documentalmente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile a scala metropolitana lo stimato fabbisogno dei diversi materiali.
4. (l) Le scelte, sia localizzative sia dimensionali e quantitative, devono essere effettuate attraverso un processo di valutazione comparativa dei diversi siti di possibile interesse estrattivo tesa ad individuare quelli che presentino il miglior rapporto fra efficacia economica ed impatto ambientale, nel quadro dello sfruttamento di risorse non rinnovabili e in un'ottica di sviluppo sostenibile, di non compromissione e, ove possibile, di miglioramento dell'assetto idrogeologico nonché di tutela delle risorse paesaggistiche e ambientali. In particolare, le scelte del PIAE devono corrispondere ai seguenti indirizzi:
 - a) risposta al fabbisogno di inerti:
 - a1) fornire una risposta totale o pressoché tale al fabbisogno metropolitano, stimato per il periodo di riferimento temporale del PIAE, di inerti pregiati e non pregiati per lavori edili e/o stradali, tendendo all'equilibrio fra estrazioni e consumi, considerate anche le opportunità di risparmio, di riciclo e reimpiego dei materiali residui edili ed industriali, che dovranno essere coerenti con quanto indicato dal Piano Regionale settoriale di riferimento, e le necessità di corretto uso dei materiali inerti naturali;

- a2) fornire una risposta totale o pressoché tale al fabbisogno metropolitano, stimato per il periodo di riferimento temporale del PIAE, di inerti per uso industriale destinati ad approvvigionare industrie di trasformazione ubicate sul territorio metropolitano;
- a3) fornire una risposta parziale al fabbisogno di inerti per uso industriale i cui giacimenti siano prevalentemente localizzati nel territorio metropolitano come, a titolo esemplificativo, le sabbie silicee costituenti il Membro delle Arenarie di Loiano, e che siano destinati ad approvvigionare industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio metropolitano, ma afferenti a distretti produttivi di rilevanza economica regionale e/o sovraregionale (come, a titolo esemplificativo, i distretti ceramici romagnolo, ferrarese, modenese e reggiano), sulla base di accordi di programma con le rispettive Province da concludersi in sede di PIAE;

b) localizzazione dei siti per attività estrattive:

- b1) subordinare l'insediamento di nuove attività estrattive all'ampliamento di quelle esistenti, verificato il persistere delle condizioni di sostenibilità ambientale, in armonia con i contenuti del PTM;
- b2) dare priorità alla pianificazione di attività estrattive che contribuiscano all'approvvigionamento di impianti di lavorazione o di industrie di trasformazione esistenti sul territorio metropolitano, in condizioni di idoneità urbanistica, ambientale e paesistica e di scarsa disponibilità di materia prima;
- b3) subordinare l'insediamento di nuove attività estrattive negli ambiti territoriali di tutela indicati al successivo comma 7, all'effettiva sussistenza di condizioni di inesistenza o inattuabilità di scelte alternative in grado di soddisfare il fabbisogno stimato di inerti, in particolare limitando al minimo indispensabile la localizzazione di nuove attività estrattive nei terrazzi alluvionali intravallivi in connessione idraulica diretta con i corsi d'acqua;
- b4) conservare e, ove possibile, aumentare l'attuale quota di inerti di monte in sostituzione di quelli alluvionali di pianura, al fine di contenere gli impatti sul sistema insediativo e sulle riserve di acque sotterranee idropotabili;

c) localizzazione e gestione degli impianti in armonia con i contenuti del PTM, individuando le situazioni di inidoneità.

5. (I) Il PIAE, attraverso le relative Norme Tecniche di Attuazione, detta prescrizioni e indirizzi per la pianificazione comunale in materia di attività estrattive, in armonia con quanto stabilito dal presente articolo.

Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

6. (P) Il PIAE non può prevedere attività estrattive:
- a) Nei Complessi archeologici e nelle Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Carta degli ecosistemi);
 - b) nelle Aree protette (Carta degli ecosistemi e Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo);
 - c) nelle zone di tutela naturalistica non ricomprese nelle aree protette (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo);
 - d) nelle aree situate a quote superiori a 1.200 m;
 - e) negli ecosistemi forestale e arbustivo (Carta degli ecosistemi), nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al comma 2, lett. g), dell'art. 31 della legge regionale Emilia-Romagna n.17/1991;
 - f) nell'Ecosistema Calanchivo (Carta degli ecosistemi);
 - g) nei Dossi (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo)

- h) nella “Fascia di connessione collina pianura” (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo), in quanto un eventuale intervento si porrebbe in condizioni di significativa esposizione visiva dai centri urbani pedecollinari e/o dalla viabilità principale pedecollinare posta a nord;
 - i) nei Crinali significativi (Carta degli ecosistemi), in quanto un eventuale intervento si porrebbe in condizioni di significativa esposizione visiva da entrambi i fondovalle dei corsi d’acqua principali;
 - j) nelle Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollinare e di pianura di tipo “A” o “D” (Carta degli ecosistemi), qualora l’area di intervento risulti caratterizzata da coperture scarsamente permeabili di spessore inferiore a 2 metri, in considerazione della relativa e particolare capacità d’infiltrazione e di vulnerabilità all’inquinamento;
 - k) nelle zone di protezione di captazioni di acque ad uso potabile (Carta degli ecosistemi).
7. (l) Nei seguenti casi, il PIAE può prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato dei diversi materiali inerti, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 4 lett. b3):
- a) nel sistema di crinale (compreso tra la fascia di transizione montagna/alto crinale e l’alto crinale così come individuata nella Carta degli ecosistemi), fermo comunque restando quanto previsto in relazione ai terreni situati a quote superiori ai 1.200 m di cui al precedente comma 1;
 - b) nelle fasce perifluviali (Carta degli ecosistemi);
 - c) nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo);
 - d) nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (Carta degli ecosistemi);
 - e) nelle zone di tutela della struttura centuriata e nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione (Carta degli ecosistemi);
 - f) nelle zone di interesse storico - testimoniale (partecipanze e consorzi utilisti)(Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo).
8. (l) Nelle zone di tutela naturalistica non ricomprese nelle aree protette (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo) e nelle aree situate a quote superiori a 1.200 m, il PIAE può prevedere l’insediamento di nuove attività estrattive ovvero l’ampliamento di attività esistenti esclusivamente al ricorrere cumulativo delle seguenti circostanze:
- a) se di tipo artigianale relativamente alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici;
 - b) qualora sia documentalmente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato del suddetto materiale inerte;
 - c) le scelte pianificatorie siano corredate da una specifica valutazione preliminare circa la compatibilità ambientale di tali interventi.
9. (P) Nei seguenti casi, il PIAE non può prevedere zonizzazioni di aree suscettibili di sfruttamento minerario con riferimento ai materiali di prima categoria di cui all’art. 2 del regio decreto n.1443/1927, né potranno essere rilasciati i relativi permessi di ricerca né le relative concessioni alla coltivazione:
- a) nei “Complessi archeologici” e nelle “Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica” (Carta degli ecosistemi);
 - b) nelle “Aree protette” (Carta degli ecosistemi e Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo) e nelle zone di tutela naturalistica non ricomprese nelle Aree protette (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo);
 - c) nonché, in ogni caso, nelle aree situate a quote superiori ai 1.200 m;

- d) Sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e la possibilità di autorizzare richieste di adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla corrispondente scadenza, tali concessioni potranno essere prorogate per un periodo non superiore a 3 anni esclusivamente in funzione della sistemazione ambientale finale.
10. (l) Nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo "B" e "C" (Carta degli ecosistemi e Allegato 1), l'esercizio di attività estrattive per le quali la convenzione non sia stata approvata prima del 21 dicembre 2005 può avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo delle risorse idriche;
 - b) non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 dell'All. 5 al Tit. 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.
11. (l) Il PIAE approvato con delib. del Consiglio provinciale n. 22 del 31 marzo 2014 conserva la relativa validità ed efficacia anche a seguito dell'entrata in vigore del PTM, promuovendone la Città metropolitana di Bologna l'adeguamento ai contenuti del PTM stesso. I Piani Comunali delle Attività Estrattive (di seguito, "PAE") così come già approvati alla data di entrata in vigore del PTM conservano la relativa validità ed efficacia, promuovendone la Città metropolitana di Bologna l'adeguamento da parte dei Comuni ai contenuti del PTM stesso.
12. (l) In coerenza con le limitazioni per la localizzazione delle attività estrattive di cui ai punti precedenti e con le norme del PIAE così come vigente, i Comuni devono attenersi alle seguenti disposizioni in ordine all'eventuale insediamento di nuovi impianti per la lavorazione degli inerti:
- a) l'eventuale insediamento di nuovi impianti temporanei può essere localizzato dai PAE in armonia con quanto previsto dal PIAE, con particolare riferimento alle limitazioni relative all'idoneità previste dal PIAE stesso e dei commi del presente articolo;
 - b) l'eventuale insediamento di nuovi impianti permanenti può essere localizzato esclusivamente negli ambiti produttivi già individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero attraverso apposita e contestuale variazione del PAE e dello strumento urbanistico generale, nel rispetto dei contenuti del PTM.
13. (l) Gli impianti di lavorazione degli inerti classificati come inidonei devono essere ricollocati in aree idonee e i siti su cui erano ubicati devono essere riportati allo stato originale dei luoghi. I Comuni, con il supporto della Città Metropolitana e degli enti ambientali competenti, si attivano per individuare, caso per caso, le azioni da intraprendere in maniera concertata con gli Esercenti, attraverso la stipula di appositi accordi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al capoverso precedente.
14. (l) In relazione a tutte le attività estrattive eventualmente pianificate negli ambiti di tutela di cui ai precedenti commi 2 e 3, il PIAE prevede che il Progetto di Sistemazione sia coerente con gli obiettivi relativi a tali aree, perseguendo prioritariamente l'obiettivo della valorizzazione ecologica nei termini di "connettivo ecologico diffuso".

Art. 2.6 - Rifiuti

Contenuti e obiettivi generali

1. (P) In conformità al PRGR, il PTM individua le aree nelle quali gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili e le aree nelle quali la realizzazione degli impianti è subordinata a condizioni.
2. (I) Il PTM, sulla base del principio per cui la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere svolta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, persegue i seguenti obiettivi generali, in armonia con le disposizioni normative vigenti di fonte euro unitaria, statale e regionale relativamente al sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali:
 - a) riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
 - b) riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia, anche attraverso l'incremento della raccolta differenziata;
 - c) individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al reimpiego, al riciclaggio e alle altre forme di recupero di materia rispetto alle forme di recupero del contenuto energetico dei rifiuti;
 - d) smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non abbiano altra possibilità di recupero e/o trattamento;
 - e) massimizzare l'utilizzo di inerti da recupero di materiale da demolizione (o da riutilizzo in sito), in alternativa ai materiali prodotti da risorse non rinnovabili, in coerenza con il Piano Regionale settoriale di riferimento.

Indicazioni localizzative

3. (I) Il PTM contiene la ricognizione delle tipologie di aree non idonee, o idonee con condizioni, alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, così come stabilito nei commi seguenti del presente articolo.
4. (P) Nell'ecosistema delle acque correnti:
 - a) gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili:
 - in alveo,
 - nelle aree per interventi strutturali,
 - nelle aree ad alta probabilità di inondazione,
 - nelle fasce perfluviali di collina/montagna;
 - b) nelle fasce perfluviali di pianura, nelle parti non interessate da alta probabilità di inondazione, è ammissibile l'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, nei limiti e alle condizioni fissate dai PRGR, purché sia effettuata presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti già classificati come ambiti produttivi dallo strumento urbanistico comunale, preesistenti all'entrata in vigore del PTM e legittimati in forza di atti aventi natura non transitoria; è altresì ammessa l'attività di trattamento di rifiuti in impianti di depurazione delle acque reflue preesistenti in conformità all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.
 - c) per quanto attiene il trattamento dei rifiuti di edifici produttivi esistenti esterni al perimetro del territorio urbanizzato localizzati nelle fasce perfluviali, si rimanda agli artt. 1.7, comma 6, (fasce perfluviali di montagna e collina) e 1.8, comma 6, (fasce perfluviali di pianura).
5. (P) Nell'ecosistema delle acque ferme gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili.
6. (P) Negli ecosistemi forestale, arbustivo, calanchivo, gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili.

7. (P) All'interno delle aree protette, nel rispetto dei limiti e alle condizioni fissate dal PRGR e dagli strumenti di gestione delle aree protette, sono ammissibili impianti per il recupero di rifiuti ligneo cellulose, purché di dimensioni contenute entro il limite del trattamento di 1000 tonnellate/anno ciascuno.
8. (P) Nelle zone di tutela naturalistica e geositi non inclusi in aree protette, lungo i crinali e dossi gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili.
9. (P) All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura (Carta degli ecosistemi e allegato 1 alle presenti norme):
 - a) nelle Aree di ricarica di tipo A, non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, fatte salve le discariche per inerti; per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento;
 - b) nelle Aree di ricarica di tipo B e C, non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, fatte salve le discariche per inerti e di rifiuti non pericolosi; per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento;
 - c) nelle Aree di ricarica di tipo D, non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti; per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento;
 - d) nelle zone di rispetto dei pozzi ad uso acquedottistico non sono ammissibili gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
10. (P) All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano (Carta degli ecosistemi e allegato 1 alle presenti norme):
 - a) nelle Aree di ricarica, non sono ammissibili le discariche e gli impianti di rifiuti pericolosi; le discariche e gli impianti di rifiuti non pericolosi sono, invece, ammissibili, purché siano previsti da strumenti di pianificazione statale e/o regionale;
 - b) nei Terrazzi non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti; sono fatte salve le discariche per inerti, purché siano previste da strumenti di pianificazione statale e/o regionale;
 - c) nelle Aree di alimentazione delle sorgenti certe e incerte e nelle Zone di riserva non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti;
 - d) nelle Zone di protezione di captazioni di acque superficiali non sono ammissibili le discariche e gli impianti di rifiuti; sono fatte salve le discariche per inerti, purché siano previste da strumenti di pianificazione statale e/o regionale;
 - e) nelle Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.
11. (P) Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo) gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono ammissibili purché siano previsti da strumenti di pianificazione statale e/o regionale.
12. (P) Nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (Carta degli ecosistemi e Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo) gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono ammissibili purché siano previsti da strumenti di pianificazione statale e/o regionale.
13. (P) Nelle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate (aree in dissesto; area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto; frane attive; frane quiescenti) – Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili.

14. (P) Nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico: a) complessi archeologici, b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.
15. (P) Nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico b2) area di concentrazione di materiali archeologici; c) zone di tutela della struttura centuriata, d) zone di tutela di elementi della centuriazione (Carta degli ecosistemi) gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono ammissibili purché siano previsti da strumenti di pianificazione statale e/o regionale.
16. (P) Nell'ecosistema agricolo:
 - a) non sono ammessi depositi di materiali a cielo aperto, salvi quelli necessari all'attività agricola aziendale;
 - b) la previsione di impianti per la gestione di rifiuti è ivi comunque subordinata alla relativa previsione da parte di uno strumento di pianificazione statale e/o regionale.
17. (P) Il PTM prende atto che il PRGR non prevede la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo l'eventuale ampliamento di quelli esistenti.
18. (P) In conformità a quanto disposto dall'art. 196, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, così come attuato dal PRGR, la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dovrà essere comunque prevista negli ambiti produttivi o comunque in continuità con gli stessi, al fine di ridurre la dispersione insediativa.

SFIDA 3 – Assicurare inclusione e vivibilità

Art. 3.1 - Ruolo dei centri

Definizione e individuazione

1. (P) Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM definisce il ruolo dei centri abitati nell'ambito del sistema insediativo in relazione alla sussistenza di servizi di interesse locale e di dotazioni metropolitane nonché al grado di accessibilità così come determinato sulla base della rete portante del Trasporto Pubblico Metropolitan (di seguito, "TPM") e della rete della ciclabilità.
2. (P) Il **Quadro conoscitivo diagnostico** comprende l'analisi quantitativa e qualitativa del sistema dei servizi e dell'accessibilità dei centri abitati, effettuata sulla base dei contenuti del PUMS. Ai sensi del precedente art. 1.5 comma 2 della Parte generale delle presenti norme, la Città metropolitana provvede costantemente al relativo aggiornamento, tenendo conto delle eventuali modificazioni relative alla dotazione di servizi e alla progressiva attuazione degli interventi sulle reti e/o sui servizi per la mobilità.
3. (P) Nella **Carta della struttura** sono rappresentati con un simbolo i centri abitati così come articolati in base alla sussistenza di servizi, secondo la metodologia iscritta nel Quadro conoscitivo diagnostico e tenendo conto delle specificità dei territori collinari e montani:
 - a) minimi;
 - b) di base;
 - c) specialistici.
4. (P) Nella **Carta della struttura** è indicato altresì il grado di accessibilità dei centri abitati di cui al precedente comma 3, così come risultante dall'attuazione degli interventi previsti dallo "scenario a regime" del PUMS. Il grado di accessibilità, indicato per ogni centro abitato come sufficiente o medio o buono, è riconosciuto agli stessi centri abitati sulla base della sussistenza e del livello dei servizi del TPM e della rete della ciclabilità, secondo la metodologia iscritta nel **Quadro conoscitivo diagnostico** e tenendo conto delle specificità dei territori collinari e montani.

Obiettivi generali

5. (I) In armonia con il PUMS, il PTM assicura e promuove l'assunzione di scelte urbanistiche coerenti con il ruolo dei centri abitati, così come ad ognuno di essi riconosciuto ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, individuando a tal fine le categorie di centri abitati nei quali sono ammissibili:
 - a) nuove dotazioni metropolitane (art. 3.2);
 - b) nuovi insediamenti commerciali (art. 4.3);
 - c) nuovi insediamenti residenziali all'esterno del territorio urbanizzato (art. 5.2).

Art. 3.2 - Dotazioni metropolitane, rete dei servizi sociali e culturali

Definizione e individuazione

1. (P) Le **Dotazioni metropolitane** sono strutture di interesse pubblico afferenti a reti organizzate e gestite a livello metropolitano e rivolte a bacini di utenza di scala sovracomunale, riguardanti:
 - a) l'istruzione di secondo grado e gli istituti di formazione professionale;
 - b) le strutture sanitarie e socioassistenziali;

- c) teatri, musei e altre strutture coinvolgenti le reti culturali metropolitane;
 - d) strutture per l'istruzione superiore, centri di ricerca e per l'attività scientifica;
 - e) infrastrutture verdi e blu.
2. (P) Nella **Carta della struttura** sono indicati i **Centri specialistici**, in cui sono presenti le **Dotazioni metropolitane**. La ricognizione delle singole strutture di cui al precedente comma 1 è contenuta nel Quadro conoscitivo diagnostico ed è periodicamente aggiornata dalla Città metropolitana.

Obiettivi generali

3. (I) Relativamente alle specificità territoriali riscontrate nel **Quadro conoscitivo diagnostico**, gli interventi riguardanti le **Dotazioni metropolitane** perseguono gli obiettivi di:
- a) favorire lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, il confronto delle culture e l'integrazione delle persone, nel territorio della Città metropolitana;
 - b) contrastare l'impovertimento e le fragilità sociali, demografiche ed economiche nel territorio metropolitano nonché rafforzare la capacità di articolare reti sociali solidali e attive, con particolare riferimento alle aree fragili del territorio metropolitano;
 - c) rinforzare le **Dotazioni metropolitane** nei Centri specialistici, anche attraverso la promozione di ulteriori forme di integrazione e cooperazione con i corrispondenti Poli funzionali metropolitani integrati presenti nel territorio metropolitano (l'Università di Bologna, la Fiera, ecc.);
 - d) implementare la presenza diffusa e l'integrazione tra le strutture culturali del territorio e, in particolare, promuovere la realizzazione di spazi utilizzabili per favorire la creatività e l'arricchimento culturale per le generazioni più giovani, anche attraverso la promozione degli usi temporanei di cui all'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - e) assicurare la sussistenza delle **Dotazioni metropolitane** nei territori a elevata fragilità demografica e/o economica e/o sociale, come definiti dal Quadro conoscitivo diagnostico, quali presidi per contrastarne le fragilità economiche, sociali e demografiche;
 - f) favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente per finalità fruibili e culturali compatibili con il relativo contesto, anche attraverso la realizzazione di teatri, musei e altre strutture afferenti alle reti culturali metropolitane nonché ai centri di ricerca e per l'attività scientifica, segnatamente nei principali complessi storici non urbani ubicati lungo gli itinerari del cicloturismo e rappresentati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**.

3 bis (I) Per contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle fasce di età più fragili, in particolare, sono espressamente riconosciuti quali ambiti prioritari per il rafforzamento dei servizi sociali e culturali di base:

- a) le strutture pubbliche per anziani non autosufficienti lievi, promuovendo lo sviluppo di tipologie di offerta che si configurino come luoghi di aggregazione e socializzazione al fine di corrispondere adeguatamente a bisogni diversi (compagnia, socializzazione e supporto lieve alle attività quotidiane);
 - b) i luoghi educativi innovativi per la fascia di età compresa tra 0-6 anni in cui realizzare l'integrazione tra servizi educativi e servizi di assistenza per le fasce deboli di popolazione.
4. (I) In considerazione del rilevante interesse pubblico a cui rispondono gli interventi e/o le attività di cui agli obiettivi previsti al precedente comma 3, la Città metropolitana ne promuove la realizzazione e/o l'attivazione e/o l'implementazione attraverso tutte le forme e/o gli strumenti previsti dalla disciplina normativa vigente e, in particolare, attraverso la conclusione di accordi di programma di cui all'art. 59 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 al fine di specificare compiutamente le condizioni da soddisfare per assicurare l'accessibilità e le modalità di fruizione collettiva.

Indicazioni per gli accordi territoriali e per i programmi metropolitani di rigenerazione

5. (P) La disciplina relativa alle **Dotazioni metropolitane** ricadenti nei **Poli** e negli **Ambiti produttivi** è definita attraverso la conclusione di specifici accordi territoriali di cui all'art. 58 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in conformità a quanto previsto, oltre che dal presente articolo, anche dagli artt. 4.2 e 4.3 delle presenti norme del PTM, valendo invece per le altre Dotazioni metropolitane le disposizioni del presente articolo.
6. (I) Ai fini di un complessivo rafforzamento della integrazione delle politiche metropolitane, la Città metropolitana promuove il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi generali di cui al precedente comma 3 anche attraverso i relativi strumenti di programmazione in tema di sviluppo sociale e di istruzione secondaria di secondo grado.
7. (I) Al fine di assicurare l'articolazione diffusa di servizi di base sociali e culturali nei territori a elevata fragilità demografica e/o economica e/o sociale, come definiti dal Quadro conoscitivo diagnostico, il relativo adeguamento e/o potenziamento costituisce ambito prioritario di intervento per l'impiego delle risorse del **Fondo perequativo metropolitano** attraverso i **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui agli artt. 5.3. e 5.4.

Indicazioni per i PUG

8. (I) I PUG assumono le **Dotazioni metropolitane** quali architravi e/o comunque riferimenti necessari dell'armatura urbana e armonizzano la relative strategie per la qualità urbana ed ecologico ambientale a quanto previsto al precedente comma 3, in particolare ai fini della definizione delle condizioni di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali a cui sono assoggettati accordi operativi e piani di iniziativa pubblica, anche per favorire la rigenerazione dei tessuti urbani in cui insistono i servizi.

Nei territori a elevata fragilità demografica e/o economica e/o sociale, come definiti dal Quadro conoscitivo diagnostico, la realizzazione e/o l'attivazione e/o l'implementazione delle dotazioni a carattere sociale e culturale assumono un rilievo prioritario.
9. (I) Il PUG individua le aree destinate alle **Dotazioni metropolitane**, sulla base del Quadro conoscitivo diagnostico del PTM, oltre che nel rispetto delle presenti norme del medesimo PTM, e in forza delle ulteriori analisi e valutazioni effettuate a livello intercomunale e/o comunale.
10. (P) Le proposte di accordo operativo che prevedono la realizzazione di dotazioni metropolitane sono verificate ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e successivamente valutate anche in relazione allo specifico rispetto delle disposizioni di cui agli artt. da 3.4 a 3.8 delle norme del PTM, alle quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.
11. (P) La realizzazione di nuove **Dotazioni metropolitane** è ammissibile:
 - a) nei Capoluoghi comunali;
 - b) nei Centri abitati con dotazione di servizi di base e livello di accessibilità medio e buono, prioritariamente all'interno del territorio urbanizzato o in aree ad esso contigue, purché agevolmente raggiungibili dalla rete portante del TPM, con preferenza per quelle limitrofe ai Centri di mobilità;
 - c) nei Centri abitati con accessibilità sufficiente e ubicati nel territorio montano e collinare, esclusivamente laddove sia funzionale ad interventi di riutilizzo di complessi edilizi dismessi per attività culturali e/o di ricerca.
12. (P) L'ampliamento e/o la realizzazione delle **Dotazioni metropolitane**:

- a) concorrono all'attivazione delle politiche di rigenerazione urbana attraverso la qualificazione delle strutture esistenti e il prioritario riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, con contestuale sistemazione degli spazi pubblici sussistenti nel contesto territoriale ad essi contigui, anche tramite l'articolazione di usi temporanei di cui all'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
- b) concorrono alla riconfigurazione dei margini urbani ai sensi dell'art. 3.4 delle presenti norme del PTM, alla forestazione metropolitana ai sensi dell'art. 3.5 delle presenti norme del PTM, al miglioramento dell'accessibilità ai sensi dell'art. 3.6 delle presenti norme del PTM, all'incremento della resilienza e del metabolismo urbano ai sensi dell'art. 3.7 delle presenti norme del PTM, attraverso l'attuazione delle misure previste dal PTM, dai PUG e dai programmi di settore, in armonia con il regime delle rispettive competenze, avuto riguardo alle tipologie di intervento e al contesto in cui sono inserite.

13. La Città Metropolitana declina la disposizione del comma 12 con riferimento agli edifici di sua proprietà o nella sua disponibilità.

Art. 3.3 - Rigenerazione dei tessuti urbanizzati

Definizioni

1. (P) Ai sensi del precedente art. 1.7 della Parte generale delle presenti norme, il PTM assume il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato ai sensi degli artt. 6 e 32 della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Obiettivi generali

2. (I) In armonia con i principi generali della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, ferme restando le competenze dei PUG così come previste dagli artt. 31 e seguenti della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM favorisce la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia e detta disposizioni riguardanti il Territorio urbanizzato esclusivamente con riferimento agli aspetti per i quali è necessario il concorso coerente di tutti i livelli di governo del territorio in vista dell'attuazione delle linee di azione di carattere unitario a livello metropolitano riguardanti:
 - a) la riconfigurazione dei margini urbani (art. 3.4 delle presenti norme del PTM);
 - b) la forestazione metropolitana (art. 3.5 delle presenti norme del PTM);
 - c) il miglioramento dell'accessibilità (art. 3.6 delle presenti norme del PTM);
 - d) l'incremento della resilienza e il miglioramento del metabolismo urbano (art. 3.7 delle presenti norme del PTM);
 - e) il commercio di vicinato (art. 3.8 delle presenti norme del PTM).

Nell'ambito della strategia per la qualità urbana e ecologico-ambientale e sulla base delle risultanze del quadro conoscitivo diagnostico e della ValSAT, fermo restando il rispetto dei contenuti del PTM, i PUG possono ulteriormente calibrare l'applicabilità delle prescrizioni del PTM stesso, in relazione ai diversi contesti di intervento.

Indicazioni per gli accordi territoriali, i programmi e i progetti di iniziativa metropolitana

3. (I) Il PTM promuove l'attivazione delle politiche di rigenerazione mediante:
 - a) interventi di scala intercomunale e/o metropolitana, promossi e definiti attraverso i **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4, funzionali a raccordarsi con le differenti esigenze dei sistemi territoriali, con particolare riferimento ai territori fragili;

- b) interventi sui nodi e sulle reti di interesse sovracomunale e metropolitano, di cui agli artt. da 4.1 a 4.4 delle presenti norme del PTM.
4. (I) La Città metropolitana definirà apposite **Linee guida per la rigenerazione sostenibile** attuative delle presenti norme del PTM.

Indicazioni per i PUG e i regolamenti comunali

5. (I) Ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PUG individua i contesti e/o le aree e/o gli edifici in relazione ai quali articolare interventi di rigenerazione, definendo i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità da soddisfare in armonia con quanto previsto ai successivi artt. da 3.4 a 3.8 delle presenti norme del PTM, tenendo conto dell'entità e dell'ubicazione degli interventi di iniziativa pubblica e/o privata.
6. (I) Le proposte di accordo operativo sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche in relazione allo specifico rispetto delle disposizioni di cui agli artt. da 3.4 a 3.8 delle norme del PTM, alle quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.
7. (I) I Comuni declinano le indicazioni delle **Linee guida per la rigenerazione sostenibile** nella definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, nel Regolamento edilizio nonché negli altri atti di programmazione e/o regolazione del territorio come, a titolo indicativo e non esaustivo, il Piano comunale del verde, il Catasto e bilancio arboreo, il Regolamenti del verde, le Linee guida per Opere pubbliche e per la gestione delle acque meteoriche.

Art. 3.4 - Riconfigurazione dei margini urbani

1. (P) In armonia con le disposizioni di cui alle precedenti Sfide 1 e 2 e con quanto previsto dall'art. 4.6 sulle reti ecologiche, del turismo e della fruizione, la riconfigurazione del margine urbano costituisce una linea di azione di carattere unitario a livello metropolitano per la rigenerazione del sistema insediativo.
2. (P) Gli interventi che interessano il margine urbano, inteso come soglia di rilevanza urbanistica, ambientale e paesaggistica tra il sistema insediativo e gli ecosistemi agricoli e naturali nonché la rete ecologica, prevedono:
- a) la realizzazione di **Infrastrutture verdi e blu** all'interno o in corrispondenza dei varchi e delle discontinuità indicate nella **Carta delle reti ecologiche della fruizione e del turismo** per assicurare la continuità territoriale e funzionale della rete ecologica all'interno degli insediamenti, concorrendo alla relativa implementazione;
 - b) la conservazione e la valorizzazione delle permanenze paesistiche quali elementi identificativi dell'assetto territoriale, al fine di restituire una configurazione riconoscibile ai luoghi, con particolare riferimento ai canali di antico impianto e ai corsi d'acqua minori;
 - c) la salvaguardia e la promozione dell'agricoltura periurbana, dovendosi il margine urbano raccordare ad essa, anche attraverso progetti di forestazione metropolitana e di "orti e giardini condivisi", coerenti con il carattere morfologico e con i segni storici delle produzioni agroalimentari locali;
 - d) la realizzazione o riqualificazione del verde pubblico, della viabilità e dei percorsi ciclopeditoni attrezzati con piantumazioni, fasce alberate e filari alberati, in coerenza con il contesto degli ecosistemi agricoli e naturali a cui i margini urbani si connettono, al fine di assicurare la ricucitura tra spazi agricoli e urbanizzati;

- e) il divieto, anche in riferimento alle trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato, di formare spazi aperti interclusi e ogni ulteriore frammentazione delle aree agricole, conservando il sistema poderale e interpoderale esistente, con particolare riferimento ai varchi e alle discontinuità di cui alla **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**;
- f) la conservazione delle visuali dagli spazi pubblici interni all'urbanizzato e dall'edificato di interesse storico-culturale verso gli spazi aperti esterni all'abitato, con particolare riferimento ai varchi e alle discontinuità indicate nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**;
- g) la collocazione preferenziale di giardini e spazi aperti in adiacenza alle aree a destinazione agricola, comprese le aree destinate alla forestazione metropolitana, e quelle interessate da misure per l'adattamento climatico e la mitigazione degli effetti ambientali.

Art. 3.5 - Forestazione metropolitana

1. (P) Anche in conformità alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 s.m.i., tenuto conto degli obiettivi indicati all'art. 17 delle norme del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), l'incremento della dotazione di verde urbano costituisce una linea di azione di carattere unitario a livello metropolitano per la rigenerazione del sistema insediativo per la salute pubblica, per la conservazione della biodiversità, per la dotazione di servizi eco sistemici, e per l'incremento della resilienza e della capacità di mitigazione delle emissioni inquinanti e climalteranti e di adattamento al cambiamento climatico, anche per gli effetti di termoregolazione del microclima urbano a cui si devono conformare i Comuni e, in particolare, quelli della prima fascia di pianura nonché quelli caratterizzati dalla presenza di ambiti produttivi sovracomunali e HUB metropolitani e/o da Poli Funzionali metropolitani Integrati al fine di migliorare gli effetti delle isole di calore su tali insediamenti.
2. (P) Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, il PTM individua le seguenti misure, da adottare in tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali, anche di competenza metropolitana:
 - a) incremento delle superfici e dotazioni arboree e arbustive mediante la realizzazione di boschi urbani, di aree verdi, di aree piantumate e di filari arborei in spazi pubblici e privati;
 - b) interventi integrati di piantumazione, a supporto delle azioni per l'incremento della resilienza e al rafforzamento della rete ecologica disciplinata all'art. 4.6, riguardanti, in particolare, le strade di penetrazione urbana, le reti ciclo pedonali, le fasce perfluviali e quelle contermini ai corsi d'acqua superficiali naturali e irrigui da proteggere con fasce tampone, le aree agricole lungo le arterie stradali e quelle non utilizzate e da preservare in funzione delle discontinuità;
 - c) creazione di corridoi verdi di ventilazione per favorire la circolazione dell'aria e lo scambio notturno con le zone agricole;
 - d) interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree urbane dismesse e/o sottoutilizzate, per le quali non sia possibile il recupero per funzioni urbane. Tali interventi sono preordinati alla generazione di servizi ecosistemici di regolazione, quali: supporto alla biodiversità, miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua, laminazione e infiltrazione delle acque meteoriche, per favorire l'invarianza idraulica del tessuto edilizio esistente e mitigazione degli effetti delle isole di calore;
 - e) scelta di specie, materiale d'impianto e modalità di gestione che migliorino la capacità di adattamento alle mutate condizioni climatiche;
 - f) dotare le nuove infrastrutture stradali di un progetto di inserimento ambientale, ecologico e paesaggistico;
 - g) prevedere parcheggi, pubblici e privati, alberati e permeabili, ad esclusione dei parcheggi per i mezzi pesanti.

3. (I) Ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, l'ammissibilità degli interventi può essere subordinata alla realizzazione di misure di forestazione metropolitana. Al fine di promuovere interventi di forestazione metropolitana e di potenziamento della dotazione di verde urbano, i PUG possono prevedere, nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere c) e d) del comma 2, la possibilità di presentare accordi operativi funzionali a consentire il recupero di una quota, comunque non superiore al 20%, della superficie coperta dell'edificio originario, subordinando la possibilità di ricostruire gli edifici alla realizzazione dell'intervento di deimpermeabilizzazione, anche con diversa tipologia e destinazione d'uso, in altre aree individuate dal PUG all'interno del Territorio Urbanizzato.
4. (I) Gli interventi di forestazione metropolitana devono privilegiare la messa a dimora di specie arboree e arbustive ad alto assorbimento di CO₂.
5. (I) La Città metropolitana definirà apposite **Linee guida per interventi di forestazione metropolitana** attuative delle presenti norme del PTM.

Art. 3.6 - Miglioramento dell'accessibilità

1. (P) In armonia con quanto previsto dall'art. 1.6 della Parte generale delle presenti norme, il miglioramento dell'accessibilità costituisce una linea di azione di carattere unitario a livello metropolitano a cui si devono conformare le Unioni e i Comuni.
2. (P) Le densità territoriali e gli usi ammessi in relazione agli interventi di rigenerazione urbana e di nuova costruzione devono essere definiti sulla base della compatibilità con la capacità delle reti e con il livello di servizio del trasporto pubblico così come esistenti o previsti da interventi già in corso o concordati con i soggetti coinvolti dai nuovi insediamenti, ferma restando la necessità che siano già state a tal fine stanziare le risorse e siano certi i corrispondenti tempi di realizzazione.
3. (I) Ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, l'ammissibilità degli interventi è subordinata alla realizzazione di interventi relativi al sistema della mobilità, nel rispetto dei contenuti del PUMS e del PTM.
4. (P) Agli interventi di ristrutturazione urbanistica deve essere richiesto, nella convenzione e/o nel corrispondente titolo edilizio, in rapporto alla ubicazione e all'entità dell'intervento:
 - a) di incrementare e riqualificare i percorsi pedonali e ciclabili, attraverso la dotazione di arredo verde e altri elementi (materiali di pavimentazione, colori, segnaletica, etc.), assumendo quale riferimento il benessere delle persone, il miglioramento del microclima urbano, la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico e la laminazione e infiltrazione delle acque meteoriche;
 - b) di incrementare e riqualificare i percorsi ciclabili di collegamento con la rete del trasporto pubblico e con i principali servizi alla persona, integrandoli con i progetti di forestazione metropolitana e con la rete ecologica disciplinati dall'art. 4.6 delle presenti norme del PTM;
 - c) di assicurare una dotazione congrua e coerente di spazi e depositi per il ricovero delle biciclette in rapporto al numero di residenti e di utilizzatori (rastrelliere per le biciclette destinate ad uso pubblico e a uso pertinenziale; spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza, ad attività terziarie o produttive, nei poli attrattori nonché in tutte le strutture pubbliche; spazi per il ricovero di biciclette per i residenti e per i visitatori, limitatamente alle soste di breve durata, negli edifici di edilizia residenziale sociale esistenti e di nuova realizzazione);
 - d) di eliminare o quanto meno ridurre gli spazi destinati a parcheggio pubblico nelle aree caratterizzate da una elevata accessibilità sostenibile, con l'obbligo conseguente di utilizzare i proventi derivanti dalla mancata cessione delle aree adibite a parcheggio alla realizzazione di interventi pubblici a favore della mobilità sostenibile, ciclopedonale e collettiva.

5. (P) Le proposte riguardanti interventi di addensamento o sostituzione urbana sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche in relazione all'ubicazione e all'entità dell'intervento, sulla base dei seguenti requisiti prestazionali e criteri di sostenibilità relativi al miglioramento dell'accessibilità:
- a) realizzare gli interventi previsti al precedente comma 4 riguardanti la mobilità pedonale, la ciclabilità e la sosta, potendo interessare anche aree esterne al perimetro dell'area oggetto di trasformazione ai fini del miglioramento dell'accessibilità alle dotazioni di spazi e servizi collettivi, interni ed esterni al comparto di intervento, con particolare riferimento all'accessibilità per pedoni e ciclisti e rispetto al trasporto pubblico;
 - b) progettare e realizzare le fermate del trasporto pubblico, interne o prossime al perimetro dell'area oggetto di trasformazione, e concorrere alla realizzazione dei Centri di Mobilità nel caso di interventi ubicati entro un raggio di 500 metri dalla stazione del SFM corrispondente al Centro di Mobilità;
 - c) individuare soluzioni per le ricadute territoriali determinate dalle esigenze di logistica urbana sulla base delle azioni previste dal Piano Urbano della Logistica Sostenibile (regolazione accessi, consegne notturne, aree di sosta dinamiche, spazi logistici di prossimità, punti di consegna *e-commerce*, etc.);
 - d) adottare tecniche di moderazione del traffico motorizzato (zone 30, isole ambientali, zone 10, etc.) anche utilizzando alberature, aiuole, sistemi urbani di drenaggio sostenibile (di cui al punto f), per favorire la mobilità attiva e l'uso della strada come spazio condiviso, con valutazione della possibilità di realizzare insediamenti o comparti "*car-free*";
 - e) progettare e realizzare gli accorgimenti necessari per garantire elevati livelli di sicurezza stradale e per ridurre l'inquinamento acustico;
 - f) sistemare le superfici stradali e dei parcheggi con soluzioni volte al miglioramento del microclima urbano (alberature, una pianta ogni due posti auto, verde diffuso, pavimentazioni e asfalti speciali, etc.) e alla mitigazione degli effetti del riscaldamento (isole di calore), alla laminazione e infiltrazione delle acque meteoriche, così come ulteriormente precisato al successivo art. 3.7;
 - g) adottare misure per favorire la diffusione della mobilità elettrica, in armonia con i contenuti del PUMS, par. 8.3.2, prevedendosi in particolare la realizzazione di punti di allaccio per la ricarica dei veicoli elettrici almeno per il 20% degli stalli di parcheggio pertinenziale.

Art. 3.7 - Incremento della resilienza e metabolismo urbano

1. (P) Gli interventi devono adottare soluzioni progettuali, di tipo urbanistico, edilizio e impiantistico, atte ad assicurare un miglioramento rispetto allo stato e alle condizioni del contesto in cui sono collocati, almeno in riferimento ai seguenti profili:
- a) adattamento/adeguamento alla crisi climatica e potenziamento dei servizi ecosistemici (riduzione dell'isola di calore urbana, gestione e drenaggio sostenibile delle acque e aumento del suolo permeabile; dotazione di verde nell'ambiente costruito e al suolo; integrazione delle reti verdi e blu con le reti della ciclopedonalità e gli spazi pubblici);
 - b) metabolismo urbano (riduzione consumi idrici e carico dei reflui, riduzione emissioni inquinanti, utilizzo di energie e materiali rinnovabili e di alimenti prodotti localmente, recupero di materia ed energia nella gestione dei rifiuti, sviluppo di economie circolari);
 - c) accessibilità per le persone disabili (eliminazione delle barriere architettoniche);
 - d) dotazioni tecnologiche riguardanti le reti informatiche e di comunicazione (numero edifici serviti dalle reti veloci).

2. (I) Per migliorare la risposta idrologica del Territorio Urbanizzato e ottenere benefici aggiuntivi in termini di qualità delle acque, aumento della biodiversità e implementazione della fruizione di aree pubbliche, in tutti gli interventi edilizi devono essere previsti sistemi di gestione delle acque e del drenaggio urbano che, sfruttando i differenti servizi ecosistemici, utilizzando **Soluzioni basate sulla natura (NBS)**. Le principali **Soluzioni NBS** riguardano strade, piazze e infrastrutture ad esse connesse, nonché la riqualificazione di aree verdi e corsi d'acqua minori in area urbana e periurbana, con prioritario riferimento a:
- a) sistemi di pavimentazione permeabili;
 - b) canali vegetati;
 - c) trincee infiltranti;
 - d) aree di bioritenzione;
 - e) box alberati filtranti;
 - f) bacini di detenzione;
 - g) stagni e zone umide;
 - h) riapertura di corsi d'acqua urbani tombinati;
 - i) riqualificazione ambientale di piccoli corsi d'acqua in contesti periurbani.
3. (I) Ai fini del contenimento delle isole di calore, in tutti gli interventi edilizi devono essere adottate **Soluzioni NBS** mirate al disegno e ai materiali utilizzati e allo sviluppo del verde urbano, nelle diverse componenti, applicando un approccio multi-obiettivo, attento all'adattamento al cambiamento climatico, alla capacità di rimuovere le sostanze inquinanti da parte del verde urbano, alla riqualificazione degli spazi, per renderli più vivibili e luoghi di socialità. In tal caso, le principali **Soluzioni NBS** riguardano:
- a) integrazione nel tessuto urbano delle soluzioni indicate agli artt. 3.4 e 3.5 per la riconfigurazione dei margini periurbani e la forestazione metropolitana;
 - b) inserimento di elementi vegetazionali negli edifici, nei manufatti infrastrutturali e negli elementi di arredo urbano (tetti verdi, pareti verdi, verde di balconi e terrazzi, barriere verdi, rinverdimento delle corti interne, inverdimento di parcheggi, strade, piazze e marciapiedi, percorsi ciclabili a verde e pedonali a pergolato, elementi di arredo urbano vegetati);
 - c) impiego di materiali con albedo più elevata e ottimale Indice di Riflessione Solare nelle pavimentazioni stradali e nelle pareti e nei tetti degli edifici, al contempo evitando o contenendo quanto più possibile le pavimentazioni in asfalto;
 - d) incremento della superficie schermata dall'irraggiamento diretto nelle pareti degli edifici e nelle pavimentazioni utilizzando filari arborei soprattutto nelle strade con pavimentazioni e cortine edilizie continue da entrambe i lati o con elevato rapporto tra altezza degli edifici e ampiezza della sezione stradale.

Le proposte di accordo operativo devono essere corredate di modelli previsionali idonei a studiare l'effetto dell'intervento proposto sul microclima dell'area al fine di evitare soluzioni progettuali che portino al peggioramento del microclima o alla formazione di nuove isole di calore.

4. (I) Per il miglioramento del metabolismo urbano, con particolare riferimento alla riduzione dei flussi di energia, acqua, materia, alla relativa sostituzione con risorse rinnovabili, all'innesco di processi di economia circolare, devono essere altresì adottate in tutti gli interventi edilizi le misure specificate ai commi successivi.
5. (I) Per la riduzione dei consumi di energie fossili e delle correlate emissioni inquinanti:
- a) le trasformazioni che comportano incrementi di SU maggiori di 10.000 mq sono ammesse solamente se è stato predisposto, alla scala comunale o quanto meno del contesto in cui è inserito

l'intervento, un Bilancio previsionale energetico e delle emissioni di inquinanti locali e globali, in coerenza con le metodologie indicate per la redazione dei PAESC. I bilanci previsionali illustrano a tal fine le misure necessarie per contenere consumi ed emissioni riguardanti la qualificazione energetica e il miglioramento tecnologico del patrimonio edilizio esistente, le reti di pubblica illuminazione (anche per ridurre le fonti di inquinamento luminoso), la riorganizzazione del tessuto edilizio e della disposizione e morfologia degli edifici per ottimizzare le *performance* energetiche, le opportunità di integrazione di tecnologie da fonti rinnovabili o ad alta efficienza, le possibili sinergie da cogenerazione che utilizzi impianti di trattamento rifiuti o acque reflue esistenti, i miglioramenti delle reti e dei sistemi di mobilità, la riorganizzazione delle funzioni urbane, le sinergie con la forestazione metropolitana (ai sensi del precedente art. 3.5) e le misure di riduzione dell'isola di calore e ogni altra modalità e strategia utile ai fini dell'azzeramento del bilancio;

b) deve essere favorita l'integrazione nell'edificato dei dispositivi e delle tecnologie di riduzione dei fabbisogni energetici e di produzione di fonti rinnovabili e con priorità per l'utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture piane di grandi dimensioni, anche integrabili con le coperture previste a verde.

6. (I) Per la riduzione dei consumi idrici e per il recupero acque, le trasformazioni che comportano incrementi di SU maggiori di 10.000 mq sono ammesse solamente se è stato predisposto, alla scala comunale o quanto meno del contesto in cui è inserito l'intervento, un bilancio dei consumi idrico-potabili, riferito anche al carico aggiuntivo dovuto alle nuove previsioni. Il bilancio illustra le misure adottate per ridurre il consumo idrico potabile e per favorire il ricorso a risorse idriche non convenzionali (acque meteoriche, acque grigie depurate) per gli usi non potabili, quali lo scarico del WC e l'irrigazione. Il bilancio contiene approfondimenti riguardanti:

a) i dati sui consumi idrici, distinguendo tra usi potabili e altri usi;

b) le soluzioni di risparmio idrico e di ricorso a risorse idriche non convenzionali, prevedendo in tutti i casi dove sia tecnicamente fattibile la sostituzione delle acque potabili con acque meteoriche;

c) la destinazione delle acque meteoriche in eccesso, di preferenza in rete fognaria bianca separata recapitante nella rete idrica superficiale (dove presente), ovvero nel suolo o negli strati superficiali del suolo anche mediante i sistemi di drenaggio indicati al comma 2, ovvero nella rete idrica superficiale; solo come ultima scelta e nel caso sia tecnicamente impossibile la realizzazione di tali modalità di smaltimento, il recapito potrà essere nella rete fognaria delle acque nere o miste.

In caso di edifici destinati ad uso residenziale le soluzioni proposte nel bilancio di cui sopra dovranno permettere di contenere i consumi idrici di acqua potabile entro i limiti di 130 l/abitante/ giorno).

7. (I) Ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, l'ammissibilità degli interventi può essere subordinata alla realizzazione di misure funzionali a incrementare la resilienza e il metabolismo urbano.

Art. 3.8 – Presenza diffusa del commercio di vicinato

1. (P) La Città metropolitana di Bologna promuove una linea di azione di carattere unitario, declinata anche attraverso le presenti norme del PTM, volta alla permanenza e allo sviluppo del commercio di vicinato, inteso quale fattore chiave per il miglioramento della vivibilità dei luoghi e per la rigenerazione del sistema insediativo.

2. (I) Il PUG assume la linea di azione di cui al precedente comma 1 e declina, conseguentemente, le seguenti misure:
 - a) riconoscimento delle **aree mercatali** e del tessuto urbano in cui sono collocate come ambiti prioritari di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, prevedendone la riqualificazione, la razionalizzazione e una maggiore riconoscibilità degli spazi, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori privati e della cittadinanza;
 - b) individuazione degli **assi commerciali** in relazione ai quali sviluppare piani di valorizzazione, promuovendo interventi di qualificazione edilizia e di rinverdimento, e dei **tessuti urbani** nei quali favorire la permanenza del commercio di vicinato, anche mediante la previsione del divieto del cambio di destinazione d'uso dei piani terra da uso commerciale ad autorimessa;
 - c) individuazione degli ambiti nei quali promuovere il **riutilizzo degli spazi commerciali non utilizzati o sottoutilizzati** per funzioni di carattere collettivo e sociale, anche attraverso la previsione di usi temporanei di cui all'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - d) incentivazione all'insediamento di esercizi commerciali di vicinato lungo la viabilità o su piazze e percorsi pedonali di uso pubblico, anche attraverso la definizione di specifiche indicazioni per gli interventi soggetti ad accordo operativo.

Art. 3.9 - Edilizia residenziale sociale

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM articola le disposizioni relative all'edilizia residenziale sociale distinguendone la disciplina applicabile ai Comuni ad alta tensione abitativa così come individuati nel **Quadro conoscitivo diagnostico**, e per gli altri Comuni.

Obiettivi generali

2. (P) Per contrastare l'impoverimento e le fragilità sociali ed economiche del territorio metropolitano, gli interventi residenziali devono concorrere all'incremento della dotazione di edilizia residenziale sociale, in particolare nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Indicazioni per i PUG

3. (I) Nei Comuni ad alta tensione abitativa, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.2, gli interventi residenziali all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi, in conformità al disposto dell'art. 5, comma 2 e dell'art.34, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, solamente laddove siano necessari:
 - a) per attivare interventi di addensamento e sostituzione urbana nonché di ristrutturazione urbanistica e di qualificazione edilizia di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 delle parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale, dovendo le nuove edificazioni e gli interventi sull'esistente concorrere alla realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale sociale nella misura stabilita dal PUG, sulla base dei fabbisogni riscontrati e della propria Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale;
 - b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, ad eccezione della sola quota di edilizia libera, anche a destinazione non residenziale, indispensabile per assicurare la fattibilità economico-finanziaria dell'intervento, il PUG, sulla base dei fabbisogni riscontrati e della propria Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, indica la quota minima di alloggi per l'edilizia residenziale sociale richiesta per l'attivazione di tali interventi, fermo restando che la quota di edilizia libera deve essere marginale rispetto all'entità dell'intervento.

4. (I) In relazione ai Comuni che non sono individuati come ad alta tensione abitativa ai sensi del precedente comma 1, il PUG stabilisce, in armonia con il proprio Quadro conoscitivo diagnostico e con la relativa strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, le forme e le modalità attraverso cui gli interventi di riuso e rigenerazione, oltre che di nuova urbanizzazione, concorrono al soddisfacimento della domanda di edilizia residenziale sociale. Nei territori di questi Comuni, se il Quadro conoscitivo diagnostico dimostra l'assenza di fabbisogni specifici, sono ammessi solo gli interventi previsti al precedente comma 3, lettera a), senza che sia necessario assicurare una quota minima di edilizia residenziale sociale.
5. (I) Nei Comuni ad alta tensione abitativa, il PUG, sulla base del proprio Quadro conoscitivo diagnostico e della relativa strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, definisce altresì quali componenti dell'edilizia residenziale sociale sono correlate agli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione tra quelle di seguito indicate:
 - a) interventi realizzati da operatori pubblici;
 - b) interventi di edilizia convenzionata in locazione permanente o a termine, i cui canoni siano determinati secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 - c) interventi di edilizia convenzionata promossi da cooperative a proprietà indivisa, purché i canoni di assegnazione non siano superiori a quelli applicabili secondo la disciplina dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
 - d) interventi di edilizia convenzionata per studenti le cui rette non siano superiori del 20% rispetto a quelle "*agevolate intermedie per ospiti convenzionati*" applicate dall'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, per analoghe tipologie di residenza e per analoghi standard di servizi offerti;
 - e) interventi realizzati da operatori privati, soggetti ad apposite convenzioni con il Comune che assicurino la calmierazione delle rette e dei canoni di affitto, per le persone anziane autosufficienti nonché per l'autonomia abitativa di persone e nuclei con fragilità sociale;
 - f) interventi per l'abitare condiviso e solidale (*cohousing*), purché una parte degli spazi ad uso collettivo sia aperta ad attività di interesse generale, in forza di una Convenzione ovvero altro atto, anche unilaterale d'obbligo, concluso o comunque a favore del Comune.
6. (I) Nei Comuni ad alta tensione abitativa, la Città metropolitana promuove l'impiego da parte dei Comuni dei proventi di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 ai fini della realizzazione o della qualificazione di alloggi pubblici nonché del sistema degli spazi aperti e delle attrezzature pubbliche comprese negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.
7. (I) La Città metropolitana concorre alla riduzione delle fragilità connesse al disagio abitativo attraverso i **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4, da finanziare mediante il **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3.
8. (I) Ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, l'ammissibilità degli interventi può essere subordinata alla realizzazione di misure per l'incremento dell'offerta di edilizia residenziale sociale.

SFIDA 4 – Attrarre investimenti sostenibili

Art. 4.1 - Ambiti produttivi

Definizioni e individuazione

1. (P) Gli **Ambiti produttivi** definiti dal PTM sono le principali aree specializzate per la produzione di beni e servizi, aventi interesse metropolitano per la relativa rilevanza per il sistema produttivo e per la forte attrattività di persone e di mezzi.
2. (P) Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM individua gli **Ambiti produttivi** nella Carta della Struttura e li articola nelle categorie qui indicate, definite sulla base dell'accessibilità, del contesto in cui sono collocati e del livello di dotazioni, alle quali sono rapportate le disposizioni riguardanti le scelte strategiche, le possibilità di intervento e la gamma delle funzioni ammesse:
 - a) **Hub metropolitani**, intesi come i nodi primari del sistema produttivo metropolitano bolognese e fortemente attrattivi per le imprese, che, in relazione alla scarsa interferenza con gli ecosistemi naturali, alla ottimale ubicazione rispetto alle reti infrastrutturali, in particolare relativamente alla sussistenza in prossimità di un casello autostradale, e a un sufficiente livello di accessibilità con il trasporto pubblico, sono valutati come idonei per rispondere alla futura domanda di insediamento, anche da parte di attività che richiedono rilevanti superfici e generano flussi consistenti di traffico indotto. In tali ambiti, è prioritario programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità con il trasporto pubblico, della qualità urbana e dei servizi;
 - b) **Ambiti produttivi sovracomunali di pianura**, intesi come le aree di grandi dimensioni caratterizzate da scarsa interferenza con gli ecosistemi naturali e da una collocazione adeguata rispetto alle reti infrastrutturali. In attuazione delle strategie per la logistica industriale definite dal PUMS, questi ambiti sono valutati idonei ad ospitare insediamenti di media logistica come definita nell'appendice alle presenti norme;
 - c) **Ambiti produttivi sovracomunali di collina**, intesi come aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, ma che non sono valutati come idonei per corrispondere a politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa, avuto riguardo ai limiti di infrastrutturazione e alla forte interferenza con gli ecosistemi, poiché interne ai conoidi pedecollinari a più alta vulnerabilità dell'acquifero e/o interessate da terrazzi fluviali;
 - d) **Ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione bolognese**, intesi come le aree produttive della prima fase del decentramento industriale bolognese collocate nella prima cintura a corona del sistema autostradale/tangenziale, da consolidare nell'attuale configurazione attraverso la selezione di funzioni compatibili, a minore impatto sul sistema della mobilità, innovative e ad alto contenuto tecnologico e la programmazione e la realizzazione di interventi qualificanti che, oltre a migliorarne l'integrazione con l'ecosistema agricolo di pregio in cui sono inseriti, concorrano significativamente al potenziamento dei servizi ecosistemici alla scala territoriale.

<i>HUB METROPOLITANI</i>	Martignone (Valsamoggia-Anzola) Imola S. Carlo (Castel San Pietro Terme-Castel Guelfo) Altedo (Malalbergo, Bentivoglio, San Pietro in Casale)
<i>AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI DI PIANURA</i>	Via Lunga (Valsamoggia) Tavernelle (Sala Bolognese) San Giovanni in Persiceto Beni Comunali (Crevalcore) Pieve di Cento (Pieve di Cento, Castello d'Argile) Funò – Stiatico (Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio) San Vincenzo di Galliera San Pietro in Casale Cà de fabbri - Minerbio Molinella Cento (Budrio) Ponte Rizzoli (Ozzano dell'Emilia) Osteria Grande (Castel San Pietro Terme) Fossatone (Medicina)
<i>AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI DI COLLINA</i>	Rastignano - Pianoro Pontecchio Marconi (Sasso Marconi) Montevoglio (Valsamoggia)
<i>AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI DELLA CONURBAZIONE BOLOGNESE</i>	Riale- Galvano (Zola Predosa) Bargellino (Calderara di Reno-Bologna) Lavino - Anzola S. Vitale di Reno (Calderara di Reno) Castel Maggiore Cadriano (Granarolo dell'Emilia) Quarto Inferiore (Granarolo dell'Emilia) Villanova (Castenaso) Cicogna (San Lazzaro di Savena)

3. (P) In ragione delle relative specificità territoriali, il PTM individua il **Sistema produttivo della montagna**, costituito dagli ambiti sovracomunali di Porretta-Silla e Valle del Santerno così come perimetrati nella Carta della struttura, nonché da ulteriori ambiti produttivi di rilievo comunale, da individuarsi in sede di PUG nel rispetto dei seguenti criteri:
- adeguata accessibilità esistente;
 - ove possibile, devono essere privilegiate le aree servite dalle linee forti del trasporto pubblico;
 - facilità di allacciamento alle reti urbane; ove possibile, devono essere favorite localizzazioni che possono essere adeguatamente connesse alla banda larga internet;
 - adeguatezza del sito, tale da escludere la necessità di effettuare interventi di sistemazione del suolo comportanti impatti sul contesto, anche di natura percettiva;
 - assenza di interferenze dirette con gli ecosistemi naturali;
 - rispetto della griglia degli elementi strutturali.

In relazione al **sistema produttivo della montagna** il PTM persegue i seguenti obiettivi: rafforzamento delle sinergie di rete, valorizzazione delle specificità del sistema produttivo della montagna, attrazione di nuovi investimenti nei Comuni montani come definiti nel Quadro conoscitivo diagnostico, ivi promuovendo l'imprenditorialità anche per incrementare il corrispondente tasso di occupazione. A questo scopo, nel successivo comma 20 sono disciplinati in modo specifico gli interventi di ampliamento delle attività economiche già insediate nonché gli interventi per favorire l'insediamento di nuove attività economiche.

4. (P) In conformità alle disposizioni normative di cui agli artt. 1, 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, oltre che delle ulteriori disposizioni normative e/o atti richiamati al precedente art. 1.1 nonché di quanto previsto al precedente art. 1.5 della Parte generale delle presenti norme, il PTM non prevede nuovi ambiti produttivi di rilevanza sovracomunale, promuovendo il potenziamento, il consolidamento e la rigenerazione di quelli esistenti, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.
5. (I) Il **Quadro conoscitivo diagnostico** contiene l'analisi dell'accessibilità degli ambiti produttivi, effettuata sulla base dei contenuti del PUMS. I risultati di tali analisi sono da considerare come valori indicativi, da aggiornare periodicamente, per tenere conto di eventuali modifiche nella dotazione di servizi e della progressiva attuazione degli interventi sulle reti e sui servizi per la mobilità, da verificarsi puntualmente nelle fasi attuative. Il grado di accessibilità è attribuito in base alla presenza e al livello di servizio del TPM, della grande rete stradale, con particolare riferimento alla presenza del casello autostradale, e alla rete della ciclabilità, secondo il metodo descritto nel Quadro conoscitivo diagnostico, tenendo conto della specificità dei territori collinari e montani. Gli aggiornamenti di tali analisi sono effettuati con la modalità semplificata disciplinata all'art. 1.5 comma 2 della Parte generale delle presenti norme e non comportano variante al PTM.

Obiettivi generali

6. (I) Gli interventi riguardanti gli **Ambiti produttivi** perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'attrattività per le imprese e i lavoratori, valorizzando e qualificando il tessuto produttivo anche verso la dimensione internazionale e riducendo la dispersione dell'offerta insediativa;
 - b) concorrere significativamente all'attuazione della strategia di equità territoriale promossa dal PTM per lo sviluppo sostenibile dei territori ad elevata fragilità economica, sociale, demografica e ambientale;
 - c) attivare processi incrementali di rigenerazione del tessuto produttivo per aumentare la sostenibilità degli ambiti e ridurre gli impatti sugli ecosistemi attraverso il miglioramento dell'accessibilità, della qualità urbana, della dotazione di servizi per i lavoratori, della resilienza, del metabolismo e il potenziamento dei servizi ecosistemici;
 - d) concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto all'accessibilità di imprese e lavoratori, senza generare interferenze con gli ecosistemi naturali, e garantendo un equilibrio tra lo sviluppo produttivo e la salvaguardia dell'ecosistema agricolo;
 - e) articolare l'offerta di spazi per la logistica industriale, nel rispetto degli obiettivi del PUMS/PULS funzionali alla razionalizzazione e concentrazione degli insediamenti logistico-produttivi principali negli hub metropolitani, oltre che all'Interporto e all'Aeroporto di Bologna, nonché alla condizione di Certificazione green per il monitoraggio e la valutazione di sostenibilità ambientale e sociale dell'insediamento e delle politiche aziendali;
 - f) in armonia con il Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, il Patto per il Lavoro regionale e con il PSM, definire l'impegno ad investire sulla qualità del lavoro come azione per contrastare irregolarità ed illegalità occupazionale e favorire la parità di genere, riconoscendo l'incremento della buona occupazione e delle azioni di conciliazione come politica per lo sviluppo strategico del territorio e l'occupazione duratura come elemento qualificante per la sostenibilità degli insediamenti produttivi, mettendo in relazione l'insediamento di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nel settore della logistica, con la definizione di appositi accordi costruiti coinvolgendo le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Indicazioni per gli accordi territoriali, i programmi metropolitani di rigenerazione e le politiche di settore

7. (I) Attraverso appositi **Accordi territoriali**, la Città metropolitana, le Unioni di Comuni e il Nuovo Circondario imolese specificano per gli HUB metropolitani e per gli **Ambiti produttivi** sovracomunali compresi nel territorio di riferimento:
 - a) gli obiettivi strategici di rigenerazione e le conseguenti scelte di assetto territoriale, nel rispetto dei successivi commi da 11 a 15;
 - b) i limiti, i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei successivi commi da 16 a 24.
8. (I) La Città metropolitana, attraverso il PTM, promuove la stipula degli **Accordi territoriali** con le Unioni di Comuni e con il Nuovo Circondario Imolese nell'ambito del percorso di formazione del PUG, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
9. (P) Gli accordi territoriali vigenti conservano pienamente la relativa validità ed efficacia nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo territoriale o comunque della sottoscrizione dell'atto di modificazione dell'accordo territoriale vigente, il tutto comunque necessario per assicurare pienamente la coerenza delle trasformazioni con le finalità e i contenuti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui agli artt. 1, 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, oltre che delle ulteriori disposizioni normative e/o atti richiamati al precedente art. 1.1 nonché di quanto previsto al precedente art. 1.5 della Parte generale delle presenti norme, con particolare riferimento alle misure di rigenerazione urbana e ai limiti al consumo di suolo, così come assunti e declinati dal PTM.
10. (P) Nelle more della sottoscrizione dell'Accordo territoriale di cui al precedente comma 8, la presentazione di proposte di accordo operativo ai sensi dell'art. 38 o di interventi ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in aree esterne al territorio urbanizzato degli ambiti produttivi sovracomunali e degli HUB metropolitani non è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale o dell'atto di modificazione dell'accordo territoriale vigente ai sensi del precedente comma 9.
11. (I) Al fine di implementare la qualità del lavoro, la Città metropolitana si impegna a promuovere con le Parti sociali, le Unioni di Comuni e i Comuni un Protocollo per individuare, condividere e valorizzare le azioni finalizzate alla sostenibilità e alla tutela occupazionale negli insediamenti oggetto degli accordi territoriali di cui ai precedenti commi 9 e 10.
12. (I) Gli accordi territoriali specificano, per gli ambiti produttivi sovracomunali e gli HUB metropolitani, le priorità di intervento, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - I. relativamente al miglioramento dell'accessibilità:
 - a) promozione di specifici progetti di mobilità sostenibile per gli insediamenti produttivi, definendo le condizioni affinché si garantiscano le necessarie connessioni ciclo-pedonali (anche mediante declassamento strade F in Fbis ad estensione della rete ciclabile del Biciplan metropolitano) insieme a servizi di trasporto pubblico e/o di sharing adeguati alla domanda, favorendo anche l'interscambio. In particolare, è prioritaria la riqualificazione della viabilità interna all'ambito produttivo per incrementare la presenza, il livello di sicurezza e la manutenzione dei percorsi ciclo-pedonali;
 - b) in riferimento alla mobilità degli addetti, che la presenza del servizio di TPM e dei collegamenti ciclabili sia sostanziale e in grado di soddisfare la domanda in alternativa al mezzo privato, garantendo servizi minimi adeguatamente collegati mediante rete ciclabile sia al centro abitato che al TPM stesso. Inoltre, quando sia previsto un numero significativo di posti di lavoro, devono essere individuate le modalità con cui l'azienda intende assicurare un adeguato servizio di

trasporto collettivo o sostenibile per i propri dipendenti mediante azioni di Mobility Management quali istituzione/revisione di percorsi di linee pubbliche, agevolazioni tariffarie e introduzione di bonus mobilità;

- c) in riferimento agli investitori, che si facciano carico delle opere di miglioramento o integrazione del trasporto pubblico, della rete ciclabile e delle sedi stradali necessarie all'efficacia del collegamento con esse, anche mediante la previsione di clausole convenzionali che pongano in carico all'azienda la manutenzione nel tempo delle condizioni di efficacia e sicurezza sia del collegamento stradale (anche fino all'autostrada se preventivato un elevato traffico di veicoli pesanti), sia dei collegamenti ciclabili e pedonali, oltre che del servizio di trasporto pubblico;
- d) riqualificazione della viabilità interna e di immediato accesso all'ambito produttivo, anche mediante opere di innalzamento ecologico, per incrementare la presenza, il livello di sicurezza, l'illuminazione e la manutenzione dei percorsi ciclo-pedonali con particolare cura per i marciapiedi;
- e) riqualificazione o realizzazione, ove mancanti, di spazi attrezzati per il ricovero delle biciclette, anche in sharing, e per la fermata nonché l'attesa dei mezzi di trasporto pubblico.

II. relativamente all'innalzamento della qualità urbana e alla dotazione di servizi per gli utenti, in aggiunta a quelli indicati in ordine all'accessibilità alla precedente lettera a):

- a) previsione, negli **Ambiti produttivi** ove sono ammesse attività di media e grande logistica, come definite in appendice alle presenti norme, di spazi attrezzati per la sosta e il ristoro degli spedizionieri e degli autisti dei mezzi di trasporto;
- b) realizzazione di interventi di addensamento e sostituzione, negli **Ambiti produttivi** serviti dal SFM, in conformità a quanto previsto all'art. 4.4 delle presenti norme del PTM in ordine agli intorni dei Centri di mobilità;
- c) insediamento di *idea-store*, musei della produzione, centri per l'innovazione, istituti di formazione e di ricerca, co-working, fab-lab e altre dotazioni di carattere urbano volti ad assicurare la presenza di attività di presidio, fruibili anche nelle ore serali;
- d) insediamento di strutture sportive (palestre et similia), di ambulatori, centri per la cura e riabilitativi nonché di attività di ristorazione e ricreazione;
- e) riconversione e rifunzionalizzazione, anche di carattere incrementale e con possibilità di ricorrere agli usi temporanei di cui all'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in modo tale da favorire una progressiva riconfigurazione del tessuto edilizio esistente al fine di renderlo adeguato rispetto alle nuove esigenze delle imprese manifatturiere, terziarie e di servizio;
- f) riconfigurazione degli spazi aperti e di uso collettivo, per i quali devono essere privilegiate soluzioni progettuali e di gestione che favoriscano la cura e la manutenzione, sia in connessione con attività ricreative e ricettive sia in forma integrata con gli spazi di lavoro;
- g) la declinazione di quanto indicato dalla DGR n. 344/2011, al fine di specificare, nelle fasi attuative, strategie di progettazione, rigenerazione e riqualificazione finalizzate alla riduzione diretta e indiretta degli inquinanti emessi in atmosfera;
- h) incremento della resilienza e miglioramento del metabolismo urbano dell'ambito produttivo, attraverso le misure di cui ai precedenti art. 3.4, 3.5 e 3.7;

III. Relativamente alle funzioni logistiche (magazzini, spedizionieri, e-commerce, corrieri, ecc), il loro insediamento negli ambiti produttivi è condizionato alla Certificazione Green Logistics (cap. 4.2 del PUMS) come definita in appendice alle presenti norme. In sede di Accordo Operativo o di altro strumento attuativo si deve dimostrare:

- a) la possibilità di trasportare su ferro e/o mezzi non inquinanti una percentuale dei prodotti movimentati e l'utilizzo per la distribuzione urbana di mezzi elettrici;

- b) la presenza di un sistema di trasporto pubblico (o collettivo) per gli addetti, in grado di garantire un livello di servizio adeguato, tra l'insediamento e la stazione SFM più vicina, incentivandone l'uso attraverso benefit aziendali (abbonamenti);
 - c) la presenza di un'adeguata rete ciclabile tra l'attività logistica in oggetto e la fermata SFM, ovvero il progetto di fattibilità della stessa;
 - d) laddove il PAIR abbia rilevato il superamento del valore limite giornaliero di PM10, l'impegno all'implementazione di aree destinate a forestazione metropolitana ad alto assorbimento di CO2 (art. 3.6);
 - e) il rispetto delle condizioni di sostenibilità e dei requisiti tecnici descritti in appendice delle presenti norme.
- IV. Relativamente al potenziamento dei servizi ecosistemici e all'incremento della resilienza e del metabolismo urbano, gli accordi territoriali specificano i criteri di cui agli artt. 3.4, 3.5 e 3.7 delle presenti norme del PTM, tenendo conto delle condizioni effettive dell'ambito produttivo e del contesto in cui è inserito.
- V. Relativamente all'aumento delle superfici permeabili, fatto salvo il caso di dimostrata infattibilità, si assume una soglia minima pari al 30% della Superficie Territoriale, da conseguire anche mediante interventi di deimpermeabilizzazione delle superfici pavimentate e di sostituzione con sistemazioni a verde; nel caso di dimostrata infattibilità tecnica, le sistemazioni a verde devono essere in ogni caso sostituite mediante soluzioni tecniche e materiali tali da garantire comunque un'elevata permeabilità.
13. (I) Per assicurare la tutela dell'ecosistema agricolo, con particolare riferimento alla salvaguardia dei cunei agricoli e dei varchi che concorrono alla rete ecologica nonché per mitigare le criticità ambientali, le discontinuità e le interferenze con il territorio urbano, l'accordo territoriale, in armonia con la griglia degli elementi strutturali, specifica le direttrici di eventuale sviluppo dell'ambito produttivo, assicurando che non si formino spazi aperti interclusi, frange urbane o discontinuità insediative.
14. (I) La realizzazione delle misure e azioni indicate ai commi precedenti:
- a) può essere apposta come condizione o comunque correlata agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato, all'insediamento di grandi strutture di vendita o di altri insediamenti ad elevata attrattività di persone e di merci, ad interventi di addensamento e sostituzione edilizia soggetti ad accordo operativo;
 - b) assume rilievo prioritario in relazione all'attivazione dei **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 riguardanti il sistema produttivo, da realizzare anche con il concorso di risorse pubbliche;
 - c) può essere accompagnata da operazioni anche di tipo perequativo e/o compensativo tra gli ambiti oggetto del medesimo accordo territoriale, finalizzate all'acquisizione di aree pubbliche da utilizzare per la realizzazione delle azioni di rigenerazione, qualificazione e adattamento disciplinati ai commi precedenti.

Indicazioni specifiche per gli Interventi all'esterno del territorio urbanizzato degli HUB metropolitani e degli ambiti produttivi sovracomunali

15. (P) Gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato:
- a) sono ammessi con i limiti e nel rispetto dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità stabilite dai commi successivi, riferiti alle categorie indicate al precedente comma 2, nonché con gli ulteriori limiti, requisiti e condizioni stabiliti dagli accordi territoriali e dai PUG;
 - b) devono essere sempre effettuati in contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, secondo l'art. 1.5, comma 5 della Parte generale delle presenti norme del PTM e nel rispetto della griglia

degli elementi strutturali, di cui all'art. 1.10 della Parte generale delle presenti norme e non devono essere in contrasto con la disciplina degli Ecosistemi naturali;

- c) partecipano al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3;
- d) concorrono all'incremento della resilienza, al miglioramento del metabolismo urbano e al potenziamento dei servizi ecosistemici dell'ambito produttivo, in misura congrua, coerente e proporzionale rispetto all'entità degli interventi previsti, attraverso le misure di cui ai precedenti art. 3.4, 3.5 e 3.7, così come ulteriormente declinate nell'accordo territoriale;
- e) devono rispettare quanto stabilito all'art. 5.2 comma 5 delle presenti norme in ordine alla rigenerazione urbana.

16. (P) Negli **HUB metropolitani** sono ammessi interventi all'esterno del territorio urbanizzato per:
- a) nuove attività terziarie, produttive, direzionali e logistiche, compresa la grande logistica come definita nell'appendice alle presenti norme. L'insediamento della grande logistica è condizionato alla realizzazione di un adeguato livello di servizio del trasporto pubblico metropolitano come richiesto dal PUMS/PULS;
 - b) ampliamenti delle attività insediate, anche ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
17. (P) Negli **Ambiti produttivi sovracomunali di pianura** sono ammessi interventi all'esterno del territorio urbanizzato per:
- a) nuove attività terziarie, produttive, direzionali e attività di media logistica come definita nell'appendice alle presenti norme;
 - b) ampliamenti delle attività insediate, anche ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
18. (P) Negli **Ambiti produttivi sovracomunali di collina** sono ammessi interventi all'esterno del territorio urbanizzato esclusivamente per ampliamenti delle attività economiche già insediate, anche ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna 24/2017 purché in aree contigue al perimetro del Territorio Urbanizzato e prive di interferenze con gli ecosistemi naturali e nel rispetto della griglia degli elementi strutturali. E' inoltre ammesso l'insediamento di funzioni di piccola logistica, come definita nell'appendice alle presenti norme, in aree interne al territorio urbanizzato, attraverso cambi di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, nei lotti liberi o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.
19. (P) Negli **Ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione** sono ammessi interventi all'esterno del territorio urbanizzato esclusivamente per:
- a) insediamento di nuove attività produttive, direzionali e terziarie a basso impatto. Le nuove attività terziarie dovranno essere dedicate alla produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese. Le nuove attività produttive dovranno essere caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico o elevato livello di innovazione;
 - b) ampliamenti delle attività insediate in continuità con il territorio urbanizzato, anche ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

È inoltre ammesso l'insediamento di funzioni di media logistica in aree interne al territorio urbanizzato, attraverso cambi di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nei lotti liberi o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

20. (P) Nel sistema produttivo della montagna valgono le seguenti disposizioni:
- a) previa verifica della sostenibilità degli interventi previsti, negli ambiti produttivi sovracomunali di **Porretta - Silla e Valle del Santerno** sono consentiti l'ampliamento delle attività esistenti e l'insediamento di nuove attività economiche, comprese la piccola logistica, sia all'interno del

- perimetro del territorio urbanizzato che in aree ad esso strettamente contigue, purché prive di interferenze con gli ecosistemi naturali e nel rispetto della griglia degli elementi strutturali;
- b) previa verifica della sostenibilità degli interventi previsti, con particolare riferimento ai carichi di traffico generati e all'impatto ambientale e paesaggistico delle opere, negli ambiti produttivi di rilievo comunale e nelle eventuali ulteriori aree da individuarsi in presenza di specifici progetti di impresa è ammesso l'ampliamento delle attività esistenti nonché l'insediamento di nuove attività economiche, privilegiando quelle a basso impatto (imprese innovative nella dimensione tecnologica, organizzativa, di prodotto, *start up* e simili);
 - c) qualora tali trasformazioni riguardino direttamente o siano funzionalmente collegate al riuso di edifici produttivi dismessi del territorio montano, i contenuti potranno essere definiti nell'ambito di specifici **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 e potranno essere finanziati attraverso il **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3.

Indicazioni per il PUG

- 21. (P) Il PUG assume **gli HUB metropolitani e gli Ambiti produttivi sovracomunali** come architravi dell'organizzazione urbana e armonizza la propria strategia agli obiettivi e alle indicazioni degli accordi territoriali, aventi natura vincolante per gli accordi operativi, per gli altri strumenti attuativi previsti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e per le modifiche al sistema infrastrutturale.
- 22. Eliminato
- 23. (I) Il PUG Individua e disciplina altresì:
 - a) gli **Ambiti produttivi di rilievo comunale**, in relazione ai quali, fatto salvo quanto previsto al comma 20 per il sistema produttivo della montagna, non sono ammessi interventi esterni al territorio urbanizzato, ad eccezione degli eventuali ampliamenti delle attività economiche già insediate, qualora sia verificata l'impossibilità che essi siano realizzati in aree interne al territorio urbanizzato tramite addensamento o sostituzione dell'esistente e completamento dei lotti liberi. Si applicano altresì a questi ambiti le precedenti previsioni relative alla riconfigurazione dei margini urbani (art. 3.4 delle presenti norme del PTM), alla forestazione metropolitana (art. 3.5 delle presenti norme del PTM), all'incremento della resilienza e al miglioramento del metabolismo urbano (art. 3.7 delle presenti norme del PTM) e al miglioramento dell'accessibilità (art. 3.6 delle presenti norme del PTM);
 - b) gli insediamenti produttivi compresi nell'**Edificato sparso e discontinuo**.
- 24. (I) Nell'accordo territoriale e nel quadro conoscitivo del PUG, le analisi compiute per il PTM sono integrate con gli approfondimenti necessari per la definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo. In particolare, nel Quadro conoscitivo del PUG, deve essere effettuato un approfondimento relativo alle aree produttive dismesse, non utilizzate, abbandonate e/o degradate nonché ai tessuti edilizi produttivi da qualificare dal punto di vista energetico e sismico.
- 25. (I) Per favorire processi di rivitalizzazione delle aree produttive e di riutilizzo dei contenitori esistenti anche attraverso lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, il PUG può prevedere cambi di destinazione d'uso o consentire l'utilizzazione temporanea di cui all'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 per funzioni di servizio (attività culturali, ricreative, sportive, per il tempo libero, esercizi commerciali di vicinato).

Art. 4.2 - Poli funzionali metropolitani integrati

Definizioni e individuazione

1. (P) I **Poli funzionali metropolitani integrati** sono aree a elevata specializzazione funzionale, in cui sono concentrate funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione e a forte attrattività economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità.
2. (P) Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, il PTM individua e disciplina i seguenti **Poli funzionali metropolitani integrati**, in considerazione del corrispondente rilievo sovracomunale per la forte attrattività di persone e di mezzi:
 - Aeroporto di Bologna
 - Stazione FS di Bologna
 - Interporto
 - Centergross
 - Quartiere fieristico
 - Stadio del Bologna
 - CAAB
 - Autodromo di Imola
 - Ospedale Bellaria
 - Policlinico Sant'Orsola – Malpighi
 - Istituto Ortopedico Rizzoli
 - Ospedale Maggiore
 - Sistema universitario
 - Stazione Radioastronomica di Medicina
 - Centro Ricerche ENEA Brasimone
 - Tecnopolo di Bologna
 - Ospedale di Bentivoglio
 - Ospedale di Imola
 - Parco dell'innovazione - Imola
 - Facoltà di veterinaria – Ozzano dell'Emilia

I **Poli funzionali metropolitani integrati** sono rappresentati nella **Carta della struttura**. La ricognizione delle singole strutture è contenuta nel **Quadro conoscitivo diagnostico** ed è periodicamente aggiornata dalla Città metropolitana.

Obiettivi generali

3. (I) Gli interventi riguardanti i **Poli funzionali metropolitani integrati** perseguono il rafforzamento e la valorizzazione di ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il territorio metropolitano. A questo scopo, gli interventi assicurano la qualificazione degli edifici e degli spazi aperti, anche con l'inserimento di attività di interesse sociale finalizzate a realizzare una maggiore integrazione del polo con il contesto urbano circostante e a eliminare le interferenze con gli ecosistemi agricoli e naturali, nel rispetto dei contenuti del PTM relativi al miglioramento dell'accessibilità, al potenziamento dei servizi ecosistemici, all'incremento della resilienza e del metabolismo urbano e all'attivazione della rigenerazione urbana.

Indicazioni per gli accordi territoriali

4. (I) La Città metropolitana, i Comuni interessati e le Unioni nel cui territorio è ubicato il Polo, con Accordo territoriale da sottoscrivere nell'ambito del percorso di formazione del PUG, definiscono e condividono con i soggetti pubblici e/o privati gestori del Polo stesso gli obiettivi strategici e le prospettive territoriali del Polo stesso. L'Accordo territoriale deve essere concluso anche con Regione Emilia-Romagna, laddove investa aspetti e/o profili inerenti al regime delle corrispondenti attribuzioni e/o competenze.
5. (P) L'**Accordo territoriale** definisce le scelte strategiche riguardanti la rigenerazione dell'esistente e l'evoluzione dell'assetto territoriale e le tipologie di attività insediabili, indicando:
 - a) le aree che costituiscono il Polo e le possibili direttrici di sviluppo e consolidamento;
 - b) i limiti, i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità riguardanti le funzioni a elevata attrattività di persone e di merci;
 - c) le azioni necessarie per promuovere il miglioramento dell'accessibilità per le merci e per gli addetti, l'incremento della resilienza, il miglioramento del metabolismo urbano e il potenziamento dei servizi ecosistemici, specificando quanto previsto ai precedenti artt. 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 con riferimento allo stato effettivo del Polo e del contesto in cui è inserito;
 - d) le risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, le corrispondenti fonti finanziarie e, in particolare, le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del Polo;
 - e) gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, se del caso, la gestione delle opere realizzate;
 - f) le modalità di contribuzione al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3;
 - g) le azioni necessarie per assicurare la sostenibilità e la tutela occupazionale negli insediamenti, da svilupparsi nell'ambito di Protocolli condivisi con Comuni, Unioni e Parti sociali.
 - h) la declinazione di quanto indicato dalla DGR n. 344/2011, al fine di specificare nelle fasi attuative, strategie di progettazione, rigenerazione e riqualificazione finalizzate alla riduzione diretta e indiretta degli inquinanti emessi in atmosfera.
6. (I) Resta inteso che, in conformità principio di competenza di cui all'art. 24 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, i contenuti degli Accordi territoriali sono ulteriormente definiti e/o specificati, a ogni conseguente effetto di legge, dal PUG, in relazione alla disciplina del territorio urbanizzato, e/o attraverso appositi accordi operativi.
7. (P) Gli Accordi territoriali espressamente richiamati all'art. 2.1 comma 3 della Parte generale delle presenti norme conservano pienamente la relativa validità ed efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale.
8. (I) In relazione a tutti i casi non richiamati al precedente comma 7, in riferimento a esigenze non contemplate negli accordi territoriali vigenti o comunque a fronte della modificazione delle condizioni urbanistiche, ambientali e infrastrutturali in essere, la Città metropolitana promuove la conclusione di un nuovo accordo territoriale o la modificazione di quello vigente, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare pienamente la coerenza delle trasformazioni con le finalità e i contenuti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui agli artt. 1, 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, oltre che delle ulteriori disposizioni normative e/o atti richiamati al precedente art. 1.1, nonché di quanto previsto al precedente art. 1.5 della Parte generale delle presenti norme, con particolare riferimento alle misure di rigenerazione urbana e ai limiti al consumo di suolo, così come assunti e declinati dal PTM.
9. (P) Nelle more della sottoscrizione dell'Accordo territoriale di cui al precedente comma 4, la presentazione di proposte di accordo operativo ai sensi dell'art. 38 e gli interventi ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in aree interne o contigue al

perimetro del Polo non è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale, ferma restando la necessità di partecipazione delle trasformazioni previste in riferimento ai Poli esistenti al Fondo perequativo metropolitano.

10. (P) Sono ammissibili nuovi Poli funzionali metropolitani integrati all'interno del territorio urbanizzato, esclusivamente a condizione che:
 - a) la localizzazione sia adeguata, tenuto obbligatoriamente conto di quanto previsto al successivo comma 12;
 - b) gli interventi concorrano al miglioramento delle condizioni di accessibilità, all'incremento della resilienza e all'attivazione della rigenerazione urbana, sulla base di una strategia di medio-lungo termine stabilita tramite accordo territoriale, ai sensi del precedente comma 5.
11. (P) La localizzazione di un nuovo polo funzionale metropolitano integrato, ammessa in aree interne al Territorio urbanizzato o ad esso strettamente contigue, deve necessariamente rispettare le seguenti condizioni:
 - a) in caso di collocazione all'interno degli ambiti produttivi, deve essere garantita l'accessibilità diretta all'ambito dalla rete autostradale o dalla grande rete e deve sussistere il collegamento anche con una stazione ferroviaria, secondo i parametri e i criteri di accessibilità stabiliti dal PUMS e sviluppati nel Quadro conoscitivo diagnostico del PTM;
 - b) in caso di collocazione all'interno dei centri urbani, deve essere garantita la prossimità alle fermate del TPM e la capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi così come prevedibili, senza superare i livelli di congestione;
 - c) deve essere un'adeguata connessione alla rete ciclabile definita dal Biciplan metropolitano anche mediante ampliamento della rete ciclabile comunale;
 - d) la capacità delle reti per la fornitura idrica ed energetica nonché per la raccolta e lo smaltimento dei reflui di sopperire adeguatamente alle esigenze del nuovo polo;
 - e) la salvaguardia degli ecosistemi naturali e delle risorse storico-culturali del corrispondente contesto territoriale;
 - f) l'attivazione della rigenerazione urbana, in particolare mediante il recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate.
12. (P) Gli ampliamenti dei Poli esistenti sono assoggettati alle medesime condizioni localizzative previste per i nuovi Poli funzionali metropolitani integrati.
13. (P) L'attivazione delle seguenti funzioni, di iniziativa pubblica e/o privata, determina la formazione di un nuovo polo funzionale metropolitano integrato è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale o alla modifica dell'accordo territoriale vigente in caso di insediamenti interni ai poli metropolitani esistenti:
 - a) strutture fieristiche ed espositive, con superficie territoriale superiore a 10.000 m²
 - b) impianti sportivi e arene a elevata affluenza di utenti (maggiori di 20.000 spettatori, superficie superiore a 20 ha);
 - c) strutture sanitarie ospedaliere, cliniche e altri istituti di cura multi-specialistici, con più di 200 posti letto;
 - d) cinema multisala (maggiori o uguale di 15 sale / 3.000 posti o 5 ettari di Superficie Territoriale) e altre strutture per spettacoli, attività culturali e di intrattenimento a elevato afflusso di utenti (maggiori di 1.000 posti)

Indicazioni specifiche per gli interventi urbanistici nei Poli funzionali metropolitani integrati

14. (P) I nuovi poli funzionali metropolitani integrati e gli interventi di ampliamento dei Poli funzionali metropolitani integrati esistenti:

- a) sono ammessi nei limiti e nel rispetto dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità previste dal PTM e specificate negli accordi territoriali nonché, per quanto di competenza, dai PUG;
- b) qualora interessino aree esterne al perimetro del Territorio urbanizzato, devono essere sempre effettuati in contiguità a tale perimetro e comunque nel rispetto della griglia degli elementi strutturali di cui all'art. 1.10 della Parte generale delle presenti norme del PTM e non devono essere in contrasto con la disciplina relativa agli ecosistemi naturali;
- c) partecipano al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3;
- d) concorrono all'incremento della resilienza, al miglioramento del metabolismo urbano e al potenziamento dei servizi ecosistemici dell'ambito produttivo, in misura congrua, coerente e pienamente corrispondente all'entità degli interventi previsti, attraverso le misure di cui ai precedenti artt. 3.4, 3.5 e 3.7, così come declinate nell'accordo territoriale.
- e) Sviluppano quanto indicato in tema di accessibilità sostenibile all'art. 3.6 delle presenti norme;
- f) devono rispettare quanto stabilito all'art. 5.2 comma 5 delle presenti norme in ordine alla rigenerazione urbana.

Indicazioni per i PUG

15. (I) Il PUG assume i **Poli funzionali metropolitani integrati** come architravi dell'organizzazione urbana e armonizza la propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale agli obiettivi e ai contenuti degli accordi territoriali di cui al precedente comma 5 del presente articolo, aventi natura vincolante per gli accordi operativi e per le modificazioni al sistema infrastrutturale. Negli altri casi, si applica il precedente comma 7 del presente articolo fino alla sottoscrizione del nuovo accordo territoriale o dell'atto di modificazione di quello vigente ai fini del relativo adeguamento al PTM.

Art. 4.3- Insediamenti commerciali

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1253 del 7 settembre 1999 s.m.i. detta indirizzi e prescrizioni per gli insediamenti commerciali, distinti secondo le seguenti categorie di rilevanza, così come definite nell'Appendice alle presenti norme:
 - a) comunale (relativamente alle strutture di tipologia 1c e 2);
 - b) metropolitana inferiore;
 - c) metropolitana superiore.

Gli insediamenti di rilevanza metropolitana superiore sono considerati, ai sensi delle disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale, come **poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale**.

2. (P) Il PTM individua e disciplina i seguenti Poli funzionali metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti:
 - CAAB;
 - Zona A Casalecchio;
 - Zona B Casalecchio;
 - Centronova;
 - Centro Leonardo Imola;
 - San Carlo;

- Via Lasie (Imola).

Le schede del Quadro Conoscitivo Diagnostico contengono l'individuazione puntuale dei perimetri e delle strutture afferenti ai predetti Poli nonché l'identificazione dei Poli per i quali è stato attivato il tavolo tecnico funzionale alla sottoscrizione del relativo accordo territoriale.

Obiettivi generali

3. (I) Gli interventi riguardanti gli **Insedimenti commerciali** perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) rafforzamento del piccolo commercio come parte integrante della struttura urbana, sociale ed economia dei Centri urbani;
 - b) miglioramento dell'accessibilità, incremento della resilienza, miglioramento del metabolismo urbano e potenziamento dei servizi ecosistemici, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 e avuto riguardo alle condizioni specifiche dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
 - c) attivazione della rigenerazione urbana, mediante la qualificazione delle strutture sovracomunali e metropolitane esistenti o il recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate nonché attraverso l'inserimento di attività di interesse sociale e il potenziamento e la qualificazione dello spazio pubblico nel contesto circostante.

Indicazioni per gli accordi territoriali

4. (P) La realizzazione di **nuovi insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana** è subordinata alla conclusione di un accordo territoriale sottoscritto da tutti i Comuni dell'Unione di riferimento e dalla Città metropolitana, nel rispetto di quanto previsto ai commi da 4 a 8 del precedente art. 4.2. Tali insediamenti partecipano al **Fondo perequativo metropolitano**, di cui all'art. 5.3.
5. (P) Gli accordi territoriali vigenti conservano pienamente la relativa validità ed efficacia nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo territoriale o comunque della sottoscrizione dell'atto di modificazione dell'accordo territoriale vigente il tutto comunque necessario per assicurare pienamente la coerenza delle trasformazioni con le finalità e i contenuti della pianificazione territoriale e urbanistica di cui agli artt. 1, 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, oltre che delle ulteriori disposizioni normative e/o atti richiamati al precedente art. 1.1, nonché di quanto previsto al precedente art. 1.5 della Parte generale delle presenti norme, con particolare riferimento alle misure di rigenerazione urbana e ai limiti al consumo di suolo, così come assunti e declinati dal PTM.
6. (P) Nelle more della sottoscrizione dell'Accordo territoriale di cui al precedente comma 4, la presentazione di proposte di accordo operativo o di interventi ai sensi dell'art.-6 comma 5 lett. b) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in aree interne o esterne al perimetro dei Poli-funzionali a marcata caratterizzazione commerciale esistenti non è subordinata alla previa conclusione di un nuovo accordo territoriale, ferma restando la necessità di contribuzione delle trasformazioni al fondo perequativo metropolitano.
7. (P) Ulteriori **insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana inferiore e superiore** possono essere localizzati esclusivamente nel territorio urbanizzato dei:
 - a) centri urbani con servizi specialistici e accessibilità buona;
 - b) poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti e in corso di realizzazione;

Indicazioni per i PUG

8. (I) Il PUG armonizza la propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale al contenuto degli accordi territoriali vigenti e individua le parti del territorio urbanizzato idonee per la realizzazione di nuovi **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)**, nel rispetto di

quanto previsto ai commi successivi del presente articolo. Negli altri casi, si applica il precedente comma 6 del presente articolo fino alla conclusione di un nuovo accordo territoriale o di un atto di modificazione dell'accordo territoriale vigente.

9. (I) Gli **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)** devono essere realizzati prioritariamente in aree interne al territorio urbanizzato, mediante interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna 24/2017. Salvo eccezioni motivate, non deve essere consentito l'insediamento di nuove strutture di rilievo comunale (strutture di tipologia 1c e 2) all'interno dei tessuti storici per i quali si richiamano le indicazioni dell'art. 3.8 del presente Piano.
10. (I) Le proposte di accordo operativo sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche in relazione allo specifico rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo, alle quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.
11. (P) Eventuali nuovi insediamenti commerciali di rilevanza comunale **(strutture di tipologia 1c e 2)** all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato:
 - a) devono essere sempre effettuati in contiguità al perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma 5 dell'art. 1.5 della Parte generale delle presenti norme e nel rispetto della griglia degli elementi strutturali di cui all'art. 1.10 della Parte generale delle presenti norme e non in contrasto con la disciplina degli Ecosistemi naturali;
 - b) partecipano al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art 5.3;
 - c) concorrono alla rigenerazione del relativo contesto in misura congrua, coerente e pienamente corrispondente all'entità degli interventi previsti, attraverso le misure di cui ai commi da 13 a 15 del precedente art. 4.1, così come declinate dai PUG;
 - d) assicurano l'integrazione paesaggistica e ambientale dell'intervento con l'ecosistema agricolo circostante l'ambito in cui è inserito e concorrono altresì al potenziamento dei servizi eco sistemici proprio del medesimo ambito in cui è inserito, attraverso le misure di cui al precedente art. 3.3, così come declinate dai PUG.
12. (P) Gli **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)** possono essere localizzati all'interno del Territorio urbanizzato nei:
 - a) Centri urbani dotati di servizi specialistici e accessibilità buona;
 - b) poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti e in corso di realizzazione;
 - c) ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione bolognese.
13. (P) In relazione agli insediamenti di rilevanza metropolitana inferiore e superiore, il Comune acquisisce, nell'alveo della fase di negoziazione dell'accordo operativo, se previsto, il parere vincolante dell'Unione di cui fa parte nonché dei Comuni contermini e indice la conferenza dei servizi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/1999.
14. (P) La localizzazione di nuovi **insediamenti commerciali di rilevanza comunale (strutture di tipologia 1c e 2)** deve essere valutata in relazione al relativo contesto di riferimento, tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - a) capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi così come prevedibili, senza superare i livelli di congestione;
 - b) possibilità di predisporre adeguate postazioni di carico-scarico e accumulo dei rifiuti;
 - c) condizioni delle reti per la fornitura idrica e di energia nonché per la raccolta e lo smaltimento dei reflui;
 - d) salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali del contesto di riferimento;

- e) attivazione della rigenerazione urbana, mediante il recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate.
15. (I) La Città metropolitana definirà azioni specifiche per la rigenerazione sostenibile degli insediamenti commerciali attraverso gli Accordi territoriali o apposite **Linee guida** in attuazione del presente articolo delle norme del PTM.

Art. 4.4 - Centri di mobilità

Definizioni e individuazione

1. (P) I **Centri di mobilità** sono i nodi principali di interscambio collocati in corrispondenza dei punti della rete in cui si concentra la massima intensità delle opportunità di trasbordo e intermodalità, con particolare riferimento alla rete di trasporto pubblico. Nel rispetto dei contenuti PUMS, le aree circostanti il Centro di mobilità costituiscono ambiti privilegiati per lo sviluppo di dotazioni, attività e servizi, anche di natura commerciale, per i residenti, i pendolari e i turisti.
2. (P) Il PTM riconosce quali nodi di interesse metropolitano i **Centri di mobilità** così come individuati nella **Carta della struttura**, sulla base dello scenario a regime del PUMS.

Obiettivi generali

3. (I) La realizzazione dei **Centri di Mobilità** persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promozione dell'intermodalità tra mezzi di trasporto sostenibili, integrata nel contesto urbano di inserimento mediante il rafforzamento di servizi diversificati e di qualità per la mobilità condivisa;
 - b) incremento e riqualificazione degli spazi e delle strutture relative alla mobilità ciclabile e pedonale, favorendo la creazione di hub urbani di qualità in cui realizzare l'integrazione tra funzioni urbane e esigenze di mobilità, migliorando la vivibilità dei luoghi;
 - c) riconoscibilità dei Centri di mobilità come nodi strategici della rete del TPM, attraverso la piena integrazione spaziale e funzionale con il relativo contesto urbano e la qualificazione degli spazi pubblici e del tessuto edilizio esistente, e come luoghi identitari;
 - d) miglioramento dell'attrattività dei territori a elevata fragilità economica, sociale e demografica.

Indicazioni per i progetti

4. (P) A tal fine, i progetti relativi ai **Centri di mobilità** devono:
 - a) prestare specifica attenzione alla qualità architettonica e alla configurazione degli spazi pubblici, in conformità all'Appendice sulla qualità urbana del PUMS, e con possibilità di ricorrere a concorsi di architettura e progettazione partecipata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) assicurare la presenza delle strutture necessarie per favorire l'interscambio e dei servizi per la mobilità, compresi quelli di supporto alla rete ciclistica, in conformità all'Appendice sulla qualità urbana del PUMS;
 - c) con particolare riferimento ai Centri di mobilità collocati nei territori di pianura, rappresentare occasioni prioritarie per la sperimentazione di azioni per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e l'incremento della resilienza, attraverso l'utilizzo delle soluzioni tecniche innovative di cui al precedente art. 3.7 delle presenti norme del PTM;
 - d) per i Centri di mobilità ubicati nelle aree fragili, articolare interventi preordinati a potenziare l'attrattività turistica, anche attraverso la previsione di spazi informativi collegati a specifici progetti o **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4, e l'offerta di servizi alle

persone e alle imprese mediante la rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti, anche attraverso la previsione di usi temporanei di cui all'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

5. (P) I progetti di cui al precedente comma 4 devono contemplare azioni necessarie per promuovere il miglioramento dell'accessibilità, l'incremento della resilienza, il miglioramento del metabolismo urbano e il potenziamento dei servizi ecosistemici, specificando quanto previsto ai precedenti artt. 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, avuto riguardo allo stato e alle condizioni specifiche del contesto in cui è inserito.
6. (I) La Città metropolitana definirà apposite **Linee di indirizzo per la progettazione dei Centri di Mobilità** in attuazione e integrazione del presente articolo delle norme del PTM.

Indicazioni per i PUG

7. (I) Il PUG assume i **Centri di mobilità** come architravi dell'organizzazione urbana e armonizza la propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale agli obiettivi e ai contenuti del PUMS, in particolare di cui al relativo cap. 5.7 e all'Appendice sulla qualità urbana del PUMS (cap. 2.4), come specificate nelle **Linee di indirizzo** di cui al precedente comma 6.
8. (I) Le aree del Territorio Urbanizzato, indicativamente ricomprese entro un raggio di 500 metri dalla stazione del SFM corrispondente al Centro di mobilità, costituiscono **ambiti prioritari di rigenerazione urbana di rilievo metropolitano**, nei quali è promossa, anche tramite interventi di addensamento e sostituzione urbana, la formazione di polarità urbane con presenza di servizi, rivolti alle persone, ai pendolari e ai turisti, nonché di attività commerciali, ricettive e ricreative.
9. (I) Nelle aree di cui al precedente comma 8, le proposte di accordo operativo sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche in relazione agli obiettivi, ai requisiti prestazionali e alle condizioni di sostenibilità così come definiti dal presente articolo per la realizzazione dei Centri di mobilità e delle opportune connessioni ciclabili e pedonali nonché in relazione all'articolazione e sistemazione complessiva di una rete qualificata di spazi pubblici, corrispondente e adeguata al ruolo strategico che il PTM attribuisce ai **Centri di mobilità**.
10. (P) I Comuni assumono e declinano altresì le previsioni di cui presente articolo nei piani attuativi di iniziativa pubblica e negli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Art. 4.5 - Rete infrastrutturale strategica della mobilità metropolitana

Definizioni e individuazione

1. (P) Nel rispetto del PUMS, il PTM individua e disciplina, per quanto di propria competenza, le **reti infrastrutturali strategiche della mobilità metropolitana** articolate in:
 - a) rete del TPM;
 - b) rete per la mobilità motorizzata;
 - c) rete per la mobilità ciclistica;
 - d) rete escursionistica.
2. (P) La **rete portante del TPM**, comprensiva delle relative stazioni e fermate, è articolata nei seguenti livelli, per i quali valgono le fasce di rispetto stabilite dalle disposizioni normative di fonte statale:
 - a) la rete regionale di supporto al Servizio Ferroviario Metropolitano;
 - b) i corridoi della rete Metrobus;
 - c) la rete tranviaria.

3. (P) La **rete per la mobilità motorizzata**, comprensiva delle relative interconnessioni, è articolata nei seguenti livelli (tra parentesi tonde sono indicate le fasce di rispetto delle infrastrutture):
 - a) Grande rete: sistema autostradale (80 m);
 - b) Grande rete: strade di interesse regionale/nazionale (60 m);
 - c) Rete di base regionale (50 m);
 - d) Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale (40 m);
 - e) Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (30 m).Per gli insediamenti di carattere produttivo, l'ampiezza delle fasce di rispetto delle infrastrutture di cui al presente comma 3 è quella definita dal Codice della strada.
4. (P) La rete **per la mobilità ciclistica** definita dal *biciplan metropolitano* è intesa come infrastruttura funzionale sia agli spostamenti quotidiani delle persone sia alla fruizione turistica e del tempo libero ed è costituita dalla **rete strategica** e dalla **rete integrativa**, compresi i collegamenti ciclabili di carattere locale e urbano che costituiscono la rete della mobilità quotidiana, così come specificate negli elaborati e nei contenuti del PUMS. La **Ciclovia del Sole**, facente parte della rete EUROVELO 7, è indicata ed evidenziata nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, in ragione della corrispondente rilevanza internazionale.
5. (P) I tracciati delle reti infrastrutturali sono riportati nella **Carta della struttura**. Gli elementi di previsione si riferiscono allo scenario a regime del PUMS. Gli elementi esistenti ricomprendono anche i tratti in corso di realizzazione, così come già finanziati al momento dell'assunzione del PTM.
6. (P) I tracciati di cui al precedente comma 5 sono individuati ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 ad ogni conseguente effetto, potendo comunque essere specificati e/o modificati in sede progettuale, fermo restando che la puntuale localizzazione delle corrispondenti opere pubbliche o di interesse pubblico è di competenza degli strumenti urbanistici e/o degli altri atti a cui la disciplina normativa vigente rimette la produzione dei medesimi effetti localizzativi e appositivi del vincolo preordinato all'esproprio, nel rispetto delle forme e dei dispositivi procedurali previsti dall'ordinamento nazionale e regionale.

Obiettivi generali

7. (I) Gli interventi sulle reti perseguono gli obiettivi e le finalità così come previsti dal precedente art. 1.6 della Parte generale delle presenti norme del PTM, che qui si intendono per integralmente richiamati.

Indicazioni per gli accordi territoriali, i programmi metropolitani e le politiche di settore

8. (P) Ai sensi del precedente art. 1.6 della Parte generale delle presenti norme, i contenuti del PUMS formano parte integrante e sostanziale del PTM in relazione alla specificazione delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci nonché, anche ai fini e agli effetti di quanto disposto dall'art. 41, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in ordine all'individuazione degli interventi ivi previsti come prioritari per il potenziamento, l'adeguamento e la riqualificazione della rete stradale e ferroviaria.
9. (P) Gli accordi territoriali, i **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 nonché gli altri atti e/o programmi della Città metropolitana di Bologna si conformano e, per quanto di propria competenza, dettano la disciplina di sviluppo in relazione alla compiuta specificazione ed effettiva realizzazione degli interventi previsti dal PUMS.

Indicazioni per i PUG

10. (I) Nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 1.6 della Parte generale delle presenti norme, i PUG:

- a) assumono le reti infrastrutturali indicate nella Carta della struttura come architravi dell'organizzazione urbana;
 - b) ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, assicurano la salvaguardia dei corridoi infrastrutturali relativi alle infrastrutture di previsione, nel rispetto dello scenario a regime del PUMS, per non comprometterne la realizzazione futura;
 - c) armonizzano la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale agli obiettivi e alle politiche per la mobilità delle persone, nel rispetto dei contenuti del PUMS;
 - d) armonizzano la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale agli obiettivi e alle politiche per la mobilità delle merci, nel rispetto delle indicazioni del PUMS e, in particolare, delle strategie e delle azioni proposte per la logistica distributiva e industriale.
11. (l) I PUG e i PGU, secondo il regime delle rispettive competenze, devono svolgere un ruolo pro-attivo e di coerenza progettuale ai fini del completamento dell'assetto infrastrutturale indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del PUMS così come sussunto dal PTM. A tal fine, devono assicurare (tra parentesi tonde sono indicati i capitoli del PUMS contenenti le specificazioni riguardanti le politiche per la mobilità e gli interventi prioritari necessariamente da rispettare e che qui si intendono per integralmente richiamati):
- a) la realizzazione delle **linee tranviarie, filoviarie e metrobus** e delle relative dotazioni (cap. 5 del PUMS e, in particolare, paragrafi 5.5 e 5.6);
 - b) il completamento del **SFM**, attraverso la realizzazione delle stazioni mancanti, l'adeguamento dei servizi all'utenza laddove carenti, il raddoppiamento del binario ove necessario per la frequenza cadenzata, la realizzazione delle opere necessarie presso la Stazione Centrale di Bologna per l'attivazione delle linee passanti (cap. 5 del PUMS e, in particolare, paragrafo 5.4);
 - c) il completamento della **rete stradale** di previsione, prioritariamente attraverso la riqualificazione delle strade esistenti in un'ottica di pianificazione integrata delle diverse componenti di mobilità, essendo comunque esclusa, in coerenza con il PUMS, la realizzazione di nuove strade di rango metropolitano; il potenziamento e l'adeguamento della rete stradale di previsione comportano la progettazione e la contestuale esecuzione delle opere di inserimento paesaggistico, mitigazione ambientale e rafforzamento della rete ecologica da prevedere nelle apposite fasce di ambientazione (cap. 7 del PUMS, paragrafo 7.6), nel rispetto delle disposizioni sulla forestazione metropolitana di cui al precedente art. 3.5 delle presenti norme del PTM;
 - d) la riconversione degli **assi stradali da decongestionare**, grazie la realizzazione di varianti, funzionali a ricavare spazi destinati prioritariamente al TPM, alla mobilità attiva e alla valorizzazione della qualità urbana e dello spazio pubblico condiviso, anche attraverso nuove pedonalizzazioni (cap. 7 del PUMS e, in particolare, paragrafo 7.6);
 - e) l'adozione, nella realizzazione di nuovi interventi in strade urbane e negli interventi di riqualificazione anche in caso di declassamento a un rango inferiore, di specifiche **misure finalizzate all'incremento del valore ecologico urbano** e alla mitigazione degli impatti in relazione alle specifiche condizioni del contesto urbano; laddove possibile, una quota della superficie dell'area di intervento non inferiore al 10%, nel caso di nuove realizzazioni, e del 15%, nel caso di riqualificazioni/declassamenti, deve essere destinata a verde urbano e, in particolare, ad interventi che prevedano, in riferimento del contesto e comunque in conformità alle eventuali previsioni vincolistiche, alberature, vasche di laminazione locali, giardini della pioggia, prati naturali (cap. 7 del PUMS e, in particolare, paragrafo 7.6.2), nel rispetto delle disposizioni sulla forestazione metropolitana di cui all'art. 3.5 delle presenti norme del PTM;
 - f) individuazione dei **tratti delle strade "F" da riclassificare** in categoria F-bis, ossia nell'ambito degli itinerari destinati prevalentemente alla percorrenza ciclopedonale e caratterizzati da sicurezza intrinseca per la mobilità attiva, anche ad integrazione della rete cicloturistica individuata dal

Biciplan, specialmente nelle strade di pertinenza a basso traffico (cap. 7 del PUMS e, in particolare, paragrafo 7.6.2);

- g) adozione e articolazione di **un'infrastruttura informatica unitaria**, per la comunicazione, la tariffazione e il pagamento integrato dei servizi di trasporto pubblico secondo la modalità del *Mobility as a Service -MaaS* (cap. 8 del PUMS);
 - h) valorizzazione della **viabilità panoramica**, con particolare riferimento ai tratti a vocazione turistica e ricreativa, favorendone la fruizione da parte della mobilità attiva e, in particolare, del cicloturismo (cap. 7 del PUMS, in particolare, paragrafo 7.1), sviluppando al contempo il progetto di costruzione e valorizzazione fruitiva della rete ecologica di cui all'art. 4.6 delle presenti norme del PTM;
 - i) concorso alla realizzazione della **rete ciclabile metropolitana strategica e integrativa**, comprensivo dell'adeguamento dei percorsi esistenti, anche attraverso il declassamento delle strade secondarie a basso flusso (attualmente classificate come F) in percorsi ciclopedonali, e del potenziamento dei servizi per la ciclabilità; a tal fine, i Comuni specificano i collegamenti di carattere locale e urbano per assicurare la capillarità e la continuità della rete strategica e integrativa nel territorio metropolitano e, in particolare, il collegamento con le **Dotazioni metropolitane** di cui all'art. 3.2 delle presenti norme del PTM e con le altre strutture per l'istruzione e la ricerca, la sanità e l'assistenza, la cultura, lo sport e il tempo libero (PUMS, cap. 4), nel rispetto di quanto previsto dall'accordo territoriale, nel caso le stesse siano classificate come Poli metropolitani dal PTM;
 - j) realizzazione di un **velopark** almeno in ogni Centro urbano servito da SFM e rete TPM di Primo livello e comunque uno in ogni Centro urbano superiore a 5.000 abitanti e in ogni Centro di mobilità (PUMS, cap. 4, in particolare, paragrafo 4.4.6);
 - k) definizione della **rete degli itinerari pedonali escursionistici** in forma integrata e interconnessa con la rete cicloturistica definita dal Biciplan (cap. 4 del PUMS, in particolare, paragrafo 4.4.2.4), sviluppando il progetto di rete ecologica di cui all'art. 4.6 delle presenti norme del PTM.
12. (I) Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, i PUG e i PGTU, secondo il regime delle rispettive competenze, definiscono criteri e parametri per la riprogettazione della rete stradale urbana come spazio pubblico vivibile e completo, in vista della riconquista dello spazio pubblico come bene comune, conservando il coordinamento reciproco e integrando i diversi livelli di pianificazione e progettazione.
13. (I) Le proposte di accordo operativo sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo, alle quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.

Art. 4.6- Reti ecologiche, della fruizione e del turismo

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemperare e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.
2. (P) Nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo** sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti:
 - a) alla natura;

- b) ai segni stratificati della storia;
 - c) alla fruizione sostenibile.
3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:
- a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 e dagli accordi territoriali;
 - b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze.

Obiettivi

4. (I) Il PTM persegue i seguenti obiettivi:
- a) assicurare la conservazione e favorire l'implementazione della biodiversità e mantenere le dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005;
 - b) assicurare la cura e favorire la valorizzazione dei segni che rimandano ai vari strati della storia pregressa e che, in maniera diversificata, condizionano e integrano le forme e le modalità di vivere il territorio e i corrispondenti progetti di fruizione per il futuro;
 - c) promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte;
 - d) favorire l'accessibilità attraverso la rete ciclabile e il trasporto pubblico metropolitano degli elementi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, prioritariamente lungo gli itinerari turistici, nei limiti stabiliti ai fini della conservazione della biodiversità dai piani e dalle misure a tale fine preposte;
 - e) valorizzare i fiumi e i canali storici come itinerari prioritari per il cicloturismo.
5. (I) Al fine di conseguire gli obiettivi indicati al precedente comma 4, il PTM:
- a) assicura la tutela dell'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico, attraverso limitazioni agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato;
 - b) promuove la formazione di **Programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 e di interventi che integrino la riduzione dei rischi, il potenziamento dei servizi ecosistemici, la connessione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi o discontinuità dell'urbanizzato e la deframmentazione, le sistemazioni paesaggistiche e le opere per la fruizione collettiva, come punti di sosta attrezzati e percorsi di mobilità dolce;
 - c) detta indirizzi per la strategia della qualità urbana ed ecologico ambientale dei PUG, affinché assicurino la continuità delle reti ecologiche, per la fruizione collettiva e il turismo all'interno del territorio urbanizzato.

Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato

6. (P) Le nuove urbanizzazioni non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**:
- a) Aree ad alta naturalità (*core areas*), costituite da aree protette, siti della Rete natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette;

- b) Unità puntuali, costituite da geositi e dalle zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme;
 - c) Fasce di connessione, costituite dal collegamento ecologico appenninico di scala regionale e dai corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua, corrispondenti all'ecosistema delle acque correnti;
 - d) Fasce di protezione, costituite dalle aree agricole di montagna e collina nonché dalle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
 - e) Varchi, da salvaguardare e da deframmentare;
 - f) Parchi pubblici di interesse territoriale.
7. (P) Nella fascia di interconnessione, rappresentata nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato:
- a) non devono interessare gli spazi aperti fra i centri abitati lungo la via Emilia;
 - b) non devono comportare nuovi insediamenti o ampliamenti di attività produttive esistenti, a meno che non sia possibile reperire alternative localizzative, nell'ambito pedecollinare ricadente nelle zone di protezione delle acque sotterranee.
8. (P) Nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi:
- a) non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo** (Complessi archeologici, elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti; a tal fine, Città metropolitana, le Unioni e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dettano le più opportune limitazioni in riferimento all'entità, alle tipologie di intervento e agli usi ammissibili nonché l'effettuazione di opere di mitigazione paesaggistico-ambientale;
 - b) devono concorrere, in misura congrua, coerente e corrispondente all'entità delle trasformazioni, alla cura e alla valorizzazione di tali segni mediante interventi di sistemazione paesaggistica, recupero ambientale, completamento della rete ciclopedonale ed effettuazione di interventi finalizzati alla fruizione collettiva; i relativi obblighi sono definiti nella convenzione accedente all'accordo operativo di cui all'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Indirizzi per i programmi metropolitani di rigenerazione

9. (I) I **programmi metropolitani di rigenerazione** di cui all'art. 5.4 assumono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come elementi di riferimento per la territorializzazione delle iniziative e concorrono alla realizzazione e implementazione degli interventi di cura, di recupero delle situazioni di degrado e di valorizzazione. A tal fine, sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo.
10. (I) Il potenziamento **della dotazione ambientale e il consolidamento delle connessioni ecologiche** devono avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
- a) l'incremento delle aree boscate e delle fasce arboree e arbustive;
 - b) la riqualificazione ambientale delle aree degradate, la deframmentazione con ripristino di varchi funzionali alle connessioni ecologiche e la rimozione degli elementi detrattori;
 - c) l'applicazione di misure di mitigazione degli interventi urbanistici e infrastrutturali;
 - d) la realizzazione di fasce arboree/arbustive, anche in funzione di protezione delle aree agricole dagli inquinanti, nelle fasce di ambientazione delle infrastrutture viarie;

- e) la realizzazione di alberature lungo i percorsi ciclabili e i tratti della viabilità extraurbana e di filari e siepi in area agricola al fine di articolare un reticolo arboreo che, ovunque sia possibile, ripercorra i segni storici.
11. (I) La **realizzazione degli itinerari di valorizzazione turistica**, da sviluppare in coerenza con le strategie della Destinazione turistica, lungo i corsi d'acqua principali naturali e storici, i crinali e il fondovalle, deve avvenire prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi comportanti:
- a) l'uso di soluzioni basate sulla natura e il riuso del patrimonio storico minore a servizio della fruizione collettiva;
 - b) il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, nel rispetto delle indicazioni del seguente comma 12;
 - c) l'effettuazione di interventi preordinati al potenziamento dei servizi ecosistemici al fine di incrementare la resilienza, l'attrattività turistica e la valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree collinari in funzione del "buon vivere collettivo";
 - d) l'attivazione e/o il consolidamento di imprese innovative e a basso impatto ambientale per contrastare le fragilità economiche nei territori dell'Appennino e della bassa Pianura;
 - e) la sistemazione degli elementi di interesse storico, con priorità per quelli destinati alla fruizione collettiva.
12. (I) Il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile, prioritariamente attraverso percorsi escursionistici pedonali e **itinerari cicloturistici**, deve contemplare sistemazioni paesaggistiche coerenti con il contesto e la qualificazione degli spazi pubblici lungo gli itinerari, tenendo conto altresì della rete dei percorsi escursionistici censita nella base dati "Sentieri", di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1841/2009 "Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola", al fine di consolidarne il regime ed assicurarne la regolare manutenzione. Nelle aree di pianura, dove il contesto lo suggerisca e consenta, deve essere favorito l'inserimento di filari alberati continui che costituiscano un'orditura verde in direzione nord/sud ed est/ovest, con funzione microclimatica e di ripristino di biodiversità diffusa, secondo una tipologia di assetto vegetazionale storicamente presente nella pianura.
13. (I) Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 del presente articolo, possono essere utilizzare le risorse del **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3.

Indirizzi per i PUG

14. (I) I **PUG** assumono quanto previsto dal presente articolo nella propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, specificandola alla scala locale, e in particolare:
- a) recepiscono quanto stabilito in relazione agli interventi all'esterno del territorio urbanizzato di cui ai precedenti commi 6 e 7;
 - b) concorrono al potenziamento della dotazione ambientale e al consolidamento delle connessioni ecologiche, mediante l'applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione dei tessuti urbanizzati di cui al precedente art. 3.3 delle presenti norme del PTM;
 - a) integrano a rete ecologica e la rete degli itinerari ciclopedonali per quanto di competenza comunale e/o comunque riferibile alla scala locale nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 4.5 delle presenti norme del PTM;
 - b) definiscono gli interventi e gli usi compatibili per assicurare la gestione e la fruizione dei siti storici e delle aree di interesse naturalistico, con prioritario riferimento ai Parchi pubblici di interesse metropolitano, nel rispetto dello standard di 15 mq/ab di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 4.7-Multisale cinematografiche

Definizioni e individuazione

1. (P) In armonia con la legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2006, il PTM definisce le politiche localizzative per le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale,
2. (P) Le multisale cinematografiche di rilievo sovracomunale si suddividono nelle seguenti tipologie di esercizi, in base alla capacità ricettiva della struttura in termini di numero di sale e posti a sedere, secondo le seguenti definizioni:
 - a) **medie multisale**: esercizi cinematografici di interesse sovracomunale con un numero di posti non superiore a 1.200 e un numero di schermi non superiore a 6;
 - b) **grandi multisale**: esercizi cinematografici di interesse sovracomunale con un numero di posti superiore a 1.200 ovvero un numero di schermi superiore a 6;

Obiettivi generali

3. (I) Il PTM assume i seguenti obiettivi:
 - a) agevolare l'insediamento di **medie multisale** nei centri urbani al centro di bacini d'utenza privi di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale;
 - b) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nei centri storici, nelle zone montane, nei comuni ad elevata fragilità economica, sociale e demografica;
 - c) limitare l'insediamento di grandi multisale ai soli ambiti territoriali privi di tali strutture.

Indirizzi ai PUG

4. (I) Per le dotazioni territoriali e infrastrutturali dovute per legge a corredo di detti insediamenti si fa riferimento al "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 12/2006 e dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna. 20/ 2000" allegato alla delib. della Giunta regionale n. 52/2012.
5. (P)Le **grandi multisale** con un numero di posti superiore a 1.200 ovvero un numero di schermi superiore a 6, oppure interessanti una superficie territoriale superiore a 5 Ha, sono considerate come **poli metropolitani** e possono essere localizzate esclusivamente nel territorio urbanizzato dei:
 - a) eliminato
 - b) poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti;
 - c) eliminato

La realizzazione è subordinata ad accordo territoriale, secondo la disciplina prevista ai commi da 4 a 8 dell'art. 4.2, e alla partecipazione al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art. 5.3.

6. (P) Le **medie multisale** possono essere localizzate nei:
 - a) Centri urbani dotati dei servizi di base e accessibilità media o buona;
 - b) poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale esistenti;
 - c) ambiti produttivi sovracomunali della conurbazione bolognese.
7. (I) La localizzazione deve essere valutata in relazione al relativo contesto di riferimento, tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - a) capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi così come prevedibili, senza superare i livelli di congestione;
 - b) possibilità di predisporre adeguate postazioni di carico-scarico e accumulo dei rifiuti;

- c) condizioni delle reti per la fornitura idrica e di energia nonché per la raccolta e lo smaltimento dei reflui;
 - d) salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali del contesto di riferimento;
 - e) attivazione della rigenerazione urbana, mediante il recupero di strutture dismesse o sottoutilizzate.
8. (I) All'interno del Territorio urbanizzato, con particolare riferimento ai centri storici, l'insediamento di **medie multisale** deve essere accompagnato da interventi complementari rivolti alla qualificazione dei centri urbani e, in particolare, dei centri storici, per migliorarne la vivibilità e la sicurezza e per favorire la capacità attrattiva e l'aggregazione sociale, anche attraverso l'integrazione fra attività di servizio, commerciali e direzionali.
9. (P) All'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, gli interventi:
- a) devono essere sempre effettuati in contiguità al perimetro del territorio urbanizzato di cui al precedente comma 5 dell'art. 1.5 della Parte generale delle presenti norme e nel rispetto della griglia degli elementi strutturali di cui all'art. 1.10 della Parte generale delle presenti norme e non in contrasto con la disciplina degli Ecosistemi naturali;
 - b) concorrono alla rigenerazione del relativo contesto in misura congrua, coerente e pienamente corrispondente all'entità degli interventi previsti, attraverso le misure di cui ai commi da 13 a 15 del precedente art. 4.1, così come declinate dai PUG;
 - c) assicurano l'integrazione paesaggistica e ambientale dell'intervento con l'ecosistema agricolo circostante l'ambito in cui è inserito e concorrono altresì al potenziamento dei servizi eco sistemici proprio del medesimo ambito in cui è inserito, attraverso le misure di cui al precedente art. 3.3, così come declinate dai PUG.
10. (P) L'insediamento di **multisale di rilievo sovracomunale** partecipa al **Fondo perequativo metropolitano** di cui all'art 5.3.
11. (I) In coerenza con l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, i PUG devono:
- a) privilegiare il recupero di edifici dismessi nonché il recupero e la ristrutturazione di esercizi cinematografici esistenti;
 - b) promuovere la qualificazione e l'innovazione della rete di sale esistenti, la salvaguardia degli esercizi dei centri storici e la presenza di sale nei centri minori e nelle aree montane;
 - c) promuovere l'ammodernamento delle monosale esistenti nei centri storici, anche attraverso la loro trasformazione in multisale con parziale modifica delle destinazioni d'uso.

SFIDA 5 – Appennino, via Emilia e Pianura: un solo territorio

Art. 5.1 – Attribuzione differenziata del 3%

1. (P) Nel rispetto del dimensionamento complessivo di superficie territoriale consumabile di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dell'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo al 2050, la Città metropolitana di Bologna, i Comuni e/o le Unioni convengono di assumere, attraverso il PTM, la differenziazione delle quote attribuibili ai Comuni e/o alle Unioni ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 41, comma 5, della medesima legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 quale riferimento al fine di assicurare, nel corso del tempo, l'efficienza e la vivibilità del sistema insediativo, di preservare gli ecosistemi naturali e agricoli, di promuovere l'attrattività e gli investimenti sul territorio metropolitano, in conformità con i principi e le disposizioni di cui al precedente art. 1.1 della Parte generale delle presenti norme del PTM.
2. (P) In armonia con quanto previsto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in ordine alla perimetrazione del territorio urbanizzato e in conformità con quanto disposto dall'art. 25, comma 1 della medesima legge, in forza del quale i PUG e gli strumenti di pianificazione territoriale non attribuiscono in nessun caso potestà edificatoria alle aree libere, né conferiscono alle stesse potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente tutelate di analogo contenuto, nelle more dell'approvazione dei PUG, in via di prima applicazione, il PTM detta la disciplina per una attribuzione differenziata alle Unioni e/o ai Comuni della superficie territoriale consumabile di cui al precedente comma 1, anche ai fini di una identificazione di massima del relativo utilizzo.
3. (P) Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, e fermo comunque restando quanti ivi parimenti previsto ai relativi commi 3, 4 e 5, una quota di superficie territoriale consumabile è attribuita dal PTM in relazione agli insediamenti di rilievo metropolitano di cui al successivo comma 4, preordinati ad accrescere l'attrattività e la competitività del territorio metropolitano.
4. (P) Ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo, sono di rilievo metropolitano i seguenti insediamenti:
 - a) poli funzionali metropolitani integrati individuati dal PTM;
 - b) ambiti produttivi individuati dal PTM;
 - c) insediamenti strategici;
 - d) poli funzionali a marcata caratterizzazione commerciale e grandi strutture di vendita;
 - e) medie e grandi multisale cinematografiche;
 - f) ulteriori insediamenti direzionali, turistici e per il tempo libero che comportino forte attrattività di persone e di mezzi e significativo impatto sull'ambiente e/o sul sistema insediativo e della mobilità;
 - g) ulteriori insediamenti da attuarsi a seguito della conclusione di accordi territoriali e/o di programma ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, fermo sempre restando il pieno rispetto degli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale.
5. (P) L'effettiva imputazione della quota di superficie territoriale consumabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 avviene attraverso successivi accordi territoriali attuativi del PTM o tramite altri atti parimenti idonei allo scopo, tra quelli previsti dalla disciplina normativa vigente di fonte statale e

regionale, tutti comunque da assumersi e/o concludersi in conformità ai percorsi procedurali e deliberativi propri dell'ordinamento della Città metropolitana di Bologna e nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.

6. (P) In armonia con gli artt. 6 comma 4 e 41 comma 5 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in via di prima applicazione, anche alla luce delle ulteriori trasformazioni territoriali oggetto di immediata attuazione in forza del regime transitorio dettato dall'art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la quota di superficie territoriale consumabile per funzioni di interesse locale non rientranti fra quelle indicate al comma 4 non può eccedere l'1% del Territorio urbanizzato di ogni Unione o Comune. L'imputazione di tali quote è effettuata nell'ambito del procedimento volto all'approvazione dell'accordo operativo ai sensi dell'art. 38 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e/o attraverso gli altri atti o strumenti attuativi parimenti idonei allo scopo, tra quelli previsti dalla disciplina normativa vigente di fonte statale e regionale, previa verifica da parte della Città metropolitana circa il rispetto della quota massima di superficie territoriale consumabile, sulla base del monitoraggio relativo al consumo di suolo effettuato periodicamente dalla medesima Città metropolitana unitamente alle Unioni e ai Comuni, come previsto nel piano di monitoraggio contenuto nel documento di ValSAT.
7. (P) Le trasformazioni ammesse ai sensi del presente articolo:
 - a) sono subordinate al rispetto sia delle disposizioni normative di cui ai commi 3 e 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 sia dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità di cui al successivo art. 5.2 delle presenti norme del PTM;
 - b) sono consentite nei soli casi in cui non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, così come risultanti dal Quadro conoscitivo dei PUG e dall'analisi delle aree libere e/o dei fabbricati dismessi all'interno del Territorio urbanizzato.

Art. 5.2 - Condizioni di sostenibilità delle nuove urbanizzazioni

1. (P) Le nuove urbanizzazioni di cui all'art. 35, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 devono assicurare:
 - a) il rispetto delle disposizioni riguardanti la griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano, così come disciplinate all'art. 1.10 della Parte generale e all'art. 4.6 delle presenti norme del PTM;
 - b) il rispetto dei requisiti prestazionali e delle condizioni di sostenibilità relativi al miglioramento dell'accessibilità, all'incremento della resilienza e del metabolismo urbano, al potenziamento dei servizi ecosistemici e alla presenza diffusa del commercio di vicinato di cui ai precedenti artt. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 nonché all'innalzamento delle dotazioni di edilizia residenziale sociale di cui al precedente art. 3.9, così come ulteriormente definiti e/o specificati negli accordi territoriali ovvero, secondo il regime delle rispettive competenze, nei PUG.
 - c) la contemporanea realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e delle opere di cui all'art. 35 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
2. (P) Relativamente all'accessibilità, lo scenario a regime del PUMS assicura la sostenibilità ambientale e territoriale alle trasformazioni di cui al PTM, in armonia con i contenuti della ValSAT del PTM stesso. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, le trasformazioni insediative derivanti dalle scelte strategiche e/o strutturali del PTM sono subordinate alla verifica puntuale circa il rispetto delle condizioni di accessibilità definite dal PUMS, tenendo conto della eventuale entrata in

esercizio di infrastrutture per la mobilità in corso di realizzazione, dello sviluppo già programmato di servizi di trasporto pubblico locale, della realizzazione o completamento della rete ciclabile. Tale verifica deve essere effettuata nel rispetto della metodologia utilizzata in relazione alla determinazione dei livelli di accessibilità degli insediamenti di cui al Quadro conoscitivo diagnostico del PTM.

3. Le nuove urbanizzazioni devono sempre evitare forme di dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue al perimetro del Territorio urbanizzato di cui al precedente art. 1.7 della Parte generale delle presenti norme del PTM.

4. (P) Oltre a rispettare le condizioni definite al comma 1 del presente articolo, le proposte di trasformazione relative a nuovi **insediamenti residenziali** devono essere sempre funzionali all'attivazione di interventi di riuso e rigenerazione e/o alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e da quanto stabilito al precedente art. 3.9, nonché sempre pienamente coerenti con i ruoli dei Centri abitati così come definiti al precedente art. 3.1. A tal fine:

- a) nei Comuni interamente montani e/o collinari, sono ammessi nuovi insediamenti residenziali all'esterno del Territorio urbanizzato solamente nei Centri abitati che presentano i seguenti requisiti:
 - dotazione di servizi: sussistenza almeno dei servizi minimi;
 - grado di accessibilità: sufficiente, medio o buono.
- b) negli altri Comuni, sono ammessi nuovi insediamenti residenziali all'esterno del Territorio urbanizzato solamente nei Centri abitati che presentano i seguenti requisiti:
 - dotazione di servizi: sussistenza almeno dei servizi di base;
 - grado di accessibilità: medio o buono.

5. (P) Per accrescere l'attrattività e la competitività del sistema territoriale attraverso il miglioramento della qualità insediativa e dei livelli di sostenibilità, resilienza e metabolismo urbano, le trasformazioni da realizzarsi negli **ambiti produttivi e nei poli metropolitan integrati** e tali da comportare comunque consumo di suolo, anche a prescindere dai limiti fissati e dalle esclusioni previste dagli artt. 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, espressamente compresi quindi anche gli interventi di cui all'art. 6, comma 5, lettere c) e d) della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, gli ampliamenti di cui all'art. 6, comma 5, lett. b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 nonché gli interventi da attuarsi a seguito della conclusione di accordi di programma ai sensi degli artt. 59 e 60 della medesima legge regionale n. 24/2017, devono essere sempre accompagnati da azioni, per la rigenerazione degli insediamenti e dei contesti territoriali in cui si inseriscono, coerenti, congrue e corrispondenti all'entità delle trasformazioni previste.

6. (P) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.3 comma 3, le opere necessarie a soddisfare le condizioni di sostenibilità devono essere finanziate o con la quota delle risorse che, ai sensi dell'art. 41 comma 5 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, non confluiscono nel fondo perequativo metropolitano o con altri finanziamenti pubblici o privati.

Art. 5.3 - Fondo Perequativo Metropolitano e regolamentazione delle relative modalità di gestione ed erogazione delle risorse

1. (P) Ai sensi degli artt. 6, comma 4, 41, comma 5, e 58, comma 4, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, è istituito il **Fondo perequativo metropolitano** al fine di perseguire le finalità ivi previste e/o quelle di cui al precedente art. 1.1 della Parte generale delle presenti norme e, in particolare:
 - la perequazione territoriale, segnatamente a favore delle Unioni o dei Comuni a cui è riconosciuta una minore capacità edificatoria complessiva, di quelli che subiscono significativi

impatti negativi dalla realizzazione di nuove urbanizzazioni nel territorio di altri Comuni e di quelli il cui territorio, soggetto a specifici vincoli paesaggistici e ambientali, fornisce significativi servizi ecosistemici alla Comunità metropolitana;

- il sostegno alle aree caratterizzate da maggiori fragilità sociali, demografiche ed economiche così come individuate nel Quadro conoscitivo diagnostico del PTM, per favorire uno sviluppo più armonico del territorio metropolitano.

2. (P) Anche in considerazione della qualificazione del suolo come bene comune ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, concorrono alla formazione del **Fondo** le risorse derivanti da:

- a) interventi che comportano consumo di suolo ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
- b) interventi di cui all'art. 6, comma 5, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
- c) nuovi insediamenti produttivi di interesse strategico regionale di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
- d) rilevanti insediamenti produttivi, individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194, di cui all'art. 6, comma 5, lettera d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, laddove interessino aree all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;
- e) interventi connessi alla formazione o alla trasformazione in aree esterne al perimetro dei Poli funzionali metropolitani integrati e/o in aree interne al detto perimetro, anche qualora si tratti di interventi di addensamento e sostituzione o di ristrutturazione urbanistica;
- f) interventi connessi alla formazione di nuovi insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana e interventi di trasformazione in aree interne e/o esterne al perimetro degli insediamenti commerciali di rilevanza metropolitana esistenti;
- g) interventi per la realizzazione di insediamenti relativi alla grande logistica in aree interne e/o esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
- h) insediamenti destinati alle medie o grandi multisale cinematografiche in aree interne o esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
- i) ulteriori insediamenti di rilevanza metropolitana da attuarsi a seguito della conclusione di accordi territoriali e/o di programma ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

3. (P) Ai sensi dell'art. 41, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, in relazione agli interventi di cui al precedente comma 2, confluisce nel **Fondo** una quota pari al 50% delle risorse che derivano conseguentemente nei Comuni del territorio metropolitano dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni nel caso di aree per dotazioni territoriali. L'obbligo di corresponsione al Fondo, nella misura così come stabilita al presente comma, sussiste in capo al Comune a prescindere dalla possibilità dallo stesso Comune riconosciuta al soggetto privato di realizzare opere a scomputo, totale o parziale, di quanto dal medesimo soggetto privato dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria o, nel caso in cui lo scomputo sia ammissibile, anche di contributo straordinario, ai sensi della vigente disciplina normativa di fonte statale e regionale. Resta in ogni caso inteso che l'obbligo di corresponsione al Fondo non sussiste in riferimento agli interventi per i quali, prima della data di adozione del PTM, lo scomputo degli importi dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria o di contributo straordinario sia già stato, integralmente o comunque per la quota corrispondentemente scomputabile, previsto attraverso la stipulazione di accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000 o sia

stato già previsto nelle proposte formulate dai soggetti privati ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, o sia già stato altresì previsto da permessi di costruire in deroga o convenzionati così come già deliberati ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale in materia edilizia.

4. (I) Ai sensi dell'art. 58, comma 4, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, possono confluire altresì nel **Fondo** le ulteriori risorse derivanti da entrate fiscali così come eventualmente definite e stabilite negli accordi territoriali attuativi del PTM di cui al precedente art. 5.1.
5. (P) Ai sensi del precedente comma 1, le risorse del **Fondo** sono utilizzate:
 - a) per finalità di perequazione territoriale, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 41, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) per la realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici di rilievo metropolitano o intercomunale necessari ai fini di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio, in armonia con le specificità locali e che, nel rispetto del comma 5 dell'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 potranno essere realizzate all'esterno dei territori comunali interessati dagli insediamenti;
 - c) per finanziare la realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, anche di rilievo comunale, nei territori individuati come a elevata fragilità economica e/o sociale e/o demografica nel Quadro conoscitivo-diagnostico del PTM.
6. (I) Le risorse confluite nel **Fondo** ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4 sono annualmente riconosciute ai Comuni o alle Unioni, nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 5, attraverso il finanziamento di proposte di **Programmi metropolitani di rigenerazione** presentate da uno o più Comuni o dalle Unioni, anche con l'ausilio tecnico della Città metropolitana, in conformità al percorso procedimentale di cui al successivo art. 5.4. Nel caso in cui le risorse disponibili nel **Fondo** non siano sufficienti per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 5, il Consiglio Metropolitan può imputare il finanziamento delle proposte di **Programmi metropolitani di rigenerazione** agli esercizi successivi. L'atto e/o il regolamento della Città metropolitana di Bologna di cui al comma 8 del presente art. 5.3 può prevedere che le risorse siano riconosciute ai Comuni o alle Unioni annualmente o sulla base di una "*Programmazione pluriennale degli Interventi*", nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000 e della disciplina normativa vigente in materia economico-finanziaria e contabile. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero comunque per cause non dipendenti dalla Città metropolitana, sempre da attestarsi con apposito atto, che non consentano di impegnare le risorse nel bilancio pluriennale, il Consiglio Metropolitan può altresì vincolare tali risorse nel bilancio della medesima Città metropolitana al fine di utilizzarle successivamente, purché sempre in conformità alle previsioni di cui al presente art. 5.3. Le risorse confluite nel Fondo non sono restituibili ai Comuni che le hanno versate.
7. (P) La realizzazione delle opere e/o degli interventi di cui ai **Programmi metropolitani di rigenerazione** deve essere oggetto di specifiche forme di rendicontazione funzionali ad attestare e comprovare la corretta, compiuta e coerente attribuzione delle risorse del **Fondo** a favore dei territori comunali così come identificati ai sensi dei precedenti commi 1 e 5.
8. (I) In conformità con quanto stabilito dal presente articolo delle norme del PTM, con specifico atto e/o regolamento della Città metropolitana di Bologna, da approvarsi secondo le forme procedurali e deliberative proprie del relativo ordinamento, possono essere ulteriormente specificate le modalità organizzative e attuative di funzionamento del Fondo e dei Programmi metropolitani di rigenerazione.
9. (I) A far data dall'adozione del PTM ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, i Comuni provvedono all'accantonamento della quota pari al 50% delle risorse da versare

al Fondo che derivano nel Comune dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni nel caso di aree per dotazioni territoriali relativamente agli interventi di cui al precedente comma 2 del presente art. 5.3, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 sempre del presente art. 5.3, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 inerenti all'ordinamento economico-finanziario e contabile.

Art. 5.4 – Programmi metropolitani di rigenerazione

1. (I) I **Programmi metropolitani di rigenerazione** perseguono le finalità di:
 - a) sollecitare, indirizzare e mettere in rete le proposte progettuali di Comuni o Unioni;
 - b) favorire l'integrazione tra settori e livelli di azione della pubblica amministrazione;
 - c) promuovere l'innovazione sociale attraverso la collaborazione tra pubbliche amministrazioni, imprese, terzo settore e istituzioni di ricerca;
 - d) valorizzare gli ecosistemi agricoli e naturali anche in rapporto alle esternalità negative generate dalle nuove urbanizzazioni.
2. (I) I **Programmi metropolitani di rigenerazione** possono essere promossi da uno o più Comuni, dalle Unioni di Comuni o dalla Città metropolitana di Bologna. Possono essere altresì promossi in sinergia con iniziative regionali e/o statali o con programmi e/o progetti internazionali. I summenzionati soggetti possono a tal fine promuovere, sviluppare e prevedere, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, l'attivazione di forme di collaborazione pubblico/privato ai sensi del successivo comma 5.
3. (P) I **Programmi metropolitani di rigenerazione** sono approvati con apposita deliberazione del Consiglio metropolitano, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi del vigente regolamento della Città metropolitana.
4. (P) I **Programmi metropolitani di rigenerazione** possono essere reiterati periodicamente, anche in relazione al medesimo ambito o alla stessa tematica, per dar seguito alle parti eventualmente non attuate del programma metropolitano di rigenerazione iniziale, al fine di integrarlo e/o adeguarlo e/o riproporlo sulla base dei risultati conseguiti.
5. (P) Gli interventi compresi nei **Programmi metropolitani di rigenerazione** sono definiti attraverso la raccolta e la selezione di proposte da individuarsi per il tramite del periodico espletamento di apposite procedure di interesse, funzionali a stimolare la presentazione delle proposte stesse da parte dei Comuni e/o delle Unioni nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità. Ai fini dell'articolazione e della presentazione di siffatte proposte, i Comuni, le Unioni e/o e gli altri soggetti indicati al precedente comma 2 possono prevedere il coinvolgimento di soggetti privati, purché sempre nel rispetto dei predetti principi. La Città metropolitana di Bologna definisce le modalità di svolgimento delle attività necessarie per favorire l'eventuale partecipazione e il coinvolgimento delle Comunità nella definizione dei **Programmi**. La selezione delle proposte finanziate con le risorse del Fondo è effettuata sulla base delle finalità e dei criteri indicati all'art. 5.3. A questo scopo, la Città metropolitana definisce specifici indicatori, con particolare riferimento ai servizi ecosistemici e alle fragilità economiche, sociali e demografiche, per apprezzare come gli interventi proposti concorrono al potenziamento dei primi e alla riduzione delle seconde.
6. (I) La raccolta e selezione delle proposte si fonda su:
 - a) una mappatura, da elaborare nell'ambito del Quadro conoscitivo del PUG, delle basi materiali disponibili per l'innesco delle azioni di rigenerazione, con particolare riferimento alle proprietà pubbliche nonché alle principali strutture, pubbliche e private, dismesse e/o sottoutilizzate;

- b) l'indicazione degli obiettivi specifici di interesse collettivo che si intendono perseguire nell'ambito interessato dal programma, con esplicitazione delle criticità da superare e degli elementi di interesse storico, ambientale e sociale da preservare e valorizzare;
- c) la coerenza delle proposte con la Strategia per la Qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG.

La mappatura e l'indicazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a) e b) presente comma devono essere oggetto delle forme di coinvolgimento e partecipazione di cui al precedente comma 5.

7. (I) Le proposte di **Programmi metropolitani di rigenerazione** devono concorrere all'attuazione delle scelte strategiche del PTM, in riferimento ai temi prioritari elencati in calce al presente articolo, attraverso interventi riguardanti prioritariamente le seguenti categorie di aree e/o edifici:
- a) il patrimonio pubblico dismesso e/o sottoutilizzato, il patrimonio culturale e i siti produttivi dismessi, che possono essere rigenerati in connessione con l'attivazione e/o il consolidamento di servizi integrati sociali, culturali, per il tempo libero e per la promozione del lavoro e del turismo;
 - b) le aree agro-forestali e gli spazi aperti urbani e periurbani che possono concorrere al potenziamento dei servizi ecosistemici;
 - c) le aree di margine, le aree non utilizzate e le aree di pertinenza delle infrastrutture, che possono essere sistemate e riutilizzate per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre i rischi ambientali;
 - d) reti, impianti e infrastrutture territoriali di cui all'art. 41 comma 6 legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, quali ad esempio le infrastrutture a rete per l'approvvigionamento idrico, la depurazione e lo smaltimento delle acque, le attrezzature per la raccolta dei rifiuti, di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, di distribuzione del gas, di teleriscaldamento (nonché di produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione), di telecomunicazioni (reti e antenne) e la banda ultra larga, che possono essere ammodernate per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre i rischi ambientali. Tali interventi potranno essere proposti nell'ambito dei Programmi metropolitani di rigenerazione qualora non siano riconducibili ad interventi da finanziare con altri fondi.
 - e) i contesti produttivi e urbani della montagna, per renderli più attrattivi per le imprese a basso impatto e ad alta specializzazione tecnologica;
 - f) la rete della mobilità ciclabile e pedonale e gli spazi aperti (piazze, cortili, slarghi, marciapiedi, ecc.) che possono essere riqualificati o potenziati in funzione degli interventi sopra richiamati nonché gli interventi di riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico al fine di garantire l'accessibilità e la sicurezza;
 - g) le infrastrutture e dotazioni che concorrono alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti, compresa la manutenzione di argini, aree forestali, terrazzamenti et similia.
8. (P) I **Programmi metropolitani di rigenerazione** devono:
- a) contenere misure di valenza sociale e ambientale correlate agli interventi di trasformazione fisica e funzionale e, a tal fine, devono sostenere finanziariamente l'attivazione di progetti sperimentali, l'accompagnamento sociale delle iniziative, il supporto ad agenzie/uffici/soggetti aventi il compito di assicurare l'ingaggio della cittadinanza attiva, la rendicontazione e il monitoraggio circa gli effetti degli interventi;
 - b) favorire l'attivazione e il consolidamento di attività non-profit o comunque aventi una prioritaria valenza sociale, potendo altresì contemplare interventi for profit purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma;
 - c) favorire l'innescio e il consolidamento di imprese innovative e a basso impatto ambientale, segnatamente per contrastare le fragilità economiche nei territori dell'Appennino e della bassa Pianura.

9. (I) I **Programmi metropolitani di rigenerazione** possono contemplare usi temporanei, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, per favorire l'attivazione di processi di rigenerazione, attraverso il coinvolgimento della comunità, l'insacco sperimentale di utilizzazioni che possano concorrere alla sostenibilità economica e sociale del programma e la promozione di forme di *fundraising*.
10. (P) Ai **Programmi metropolitani di rigenerazione** accedono appositi atti convenzionali e/o comunque consensuali funzionali a regolare e definire gli impegni reciprocamente assunti dai promotori, pubblici e/o privati, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità territoriali sociali, economiche e ambientali di ogni programma. Ciascun programma definisce tipologie e contenuti degli atti convenzionali e/o comunque consensuali nell'ambito delle figure a tal fine ammissibili ai sensi della disciplina normativa vigente, avuto riguardo agli interventi previsti dai singoli programmi metropolitani di rigenerazione.
11. (P) I **Programmi metropolitani di rigenerazione** devono prevedere forme di rendicontazione dei relativi effetti. Ciascun programma definisce i relativi indicatori per il monitoraggio, assumendo quale riferimento prioritario quelli stabiliti dal PTM; per la corrispondente dimensione ambientale, inoltre, il riferimento primario è costituito dalla ValSAT del PTM e dall'Agenda Metropolitana in attuazione della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, mentre per la componente sociale ed economica, il riferimento è rappresentato dal PSM e dagli altri atti della Città metropolitana a tal fine rilevanti, nonché dalle eventuali ulteriori analisi effettuate in sede di PUG.
12. (I) La Città metropolitana di Bologna si impegna a promuovere la formazione e la conseguente attuazione dei **Programmi metropolitani di rigenerazione** attraverso:
 - a) il prioritario coinvolgimento delle Unioni di Comuni;
 - b) l'approntamento di una modulistica unificata per la presentazione delle proposte e per la predisposizione degli atti relativi ai programmi metropolitani di rigenerazione ai fini della armonizzazione e semplificazione dei relativi contenuti a livello metropolitano;
 - c) l'attivazione di collaborazioni con l'Università, gli enti di ricerca, le reti di impresa e le associazioni di categoria;
 - d) l'individuazione delle possibili sinergie di scala territoriale che possano incrementare gli effetti degli interventi previsti a livello locale o che possano favorirne la riproducibilità in altri contesti del territorio metropolitano.

Temi prioritari per i programmi di rigenerazione

13. (I) In coerenza con quanto emerso nel Quadro conoscitivo diagnostico e con le indicazioni della ValSAT, e in attuazione delle strategie del PTM illustrate nel documento "Strategie" e riferite alle aree evidenziate nelle tavole ideogrammatiche che lo corredano, sono individuati i seguenti temi prioritari per i **Programmi metropolitani di rigenerazione**:
 - a) Contrasto al cambiamento climatico, miglioramento della vivibilità per i lavoratori e della qualità ambientale degli edifici e degli spazi comuni negli ambiti produttivi metropolitani e/o sovracomunali, adottando soluzioni progettuali sostenibili e aprendo alla possibilità di fornire servizi che, per caratteristiche fisiche e funzionali, risultino idonei a essere collocati nelle piattaforme produttive, anche attraverso la relativa riconfigurazione;
 - b) Potenziamento della rete ecologica definita dal PTM, che integra ecosistemi naturali, agricoli, delle acque, rete ciclabile, itinerari turistici per lo sviluppo di economie agricole multifunzionali e di economie locali basate sulla valorizzazione delle specificità ambientali e delle risorse rinnovabili locali, con attivazione e sostegno alle iniziative per il relativo potenziamento del patrimonio forestale e degli elementi costitutivi della rete e per la gestione e fruizione delle aree, all'interno e all'esterno del territorio urbanizzato;

- c) Potenziamento dei luoghi per la cultura e la socialità nei Comuni minori serviti dal TPM, prioritariamente in corrispondenza delle fermate ferroviarie e dei Centri di mobilità, con progetti volti anche a rafforzare l'accessibilità ciclabile e pedonale e la qualità e resilienza ambientale degli spazi pubblici agli stessi integrati e a ridurre le incompatibilità con i potenziali Centri di pericolo, il tutto coerentemente con il rafforzamento e la valorizzazione della rete delle strutture culturali diffuse (biblioteche, teatri, sale cinematografiche, musei), quali elementi distintivi del sistema di *welfare* metropolitano
- d) Rafforzamento dei servizi alle persone nelle aree montane, prioritariamente attraverso la riattivazione del patrimonio pubblico dismesso, la manutenzione e il recupero, con criteri ambientali coerenti con i contenuti del PTM, delle strutture presenti nei centri non dotati dei servizi di base, anche attraverso il rafforzamento del commercio di prossimità e dei "centri commerciali naturali", per corrispondere ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione e garantire una buona qualità della vita e dell'ambiente, anche nelle aree più distanti dai centri principali del territorio metropolitano.
- e) Realizzazione e potenziamento degli itinerari facenti parte della rete ecologica della fruizione e del turismo e valorizzazione delle reti e dei percorsi escursionistici, prioritariamente attraverso un insieme integrato di interventi, anche di manutenzione, riguardanti l'uso di soluzioni basate sulla natura e il riuso del patrimonio storico a servizio della fruizione collettiva, il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità sostenibile (in particolare, percorsi pedonali e ciclabili), anche con progetti integrati di verde e servizi). L'effettuazione di interventi integrati deve mirare al potenziamento dei servizi eco sistemici, a incrementare la biodiversità e la resilienza, l'attrattività turistica e la valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree collinari *in funzione del "buon vivere collettivo"*, anche rivolto a imprese innovative e a basso impatto ambientale, economie agricole multifunzionali, economie locali basate sulla valorizzazione delle specificità ambientali, segnatamente per contrastare le fragilità economiche nei territori del medio-alto Appennino e della bassa Pianura.
- f) Valorizzazione e fruizione delle infrastrutture verdi e blu e della rete ecologica, segnatamente nelle aree pedecollinari e nella prima fascia di pianura, prioritariamente attraverso progetti di depavimentazione, forestazione urbana, recupero paesistico-, della biodiversità e della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, protezione delle zone di ricarica della falda acquifera, e tramite progetti di valorizzazione delle tenute e delle ville-fattoria per finalità connesse con la fruizione da parte degli abitanti dei centri urbani (fornitura di servizi educativi, sociali e ricreativi, offerta di prodotti agricoli locali e di qualità, insediamento di imprese innovative e a basso impatto ambientale), quale parte integrante del sistema del verde di scala territoriale, da considerare come elemento distintivo del sistema metropolitano, all'interno e all'esterno del territorio urbanizzato.

Appendice

1. Glossario delle tipologie commerciali

Strutture di livello comunale

1a - esercizi di vicinato: esercizi di piccola dimensione alimentari e non alimentari, con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

1b - medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi alimentari e non alimentari, con superficie di vendita superiore a 150 mq e fino a 800 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e superiore a 250 mq e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

1c - medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi alimentari e non alimentari, con superficie di vendita superiore a 800 mq e fino a 1.500 mq, nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e superiore a 1.500 mq e fino a 2.500 mq, nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

2 - centri e aggregazioni commerciali di livello comunale:

- a) centri commerciali con piccole e medie strutture di vendita, con superficie complessiva di vendita fino a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e fino a 3.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
- b) aggregazioni di medie strutture di vendita con carattere di unitarietà per l'utenza, con superficie di vendita complessiva non superiore a 1.500 mq, nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e non superiore a 2.500 mq, nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

Strutture di rilevanza metropolitana inferiore

3 - grandi strutture di livello inferiore: grandi strutture con superficie di vendita oltre 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e oltre 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, fino a 4.500 mq se alimentari o fino a 10.000 mq se non alimentari.

4- centri commerciali e aree commerciali integrate d'attrazione di livello inferiore:

- a) centri commerciali d'attrazione di livello inferiore, comprensivi di medie e/o grandi strutture di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva fino a 14.500 mq, di cui le superfici per le strutture alimentari risultano complessivamente inferiori a 4.500 mq e le superfici per le strutture non alimentari sono complessivamente inferiori a 10.000 mq, e aventi superficie territoriale non superiore a 5 ettari;
- b) aree commerciali integrate per strutture alimentari e non alimentari medie e grandi di livello inferiore, con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e superiore a 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, fino a 14.500 mq, di cui le superfici per le strutture alimentari risultano complessivamente inferiori a 4.500 mq e le superfici per le strutture non

alimentari sono complessivamente inferiori a 10.000 mq, o aventi superficie territoriale dell'insediamento commerciale superiore ai 2 ettari e non superiore ai 5 ettari.

Strutture di rilevanza metropolitana superiore

5: grandi strutture di livello superiore: grandi strutture di vendita con superficie di vendita di almeno 4.500 mq se alimentari, di almeno 10.000 mq se non alimentari:

- a) centri commerciali d'attrazione di livello superiore aventi superficie complessiva di vendita anche superiore ai 14.500 mq, comprensivi di almeno una grande struttura di livello superiore, o di medie e grandi strutture, le cui superfici di vendita alimentari superano complessivamente superano i 4.500 mq e/o le cui superfici di vendita non alimentari superano complessivamente superano i 10.000 mq, o aventi superficie territoriale superiore ai 5 ettari;
- b) aree commerciali integrate di livello superiore aventi superficie complessiva di vendita anche superiore ai 14.500 mq, comprensivi di almeno una grande struttura di livello superiore, o di medie e grandi strutture, le cui superfici di vendita alimentari superano complessivamente superano i 4.500 mq e/o le cui superfici di vendita non alimentari superano complessivamente superano i 10.000 mq, o aventi superficie territoriale superiore ai 5 ettari.

Altre definizioni

Con riferimento anche alle definizioni stabilite dalle normative regionali vigenti in materia di insediamenti commerciali (Del. Reg. 1253/1999 e 653/2005), vengono di seguito specificate le definizioni relative alle tipologie elencate al comma 1:

- a) **centro commerciale:** una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici.
- b) **area commerciale integrata:** un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. L'area commerciale integrata è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. Dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti sul territorio, queste zone sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano urbanistico attuativo.
- c) **aggregazione di medie strutture con carattere di unitarietà per l'utenza:** insediamenti commerciali, realizzabili anche per fasi successive, caratterizzati dalla concentrazione di una pluralità di medie strutture, eventualmente costituite da esercizi più piccoli fisicamente accostati. Sia nel caso di concentrazioni di più medie strutture su lotti contigui separati da sedi stradali, per le quali siano previsti gli accorgimenti necessari a rendere fruibile unitariamente l'insediamento commerciale da parte dell'utenza (cartellonistica, attraversamenti pedonali, sottopassaggi etc.), che nel caso di strutture

commerciali ricadenti in aree di intervento in cui si prevedono una pluralità di funzioni, (attività paracommerciali, sociali, culturali e ricreative, servizi complementari), spazi collettivi, in una logica di integrazione funzionale e diversificazione fruitiva degli spazi, tali insediamenti commerciali devono essere considerati “aggregazioni di medie strutture con carattere di unitarietà per l’utenza”.

2. Glossario delle funzioni logistiche

DEFINIZIONI

LOGISTICA: Attività di movimentazione efficiente delle merci fatta secondo le seguenti tipologie:

- **Magazzino Logistico specializzato (anche robotizzato)¹,**
- **Centri di Distribuzione alimentare²,**
- **Spedizionieri**
- **Corrieri Espressi (door to door)**
- **Deposito Cross Docking³**
- **Magazzino non specializzato**
- **E-commerce**

PICCOLA LOGISTICA (o Logistica Urbana): Attività di logistica a prevalente carattere distributivo finalizzata a servire la zona urbana comunale e i comuni confinanti, l'attività si svolge principalmente utilizzando mezzi di medie dimensioni in entrata (conferimento merci) e mezzi di piccole dimensioni in uscita (distribuzione merci), può interessare una superficie utile non superiore a 5.000 mq.

MEDIA LOGISTICA: Attività di logistica a prevalente carattere industriale finalizzata a fornire servizi di scala metropolitana/interprovinciale, attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto, sia in entrata che in uscita, di medio/grandi dimensioni, che necessitano di una rete stradale almeno di rilevanza regionale o metropolitana. La superficie utile massima realizzabile è pari a 10.000 mq.

GRANDE LOGISTICA: Attività di logistica a carattere industriale con un bacino di riferimento nazionale/internazionale, utilizza per lo più mezzi di trasporto di rilevanti dimensioni che utilizzano la rete autostradale e la grande rete nazionale e regionale. Tale funzione può occupare anche superfici utili superiori ai 10.000 mq.

¹ Le principali attività svolte saranno le seguenti:

- **handling-in:** ricevimento, scarico, codifica, e controllo qualitativo e quantitativo del prodotto;
- **warehousing:** stoccaggio del prodotto, pianificazione e gestione delle scorte e riordino;
- **packaging:** preparazione dei kit, imballaggi personalizzati, personalizzazione dei prodotti, conto lavorazioni, pianificazione dei fabbisogni e approntamento ordini;
- **handling-out:** preparazione spedizioni, evasione ordini, controllo consegne, trasporti e gestione resi
- **coordinamento e gestione amministrativa:** comprende tutta la gestione dei fabbisogni, ordini e servizi post-vendita per il cliente finale.

² piattaforma logistica di distribuzione alimentare, catene del freddo e del fresco, consegne giornaliere, ecc

³ deposito con tecnica Cross Docking: la gestione coordina l'entrata delle merci e le spedizioni in maniera da evitare lo stoccaggio ed aumentare la velocità di consegna al cliente finale;

GREEN LOGISTICS - Analisi Trasportistica

La sostenibilità ambientale e territoriale dell'insediamento di logistica andrà comunque verificata, anche in coerenza con la certificazione Green Logistics definita nel PUMS/PULS a cui si rimanda (capitolo 4.2- Parte B - PUMS) condizionante l'insediamento nel territorio metropolitano. **In particolare:**

- **per la Grande e Media Logistica andrà valutata:**

- La possibilità di trasportare su ferro una percentuale dei prodotti movimentati, ovvero attivare sinergie con lo scalo ferroviario delle merci di Interporto di Bologna;
- la reale **capacità** della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione in cui il rapporto F/C non deve essere superiore a 0,8;
- una valutazione del **carico urbanistico** generato ovvero dell'entità del traffico pesante e leggero, in termini di matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione e di flussi sugli archi della rete, attraverso uno studio di traffico d'ambito/area (non solo del singolo insediamento), utilizzando i seguenti parametri di carico urbanistico (che rappresentano i valori massimi consentiti) differenziati in relazione alla tipologia di Logistica che si intende insediare:
 - Magazzino Logistico specializzato (anche robotizzato)
 - addetti: 1/250 - 300 mq Su
 - conferitori -prelevatori: 1/250 - 300 mq Su
 - Centri di Distribuzione alimentare
 - addetti: 1/100 -250 mq Su
 - conferitori -prelevatori: 1/100 - 150 mq Su
 - Deposito Cross Docking, Corrieri Espressi (door to door)
 - addetti: 1/100 - 200 mq Su
 - conferitori -prelevatori: 1/100 - 200 mq Su
 - Magazzino non specializzato, Spedizionieri
 - addetti: 1/150 - 200 mq Su
 - conferitori-prelevatori: 1/200 - 250 mq Su
 - E-commerce
 - addetti: 1/100 - 150 mq Su
 - conferitori-prelevatori: 1/100 - 150 mq Su
 - Se la tipologia non è nota:
 - addetti: 1/200 - 300 mq Su
 - conferitori -prelevatori: 1/250 - 300 mq Su
- il livello di **incidentalità** dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
- la **compatibilità** con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
- la composizione della **flotta veicolare** intesa come tipo dei mezzi (di cui almeno il 20% deve essere composta da mezzi non inquinanti) e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo (anche notturne);
- l'attivazione di soluzioni di **mobilità sostenibile** per gli addetti quali:
 - l'individuazione della figura del mobility manager aziendale (per aziende con più di 100 addetti) e la redazione annuale del Piano degli spostamenti casa – lavoro
 - acquisto servizio trasporto collettivo e abbonamenti anche di collegamento alla più vicina stazione SFM per tutti gli addetti logistici
 - collegamenti ciclabili dedicati dal centro abitato e dalla più vicina stazione SFM all'ambito produttivo
- Il **monitoraggio** ex-post (individuando le possibili soluzioni e mitigazioni necessarie per ridurre i conflitti funzionali), dei:

- flussi veicolari di alcuni punti specifici concordati o lungo determinati archi stradali critici, relativi ad una settimana tipo, suddivisi per ora e tipologia di mezzo;
- flussi di merci in termine di andamento degli ingressi/egressi al comparto, in una settimana tipo, suddivisi per ora e tipologia di mezzo;
- **per la Piccola Logistica o Logistica Urbana andrà valutata:**
 - la effettiva **capacità** della rete stradale urbana e del relativo sistema circolatorio in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - la valutazione dell'entità del **traffico** generato in termini di matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di **incidentalità** dell'area individuata al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete urbana afferente;
 - la **compatibilità** del traffico generato con le funzioni urbane attraversate e servite;
 - la **composizione** della flotta veicolare intesa come tipo dei mezzi, di cui almeno il 30% deve essere composta da mezzi non inquinanti prevalentemente elettrici (anche cargo-bikes), e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo, anche nell'ottica di perseguire l'obiettivo del PULS di distribuzione urbana *carbon free*;

GREEN LOGISTICS - Analisi Ambientale

Nella localizzazione e progettazione di nuovi insediamenti di logistica, indipendentemente dalla dimensione, dovranno essere sviluppati i seguenti requisiti ambientali:

- la presenza nell'area individuata di edifici dismessi da riqualificare per l'attivazione di processi di **rigenerazione** territoriale;
- miglioramento della **sicurezza negli incroci** viabilistici interessati dal traffico pesante, inclusi gli interventi dedicati alla protezione degli utenti deboli: pedoni, ciclisti e motociclisti;
- inserimento di **tetti verdi**, pannelli fotovoltaici e/o pannelli solari termici su almeno il 70% della superficie delle coperture piane e adozione delle altre modalità di risparmio energetico previste dalle norme e dai regolamenti locali⁴;
- inserimento di **mitigazioni da rumore** secondo quanto previsto dalle norme di settore;
- inserimento di **fascia verde** alberata di almeno 20 metri di profondità in presenza di limitrofi usi residenziali o pubblici o nodi della rete ecologica (SIC-ZPS, Corsi d'acqua,...) e 10 metri sui bordi dell'insediamento verso il sistema agricolo e 5 metri verso altri insediamenti produttivi/terziari⁵;
- adozione di soluzioni volte a mitigare l'effetto **isola di calore**, attraverso: -pareti e coperture verdi⁶, -macchie e filari alberati, -**permeabilità** complessiva non inferiore al 30% della ST destinata a **forestazione** urbana⁷, -**parcheggi** permeabili (ad esclusione delle aree destinate alla sosta dei mezzi pesanti) e alberati⁸;
- adozione di soluzioni verdi per la **laminazione** degli eventi meteorici in conformità con le norme del PSAI vigente sull'invarianza idraulica organicamente inserite nella rete ecologica;

⁴ L'utilizzo dei pannelli fotovoltaici potrà essere previsto anche in facciata

⁵ Utilizzando le specie più performanti ad alto assorbimento di Co2

⁶ L'inverdimento verticale potrà essere previsto attraverso pannelli ancorati già completi di vegetazione o con specie vegetali messe a dimora al suolo a sviluppo rampicante o supportate da reti, graticci o cavi ancorati alle facciate;

⁷ Utilizzando specie più performanti ad alto assorbimento di Co2

⁸ nella misura di 1 albero/ogni due posti macchina

- adozione di misure di riduzione **del rischio alluvioni** come richieste dal PGRA attraverso uno specifico studio idraulico;
- raccolta e riuso delle **acque meteoriche** per i usi non potabili (cassette wc, irrigazione del verde);
- qualità progettuale secondo i **requisiti APEA** (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata);
- laddove **il PAIR** abbia rilevato il superamento del valore limite giornaliero di PM10, l'incremento di ulteriori fonti di emissioni inquinanti è ammesso a fronte di un bilancio positivo rispetto ad azioni progettuali compensative e mitigative;

GREEN LOGISTICS - Qualità del lavoro

Nelle fasi attuative successive all'approvazione di nuovi insediamenti di logistica, indipendentemente dalla dimensione, dovranno essere sviluppati i seguenti requisiti sulla qualità del lavoro:

- rispetto della Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori, anche in recepimento della programmazione strategica PSM, del Patto metropolitano e regionale per il lavoro, aderendo e promuovendo fattivamente un'Intesa per individuare, condividere e valorizzare azioni rivolte a tutti i lavoratori impegnati nella catena logistica (ultimo miglio compreso), finalizzate alla qualificazione, sviluppo e sostenibilità dell'occupazione.

3. Glossario dei termini riguardanti il territorio rurale

Azienda agricola

unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica a opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata. I terreni possono essere in proprietà o in affitto, oppure con altri diritti di godimento quali usufrutto, enfiteusi, benefici parrocchiali, etc.

Superficie totale dell'azienda agricola

la superficie aziendale complessiva, indipendentemente dal titolo di possesso, comprensiva della superficie agricola utilizzata (SAU), della superficie boscata o utilizzata per le piantagioni da legno, e le altre superfici aziendali (tare dei fabbricati, tare degli appezzamenti e altre superfici non agricole).

SAU - Superficie Agricola Utilizzata

Superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, depurata dalle superfici boscate (a eccezione delle coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto) e calanchive, rispetto alla quale sono rapportati gli indici di utilizzazione fondiaria indicati nelle norme. A questo fine, si considerano tutti i terreni dell'azienda agricola, in proprietà e in affitto con regolare contratto agrario trascritto, ricadenti nel territorio comunale e i terreni in proprietà dell'azienda che si estendono in comuni confinanti, previa verifica, da effettuarsi congiuntamente al Comune confinante, della capacità edificatoria dei terreni ricadenti in quest'ultimo.

Modalità di calcolo della superficie utile

La possibilità edificatoria viene calcolata applicando gli indici sui terreni dell'azienda come sopra specificati nel rispetto degli indici di edificabilità dei comuni confinanti se minori. La realizzazione delle nuove costruzioni comporta un vincolo di destinazione per tutte le aree delle quali è stata utilizzata la capacità edificatoria. Il vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria degli Atti Immobiliari nelle forme di legge e costituisce una qualità obiettiva del fondo. Nel caso che venga utilizzata la potenzialità edificatoria di un terreno in affitto l'utilizzo della potenzialità edificatoria del terreno è oggetto di un atto pubblico tra le parti interessate. La SU di nuova costruzione per servizi agricoli viene calcolata tenendo conto delle superfici destinate a servizio agricolo di tutti gli edifici o porzioni di edifici presenti nell'azienda agricola, compresi quelli che "hanno perduto la caratteristica di ruralità per effetto di usi diversi da quelli agricoli o per essere in possesso di figure diverse dall'imprenditore agricolo" presenti nell'azienda nel decennio precedente calcolato a partire dalla data di trascrizione del vincolo di inedificabilità di nuovi manufatti presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari (art. 36, comma 7, lettera b), LR 24/2017). Il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione è rilasciato al conduttore dell'azienda agricola, purché avente la qualifica di imprenditore agricolo (IA) o di imprenditore agricolo professionale (IAP), e purché proprietario del terreno dell'azienda sul quale viene realizzato il nuovo edificio. Ai fini del calcolo dell'aumento di SU residenziale all'interno di edifici aziendali esistenti, si considera come SU residenziale esistente la SU residenziale degli edifici residenziali o promiscui presenti nell'azienda alla data di richiesta del permesso di costruire, compresi quelli presenti alla data di adozione del piano urbanistico previgente,

anche se successivamente scorporati o destinati ad altri usi. Lo stesso dicasi per le superfici accessorie SA. Il permesso di costruire è rilasciato al conduttore dell'azienda agricola, proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento, avente la qualifica di imprenditore agricolo (IA) o di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Allevamento aziendale o interaziendale

allevamento nel quale il carico di peso vivo allevato non supera i 40 q di peso vivo per ha di SAU e determina un apporto di azoto al campo (kg per ettaro per anno) non superiore alle quantità prescritte dal Regolamento regionale n. 3/2017 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue).

Allevamento non aziendale (intensivo)

allevamento caratterizzato, oltre che da specifiche condizioni di stabulazione, da una produzione di effluenti di allevamento non rapportata al fondo secondo i parametri del Regolamento regionale n. 3/2017.

Serre fisse

costruzioni ancorate al suolo con opere murarie e dotate di aperture translucide utilizzate per colture vegetali legate allo sfruttamento del terreno agricolo dell'azienda; non rientrano nelle "serre" i tunnel stagionali.

Rudere

manufatto in cui è assente la copertura e le strutture verticali emergenti dal terreno sono staticamente instabili e collabenti.